

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1013<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del presidente MANCINO  
e del vice presidente ROGNONI

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XX

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-63

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 65-85

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 87-122



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
SULLA PROCEDURA RELATIVA ALLA  
RICHIESTA DI REFERENDUM AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 138, SECONDO  
COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

PRESIDENTE . . . . . 1

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-  
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-  
NICO DISEGNI DI LEGGE . . . . . 2**

## Seguito della discussione del disegno di legge:

*(4941) Conversione in legge del decreto-  
legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente  
interpretazione autentica della legge 7 marzo  
1996, n. 108, recante disposizioni in materia  
di usura (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il se-  
guente titolo: Conversione in legge, con mo-  
dificazioni, del decreto-legge 29 dicembre  
2000, n. 394, concernente interpretazione  
autentica della legge 7 marzo 1996, n.  
108, recante disposizioni in materia di  
usura:**

D'ALÌ (FI) . . . . . 2, 3, 4 e *passim*  
MORO (LFNP) . . . . . 3, 4, 8 e *passim*  
DE LUCA Michele (DS) . . . . . 4  
MORANDO (DS) . . . . . 5

PASTORE (FI) . . . . . Pag. 6  
GUERZONI (DS), relatore . . . . . 10, 15  
MORGANDO, sottosegretario di Stato per il te-  
soro, il bilancio e la programmazione econo-  
mica . . . . . 10, 15  
ALBERTINI (Misto-Com.) . . . . . 11, 24  
RIPAMONTI (Verdi) . . . . . 11, 21  
TAROLLI (CCD) . . . . . 17  
GIARETTA (PPI) . . . . . 18  
CORTELLONI (UDEUR) . . . . . 18  
VIVIANI (DS) . . . . . 19  
LORENZI (Misto-APE) . . . . . 22  
Cò (MISTO-RCP) . . . . . 7, 23

Verifiche del numero legale . . . . . 2, 9, 25

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 5, 11,  
13 e *passim*

**DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSIN-  
DACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTI-  
COLO 68, TERZO COMMA, DELLA CO-  
STITUZIONE**

## Discussione del Doc. IV-quater, n. 27

**Approvazione della lettera a), reiezione  
della lettera b) e preclusione della lettera  
c) della proposta della Giunta delle elezioni  
e delle immunità parlamentari:**

PREIONI (LFNP), relatore . . . . . 26, 31, 33  
BATTAGLIA (AN) . . . . . 27  
PASTORE (FI) . . . . . 28, 31  
PIREDDA (CCD) . . . . . 28, 29  
RUSSO (DS) . . . . . 29  
PELEGRINO (DS) . . . . . 30, 32  
GRECO (FI) . . . . . 33

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.*

**DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE****Discussione del Doc. IV-quater, n. 58**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

GRECO (FI), relatore . . . . .	Pag. 34
RUSSO (DS) . . . . .	34
RUSSO SPENA (Misto-RCP) . . . . .	34, 35

**Discussione del Doc. IV-quater, n. 59**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

MUNGARI (FI), relatore . . . . .	36, 37
FASSONE (DS) . . . . .	36
DIANA LINO (PPI) . . . . .	39
PELLEGRINO (DS) . . . . .	40, 41

**Discussione del Doc. IV-quater, n. 60**

**Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE . . . . .	42
----------------------	----

**Discussione del Doc. IV-quater, n. 61**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE . . . . .	43
----------------------	----

**Discussione del Doc. IV-quater, n. 62**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE . . . . .	43
----------------------	----

**Discussione del Doc. IV-quater, n. 63**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE . . . . .	44
----------------------	----

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO****Discussione del Doc. IV, n. 6**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE . . . . .	44, 45
----------------------	--------

**DISEGNI DI LEGGE****Discussione:**

**(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa):

PASTORE (FI) . . . . .	Pag. 45, 48
CORTELLONI (UDEUR) . . . . .	46
PASQUALI (AN) . . . . .	48
DIANA LINO (PPI) . . . . .	50
PELLEGRINO (DS), relatore . . . . .	51, 57, 61
CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	54
SENESE (DS) . . . . .	56
GASPERINI (LFNP) . . . . .	58, 59
RUSSO (DS) . . . . .	60

**INTERROGAZIONI****Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE . . . . .	61
MILIO (Misto-LP) . . . . .	61
BATTAFARANO (DS) . . . . .	61

**SULLE RECENTI POLEMICHE RIGUARDANTI IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA**

GERMANÀ (FI) . . . . .	62
------------------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001 . . . . .**

	62
--	----

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 4941:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione . . . . .	64
--	----

**Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394:**

Articolo 1 ed emendamento 1.202 e seguenti . . . . .	64
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 . . . . .	81
Articolo 2 . . . . .	82
Emendamenti al titolo . . . . .	82

**DISEGNO DI LEGGE N. 3285:**

Articolo 1 ed emendamento . . . . .	83
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 . . . . .	84

**ALLEGATO B****INTERVENTI**

Dichiarazione di voto finale del senatore Cortelloni sul disegno di legge n. 4941 . . . . . Pag. 87

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 88**

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 96

Assegnazione . . . . . 96

Presentazione di relazioni . . . . . 96

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti . . . . . Pag. 96

Trasmissione di documenti . . . . . 97

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 62

Interrogazioni . . . . . 97

Da svolgere in Commissione . . . . . 118

Ritiro . . . . . 119

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONI BICAMERALI**

Annunzio . . . . . 119

Ritiro . . . . . 122



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.*

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

#### Comunicazioni del Presidente sulla procedura relativa alla richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Comunica che, decorsi i tre mesi previsti dalla norma costituzionale, non è stato raggiunto il *quorum* di un quinto dei componenti del Senato necessario per la richiesta di referendum sulla legge costituzionale concernente l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e riprende la votazione dell'1.202.

D'ALÌ (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,57.*

### **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

D'ALÌ (FI). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 1.202.

*Il Senato respinge l'emendamento 1.202.*

MORO (LFNP). Sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.203, 1.205, 1.209, 1.100/17, 1.100/18 ed 1.101/7.

DE LUCA Michele (DS). Ritira l'emendamento 1.204.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono presenti in Aula, dichiara decaduti gli emendamenti 1.206, 1.207, 1.208, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/7, 1.100/9, 1.100/12, 1.100/13, 1.100/14, 1.100/20, 1.101/1, 1.101/3, 1.101/4, 1.101/5, 1.222 ed 1.223. Gli emendamenti 1.210 ed 1.213 sono stati ritirati.

D'ALÌ (FI). Chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 1.211 (Testo corretto), limitando la votazione nominale elettronica ai commi 7 e 8, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere negativo. Corregge ulteriormente il testo al comma 9. (v. *Allegato A*).



MORANDO (DS). Fa presente che ove l'emendamento venisse approvato senza i commi 7 ed 8, il provvedimento non recherebbe alcun intervento sul versante delle famiglie e delle imprese mutuatrici.

D'ALÌ (FI). Preso atto delle dichiarazioni del senatore Morando, chiede un'unica votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.211 (Testo corretto 2).

*Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 1.211 (Testo corretto 2). Risulta quindi respinto l'emendamento 1.212.*

PASTORE (FI). La maggioranza ha negato qualsiasi forma di agevolazione alla rinegoziazione dei mutui, neppure come ipotesi complementare. Dichiaro voto contrario all'emendamento 1.100/1.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/8 e gli identici 1.100/10 ed 1.100/11.*

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.100/14a, 1.100/14b ed 1.100/15 sono improcedibili, mentre l'emendamento 1.100/16 è stato ritirato dal Governo.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.100/19 e 1.100/21.*

D'ALÌ (FI). Dichiaro voto contrario sull'emendamento 1.100 (Testo 2), con il quale la maggioranza compie un atto dirigista ed arrogante, lesivo degli interessi dei mutuatari che con la rinegoziazione avrebbero potuto ottenere condizioni migliori e irragionevole rispetto ai possibili sviluppi del mercato ed ai futuri andamenti dei tassi di interesse. Chiedo la verifica del numero legale.

*Previa verifica del numero legale, il Senato approva l'emendamento 1.100 (Testo 2), con conseguente preclusione dell'1.220. Risultano invece respinti gli emendamenti 1.214, 1.101/2 e 1.101/6. Il Senato approva l'emendamento 1.101, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.215 e 1.216.*

ALBERTINI (Misto-Com). Ritira l'emendamento 1.217.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.218, 1.219, 1.221 e 1.224 nonché, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, anche gli identici 1.225 e 1.226. Risultano infine respinti gli emendamenti 1.227 ed 1.0.100.*

D'ALÌ (FI). Chiedo la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.0.101, con il quale si vogliono impedire le forme di usura che

lo Stato pone in essere attraverso l'imposizione di interessi di mora, dovuti all'erario o ad enti pubblici o ad imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità, in misura superiore al tasso usurario.

*Con votazione nominale elettronica, l'emendamento 1.0.101 viene respinto.*

D'ALÌ (FI). È incomprensibile il parere contrario su un emendamento che ha lo scopo di favorire un'informazione trasparente sulle condizioni poste dalle banche per l'estinzione anticipata dei contratti di mutuo. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia all'emendamento 1.0.102 e ne chiedo la votazione nominale elettronica.

*Con una votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.0.102.*

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2, passa all'esame degli emendamenti riferiti al titolo del decreto-legge, avvertendo che il Tit.1 decade per assenza del presentatore.

GUERZONI, *relatore*. Esprime parere contrario sulle restanti proposte di modifica al titolo del provvedimento.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti Tit.2 e Tit.3.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

D'ALÌ (FI). Poiché non è stata accolta alcuna delle richieste dell'opposizione tese ad una diminuzione del tasso di sostituzione, ad introdurre correttivi per garantire la libertà di mercato e ad una più rigorosa interpretazione della normativa in materia di usura, la Casa delle libertà voterà contro il provvedimento e chiede che prima della votazione sia verificata la presenza del numero legale. L'introduzione di rigide determinazioni costituisce un grave precedente che produrrà conseguenze negative sul mercato impedendo una libera contrattazione tra le parti e necessiterà di una riflessione da parte del prossimo Parlamento. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP)*.

TAROLLI (CCD). A nome del Gruppo, ribadisce il voto contrario sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo CCD)*.

CORTELLONI (UDEUR). Dichiaro il voto favorevole e consegno il testo del mio intervento. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI)*

GIARETTA (*PPI*). I senatori popolari voteranno a favore del testo, come modificato dagli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite. L'intervento legislativo, che rappresenta una soluzione equilibrata, non ha alcun carattere dirigista: si è reso necessario a causa del mancato funzionamento di quel mercato invocato con forza dall'opposizione nonché per l'arretratezza del sistema bancario incapace di introdurre regole di trasparenza. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS. Congratulazioni*).

VIVIANI (*DS*). A nome del Gruppo DS dichiara il voto favorevole al provvedimento con le modifiche apportate. L'intervento legislativo per la fissazione, modulata selettivamente, dei tassi di interesse rappresenta una misura eccezionale richiesta sia dal sistema bancario sia dai consumatori a fronte del fallimento della libera contrattazione. Pur non negando la problematicità di alcuni aspetti, la sintesi raggiunta tutela in particolare i mutuatari e rappresenta un efficace esempio di quella cultura di governo che pone al centro gli interessi del Paese e che ha caratterizzato la politica del centrosinistra in questi anni. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR. Congratulazioni*).

RIPAMONTI (*Verdi*). Pur sottolineando la positività del lavoro svolto nelle Commissioni riunite e il confronto nella maggioranza per far valere le istanze dei consumatori con l'importante risultato del tasso all'8 per cento per le abitazioni destinate a prima casa, i senatori Verdi voteranno contro il disegno di legge che scontenta sia il mercato bancario sia i consumatori. La maggioranza inoltre non ha ritenuto di accogliere alcune importanti modifiche dirette a introdurre la possibilità di estinzione anticipata dei mutui.

LORENZI (*Misto-APE*). Confermando il giudizio negativo già espresso, dichiara il voto contrario dei senatori autonomisti per l'Europa sul provvedimento che rappresenta una vittoria del sistema bancario, sancendo il tramonto del tasso fisso a favore di quello variabile.

CÒ (*Misto-RCP*). I senatori comunisti voteranno contro il disegno di legge che introduce una norma solo apparentemente interpretativa. In particolare non si è intervenuti sulle disposizioni che stabiliscono il carattere usurario degli interessi al momento della loro pattuizione e che si impediscono ai cittadini la restituzione della parte eccedente pagata alle banche. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP*).

ALBERTINI (*Misto-Com*). Dichiara il voto favorevole dei Comunisti italiani alla conversione del decreto-legge, esprimendo soddisfazione per l'ulteriore contenimento del tasso di interesse rispetto a quello previsto nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, per il quale in quella sede la sua parte politica si era astenuta. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS*).

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato approva il disegno di legge n. 4941, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.*

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 27) Sulla applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ad atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti dell'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII Legislatura**

#### **Approvazione della lettera a), reiezione della lettera b) e preclusione della lettera c) della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PREIONI, *relatore*. Richiamando la relazione scritta, fa presente che la Giunta ritiene che l'autorizzazione della Camera di appartenenza di un parlamentare per l'acquisizione dei tabulati concernenti le conversazioni telefoniche non sia da estendere dopo la cessazione del mandato parlamentare.

BATTAGLIA (AN). Non condivide la proposta della Giunta in quanto, se approvata, verrebbe meno una delle prerogative a tutela dell'esercizio delle funzioni parlamentari. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PASTORE (FI). Occorre distinguere l'aspetto dell'assimilazione dei tabulati telefonici alle intercettazioni, per le quali si estende l'insindacabilità, da quello della differenziazione di trattamento in caso di cessazione del mandato parlamentare, per il quale dissente dalla proposta della Giunta. Chiede infine il ricorso al voto segreto.

PRESIDENTE. Poiché le conclusioni della Giunta sono volte a stabilire dei principi e non attengono ad autorizzazioni, si procederà con votazione per alzata di mano.

PIREDDA (CCD). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto ritiene che l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici debba essere chiesta anche dopo il termine del mandato parlamentare.

RUSSO (DS). Condivide le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ritenendo in particolare che si debba chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza anche per l'acquisizione

dei tabulati relativi al traffico telefonico, analogamente a quanto accade per le intercettazioni telefoniche.

PELLEGRINO (DS). A titolo personale, dichiara che si asterrà nella votazione che esclude l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati dopo la cessazione del mandato parlamentare.

PREIONI, *relatore*. Conferma la validità dell'orientamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PELLEGRINO (DS). Chiede allora che la proposta della Giunta sia votata per parti separate.

*Il Senato approva la lettera a) della proposta della Giunta e respinge, con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova chiesta dal senatore GRECO (FI), la lettera b); conseguentemente la lettera c) è preclusa.*

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-quater, n. 58) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Riccardo De Corato***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

GRECO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto di considerare il fatto oggetto del procedimento quale opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ricadendo pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

RUSSO (DS). Dissente dalle conclusioni della Giunta, non ravvisando un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare nelle dichiarazioni rilasciate in un'intervista ad un quotidiano. Dichiara pertanto, a titolo personale, il voto contrario.

GRECO, *relatore*. L'intervista rifletteva il contenuto di un'interrogazione parlamentare presentata l'anno precedente. Pertanto, la Giunta ha rilevato la necessità di estendere la tutela costituzionale. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

*Con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova chiesta dal senatore RUSSO SPENA (Misto-Com), il Senato approva la proposta della Giunta.*

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 59) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giulio Andreotti*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

MUNGARI, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Avverte che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, rientrando pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE (DS). Trattandosi di dichiarazioni del senatore Andreotti rilasciate all'agenzia ANSA e successivamente nel corso di un'intervista radiofonica, anche secondo la giurisprudenza costituzionale non si può parlare di esplicazione dell'attività parlamentare. Annuncia quindi il voto contrario.

BERTONI (DS). Annuncia a sua volta voto contrario.

MUNGARI, *relatore*. Se è vero che la Corte costituzionale ha limitato il concetto di attività parlamentare rientrante nella tutela, nel caso concernente il senatore Andreotti si è trattato di critiche al funzionamento del sistema giudiziario che rientrano nell'attività di controllo conferita alla rappresentanza popolare. In particolare, poi, le dichiarazioni di un magistrato che sono state criticate dal senatore Andreotti, che riecheggiavano l'impianto accusatorio del procedimento penale di Palermo, erano state smentite dagli interessati alla vicenda stessa. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

DIANA Lino (PPI). I senatori Popolari condividono per intero le conclusioni della Giunta in quanto negare la relazione tra le dichiarazioni del senatore Andreotti e l'esercizio delle sue funzioni di parlamentare significa relegare le vicende che lo hanno interessato al rango di meri fatti privati, mentre si è trattato di situazioni che hanno coinvolto con grande passione l'opinione pubblica. *(Applausi dal Gruppo PPI)*.

PELLEGRINO (DS). Dichiara voto favorevole alle conclusioni della Giunta augurandosi che la Corte costituzionale apprezzi la specificità del caso ed esprima un avviso diverso dall'orientamento giurisprudenziale più volte affermato, determinato probabilmente dall'uso abnorme che nel corso della legislatura il Parlamento ha fatto delle dichiarazioni di insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 60) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti dell'onorevole Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e del senatore Vito Gnutti*

**Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Poiché il relatore, senatore Valentino, si rimette alla relazione scritta e nessuno domanda di parlare, passa alla votazione delle proposte della Giunta.

*Il Senato approva le proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 61) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti dell'onorevole Marco Boato*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Poiché il relatore, senatore Milio, si rimette alla relazione scritta e nessuno domanda di parlare, passa alla votazione della proposta della Giunta.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 62) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di tre procedimenti civili, nei confronti del senatore Angelo Staniscia*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto oggetto di tre procedimenti concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Poiché il relatore, senatore Bruni, si rimette alla relazione scritta e nessuno domanda di parlare, passa alla votazione della proposta della Giunta.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 63) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del senatore Marcello Pera*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Poiché il relatore, senatore Callegaro, si rimette alla relazione scritta e nessuno domanda di parlare, passa alla votazione della proposta della Giunta.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo*



### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di negare l'autorizzazione a procedere.

Poiché il relatore, senatore Greco, si rimette alla relazione scritta e nessuno domanda di parlare, passa alla votazione della proposta della Giunta.

*Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

### **Discussione del disegno di legge:**

**(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa)

PELLEGRINO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PASTORE (FI). Le norme in esame si sono rese necessarie a seguito di interventi della Corte costituzionale che ha ravvisato nell'automatismo tra alcuni effetti conseguenti all'attività giurisdizionale penale e sanzioni disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti interessati una violazione della sfera di autonomia della pubblica amministrazione. Si è verificato così che amministratori pubblici eletti dai cittadini siano stati sottoposti a sanzioni di ineleggibilità o incompatibilità a causa di attività illecite, quando invece un pubblico dipendente non subisce per le stesse attività illecite sanzioni di carattere disciplinare. Forza Italia, mantenendo alcune riserve su norme che prevedono automatismi eccessivi tra giudicato penale o attività connesse a procedimenti penali e sanzioni disciplinari, attende l'esito dell'esame del testo per determinare il proprio atteggiamento di voto.

### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

CORTELLONI (UDEUR). Ritenendo doveroso assicurare ai cittadini che i pubblici dipendenti che abbiano commesso reati a danno della cosa

pubblica vengano estromessi dagli apparati amministrativi, i senatori dell'UDEUR preannunciano il loro voto favorevole al provvedimento, pur auspicando delle modifiche al fine di non assimilare il patteggiamento alle altre forme di procedimento e di riconoscere alla pubblica amministrazione di appartenenza la proprietà dei beni confiscati al soggetto condannato.

PASQUALI (AN). Il rapporto che il provvedimento in esame mira ad istituire tra gli effetti del giudicato penale o anche della pendenza di un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione e le conseguenze di carattere disciplinare ed amministrativo deve essere equilibrato e non improntato ad un sistema di automatismi estremi, come quelli ravvisabili in tema di pena concordata tra le parti. Appare tuttavia necessario tutelare l'immagine della pubblica amministrazione ed il calo di credibilità dell'assetto normativo derivante dalla permanenza nella funzione di persone che abbiano riportato condanne, bilanciando le insopprimibili garanzie di difesa dei pubblici dipendenti con il rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Alla luce di tali considerazioni e non condividendo tutte le scelte sin qui operate, Alleanza Nazionale valuterà il proprio atteggiamento di voto all'esito dell'esame dell'articolato. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

DIANA Lino (PPI). I senatori Popolari voteranno a favore del provvedimento, apprezzando in particolare la riduzione, sin quasi all'annullamento, dei margini di discrezionalità del procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti colpiti da rinvio a giudizio per i reati previsti dagli articoli 314 e seguenti del codice penale, da provvedimento di condanna non definitiva per gli stessi fatti oppure da provvedimento di condanna definitiva anche per fatti diversi. L'approvazione del testo in esame consentirà di ridurre il contenzioso da anni aperto circa la misura della sospensione discrezionale da parte della pubblica amministrazione. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PELLEGRINO, *relatore*. L'intervento novellatore del legislatore interviene su una materia complessa e tiene conto degli inconvenienti determinatesi in sede di applicazione della disciplina vigente. Se alla condanna non definitiva si ricollega automaticamente la sospensione del servizio, a fronte del rinvio a giudizio si sceglie di restringere la discrezionalità dell'amministrazione, che ha dato luogo ad un ampio contenzioso, attraverso l'adozione di misure meno incisive per il dipendente ma idonee a salvaguardare l'amministrazione da conseguenze negative. Per quanto riguarda il rapporto tra sentenza definitiva di condanna e procedimento disciplinare, ritiene necessaria un'equiparazione ai fini disciplinari tra le sentenze emesse a seguito di dibattimento e quelle derivanti da patteggiamento.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Le disposizioni in oggetto mirano a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione operando a favore dei cittadini. Condivide la necessità di adeguamento delle sentenze di applicazione della pena a richiesta del cittadino a quelle di condanna emesse a seguito di dibattimento, adeguandosi ai principi giurisprudenziali. Sottolinea infine che il disegno di legge ha fatto riferimento ai reati più gravi e che si prevede una graduazione delle misure adottate.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

SENESE (*DS*). L'emendamento 1.1 è volto a sopprimere il riferimento alle sentenze di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento in quanto ciò introduce una disparità con i giudizi abbreviati, scoraggiandone il ricorso. L'emendamento 1.0.1 è volto ad introdurre un riferimento all'articolo 653 del codice di procedura penale.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

CALLEGARO (*CCD*). Si dichiara contrario all'emendamento 1.1 in quanto non è ancora oggetto di dibattito l'equiparazione della sentenza di condanna con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti.

PASTORE (*FI*). Non è possibile discutere una questione di tale rilevanza come quella contenuta nell'emendamento 1.1 in un'Aula deserta.

GASPERINI (*LFNP*). Voterà a favore dell'emendamento 1.1 con cui si afferma che il giudizio del magistrato in seguito a patteggiamento vale nei confronti del procedimento disciplinare.

RUSSO (*DS*). Gli interventi dei colleghi non sono pertinenti in quanto nell'emendamento 1.1 non ci si riferisce al patteggiamento ma alla sentenza di assoluzione a seguito di dibattimento o di rito abbreviato.

PELLEGRINO, *relatore*. Data la complessità della questione, chiede un rinvio alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Per lo svolgimento di interrogazioni**

MILIO (*Misto-LP*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01793.

BATTAFARANO (*DS*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-02966.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato.

**Sulle recenti polemiche riguardanti il presidente della Società Stretto di Messina**

GERMANÀ (*FI*). Nel sottolineare che la progettazione della ponte sullo stretto è stata affidata alla Società Stretto di Messina con legge dello Stato, ritiene non giustificato l'attacco al presidente di quella società perpetrato dai Verdi nel corso di una recente trasmissione televisiva certamente tendenziosa.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 1° febbraio. (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 20,04.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Bucciarelli, Camerini, Carella, Carpi, Cioni, De Martino Francesco, Di Orio, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Scivoletto, Senese, Taviani e Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dell'Unione europea; Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Iuliano e Murineddu, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

### Comunicazioni del Presidente sulla procedura relativa alla richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Do all'Assemblea comunicazione in ordine alla procedura – promossa il 13 novembre 2000 dal senatore Gubert, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e annunciata nella seduta pomeridiana del 16 novembre 2000 – per la richiesta di *referendum*, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e

di Bolzano» (approvato dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione – a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti – nella seduta del 5 ottobre 2000 e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione – a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti – nella seduta del 25 ottobre 2000, come comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 254 del 30 ottobre 2000 e n. 263 dell'11 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352).

In relazione alla suddetta procedura, comunico che, al 30 gennaio 2001, trascorsi i tre mesi previsti dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, sono state apposte 31 firme di onorevoli senatori.

Pertanto, non è stato raggiunto il *quorum* di un quinto dei componenti del Senato – corrispondente a 65 firme – necessario per il deposito della richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4941.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 1.202.

#### **Verifica del numero legale**

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,57).*

## **Presidenza del presidente MANCINO**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.203, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.203, 1.205 e 1.209 e li ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all'emendamento 1.204, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 1.206, 1.207 e 1.208 sono decaduti.

Ricordo che l'emendamento 1.209 è stato ritirato.

Ricordo che l'emendamento 1.210 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.211 (Testo corretto), su cui vi è parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, innanzitutto vorrei sapere se il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione riguarda l'intero emendamento o solo alcune parti di esso.

PRESIDENTE. Il parere contrario riguarda solo i commi 7 e 8.

D'ALÌ. Allora, se possibile, chiedo che l'emendamento venga posto in votazione per parti separate.

Con tale emendamento ribadiamo che la soluzione al problema della rinegoziazione dei mutui, i cui tassi oggi sembrerebbero essere al di sopra del tasso-soglia e, quindi, contrari alla legge n. 108 del 1996, andava e va ricercata, a nostro avviso, sulla base di un confronto preciso e serrato sul mercato, confronto che il Governo e il Parlamento dovrebbero incentivare ed incoraggiare, evitando di decidere in termini imperativi così come stanno per fare. La conseguenza di questo è che tutte le parti attrici di tali accadimenti subiranno sicuramente una limitazione se non un forte pregiudizio.

Prego pertanto la Presidenza di procedere alla votazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'emendamento, separatamente dalla votazione dei commi 7 e 8, sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Inoltre, vorrei precisare che al comma 9 le parole «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti»; infatti, il testo così come riportato non avrebbe senso. È evidente che c'è stato un errore da parte degli uffici del Gruppo che ha formulato l'emendamento.



Ovviamente, ribadisco la richiesta di votare separatamente sui commi 7 e 8, richiesta che, stante il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione su tali parti, sarà appoggiata dal prescritto numero di senatori.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, naturalmente non ho obiezioni da avanzare sull'ipotesi di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.211. Tuttavia, vorrei che i colleghi senatori apprezzassero il fatto che, se si estrapolano i commi 7 e 8, come testé proposto dal senatore D'Alì, si vota un testo che, sul versante dell'affermazione dei diritti delle famiglie e delle imprese mutuarie, non prevede alcun intervento.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, con la mia proposta volevo agevolare i lavori dell'Assemblea. Ora l'intervento del senatore Morando mi induce a procedere regolarmente, chiedendo la votazione complessiva della proposta di modifica di cui sono primo firmatario.

Pertanto, rinuncio alla richiesta di votazione per parti separate e chiedo che l'emendamento venga posto in votazione complessivamente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori chiedono la votazione dell'emendamento 1.211 (Testo corretto 2), invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.211 (Testo corretto 2), presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B)

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.212, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100/1.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto contrario sull'emendamento 1.100/1, ma approfitto di questa circostanza per fare una notazione e far presente all'Aula che non è stato dato alcun contributo o sostegno almeno al tentativo che l'opposizione ha fatto per agevolare la rinegoziazione dei mutui. Poteva essere anche una strada complementare a quella scelta dalla maggioranza; invece vi è stata una chiusura netta e quindi questa strada difficilmente sarà percorribile.

Credo che questo sia un dato politico che è opportuno sottolineare. Penso che molti colleghi si siano fatti carico – probabilmente nella loro mente, poiché non si sono espressi – di tale questione, ma, pur di non dare una soddisfazione all'opposizione, accettando la strada scelta da quest'ultima, hanno preferito una chiusura completa nei nostri confronti.

Penso che questo dato vada sottolineato – ripeto – e per questo motivo ho deciso di intervenire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100/1, presentato dal senatore De Luca Michele.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.100/2, presentato dal senatore De Luca Michele.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.100/3, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 1.100/4 e 1.100/5 sono decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 1.100/6, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 1.100/7 è decaduto. Metto ai voti l'emendamento 1.100/8, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 1.100/9 è decaduto. Metto ai voti l'emendamento 1.100/10, presentato dal senatore Rossi, identico all'emendamento 1.100/11, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 1.100/12, 1.100/13 e 1.100/14 sono decaduti.

Passiamo all'emendamento 1.100/14<sup>a</sup>, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

CÒ. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cò, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

L'emendamento 1.100/14<sup>a</sup> pertanto è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.100/14b, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

CÒ. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cò, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

L'emendamento 1.100/14b pertanto è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.100/15, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

CÒ. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cò, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

L'emendamento 1.100/15 pertanto è improcedibile.

Ricordo che l'emendamento 1.100/16 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.100/17, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a questo emendamento e al successivo, l'1.100/18, e li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100/19, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 1.100/20 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 1.100/21, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100( Testo 2).

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento delle Commissioni riunite poiché a nostro avviso questa proposta non risolve affatto il problema alla radice, ma ingabbia il mercato in una soluzione determinata dal Parlamento; arreca, come dicevo poc'anzi, uno scopenso a tutti i protagonisti della vicenda, al sistema bancario e ai mercati finanziari; provoca un indebolimento della credibilità finanziaria del nostro Paese nel panorama internazionale; disincentiva gli intermediari finanziari a gestire i propri capitali in Italia; comporta una penalizzazione per tutti coloro che sono stati indicati come parte debole della vicenda, che avrebbero potuto usufruire delle nostre proposte di incentivazione alla rinegoziazione per ottenere condizioni migliori di quelle che il Parlamento presume oggi di poter indicare come soluzioni da adottare.

Si tratta di un atto dirigista, arrogante e presuntuoso, che riscopre il DNA caratteristico della maggioranza di Governo che ormai da sette anni gestisce – ahimé – il nostro Paese; il DNA di coloro, che attraverso le

leggi, vogliono condizionare l'economia e determinare i processi della libera contrattazione nel nostro Paese.

È un precedente grave, che potrebbe essere esteso ad altri settori; se si segue questa onda non sappiamo dove andremo a finire. Mi chiedo, per esempio, cosa faremo fra qualche settimana se i programmi di abbassamento internazionale dei tassi, preannunciati in America, dovessero realizzarsi veramente. Si adotterà, forse, un altro decreto-legge per abbassare nuovamente i tassi di sostituzione o per stabilirne di nuovi, con riferimento non solo ai mutui a tasso fisso ma anche alle altre forme di convenzioni contrattuali in atto nei mercati finanziari? Cosa faremo se dovesse calare ulteriormente la Borsa? Su richiesta di un'associazione di risparmiatori interverremo forse per chiedere allo Stato, che ha privatizzato l'ENEL a 4,34 euro e che al momento ne valgono 3,90, un parziale rimborso a chi ha sottoscritto le azioni?

È veramente incomprensibile il modo di agire di questa maggioranza e di questo Governo! È difatti incomprensibile che si rifiuti la possibilità di esaminare un diverso intervento in termini di incentivi, per avviare a soluzione negoziale degli accadimenti che oggi risultano disallineati rispetto a quello che è l'ordinario andamento del mercato finanziario. Ripeto, è incomprensibile che questo Parlamento si rifiuti di entrare nel merito delle questioni, come invece dovrebbe fare!

Assistiamo invece a quella che definirei un'accademia demagogica e allo spettacolo di un ricorso continuo al ribasso, dove ognuno cerca di essere più bravo dell'altro, non comprendendo che in tal modo si arreca un danno fondamentale a tutta la società e la comunità nazionale.

Per questo motivo voteremo contro l'emendamento in esame e chiediamo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941**

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.100 (Testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 1.213 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.214, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 1.101/1, 1.101/3, 1.101/4 e 1.101/5 sono decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 1.101/2, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se confermano il loro parere contrario sull'emendamento 1.101/6.

GUERZONI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101/6, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101/7.

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.215 e 1.216 sono preclusi.

Chiedo al senatore Albertini, il quale ha già accettato di ritirare il primo periodo dell'emendamento 1.217, se accoglie l'invito a ritirare anche la seconda parte.

ALBERTINI. Signor Presidente, se ho presentato questo emendamento, ovviamente ritenevo importante che fosse fatto un intervento in una determinata direzione. Tuttavia, dal momento che considero altamente positivo il provvedimento nel suo complesso, accetto l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 1.217.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.218, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.219, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 (Testo 2), l'emendamento 1.220 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1.221, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.222 e 1.223.

Chiedo al senatore Ripamonti se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.224.

RIPAMONTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.224, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.225, identico all'emendamento 1.226, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.225, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 1.226, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.227, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.101.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento concerne, come ho già detto in sede di illustrazione, quella che noi definiamo usura di Stato (tema da noi trattato anche ai tempi della discussione della legge sull'usura).

Mi fa piacere che sia presente in Aula il Ministro delle finanze, il quale potrà comprendere, attraverso questa mia brevissima dichiarazione di voto, che egli per primo in questa nostra Nazione corre il pericolo di essere incriminato per il reato di usura.

Infatti, se è vero che la Cassazione riconosce la natura usuraria ad alcuni tassi prestabiliti, antecedenti alla data di entrata in vigore della legge o anche durante la vigenza di quest'ultima, prima però che intervenisse una diminuzione di carattere eccezionale dei tassi di interesse e se è vero che il tasso soglia di usura deve essere riferito a tutte le contrattazioni negoziali e non solamente ai mercati regolamentati – perché il reato penale non può essere limitato solamente ad alcuni soggetti ma è sicuramente un reato che deve interessare la generalità dei cittadini –, allora è anche vero che i primi ad essere imputabili di reato di usura sono sicuramente il Ministro delle finanze o, ad esempio, il presidente dell'INPS, i presidenti e i consigli di amministrazione di numerose società fornitrici di servizi di pubblica utilità, i quali impongono ai cittadini interessi eleva-



tissimi per le more nei pagamenti delle pretese contrattuali o anche derivanti dalla legge.

Questa richiesta di interessi elevatissimi rappresenta assai spesso la causa per cui numerosi cittadini sono costretti a rivolgersi al mondo dell'abusivismo, cioè al mondo dell'usura, in modo da far fronte ad impegni che sarebbero certamente molto più gravosi se ottemperati dopo la scadenza, con gli interessi stabiliti dallo Stato, da enti pubblici o da società che forniscono servizi di pubblica utilità.

Su questo emendamento richiamo l'attenzione dei colleghi, visto che il Ministro non me ne ha prestata (pazienza, chiedo attenzione nel suo interesse) e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.101, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.102.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, sono molto meravigliato del fatto che il Governo ed il relatore abbiano espresso un parere contrario ad un emen-

damento che recita: «Le condizioni di risoluzione massima e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello della trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità».

Governo e maggioranza allora vogliono che non siano enunciate dalle banche in forma chiara e trasparente le condizioni di risoluzione, cioè di estinzione anticipata dei mutui; vogliono navigare nel grigiore di una indicazione sommaria e non definita forse per poi potersi permettere questo tipo di interventi dirigisti e autoritari attraverso il Parlamento.

Il cartello della trasparenza che le banche sono obbligate ad esporre per la clientela attualmente non indica le condizioni dell'estinzione anticipata, quindi di risoluzione del contratto di mutuo, laddove è sicuramente opportuno che lo faccia proprio per quello che si è verificato. Infatti una delle incomprensioni più frequenti che si verifica tra banche e clienti è quella concernente le condizioni dell'estinzione anticipata, molto spesso indicate nel contratto con clausole non tanto scarsamente leggibili quanto raramente lette dal contraente poiché considerate di uso generale, e che proprio per tale motivo vanno evidenziate nel cartello della trasparenza.

È difficile per me capire come mai il relatore e il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario su questa norma di trasparenza contrattuale, forse è perché tale proposta reca la mia firma. Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento la cui votazione chiedo sia effettuata mediante procedimento elettronico.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.102, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

**Il Senato non approva.***(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941**

PRESIDENTE. L'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge è così esaurito.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti al titolo del disegno di legge, che si danno per illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Tit. 1, Tit. 2 e Tit. 3.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento Tit. 1 si intende decaduto.

Metto pertanto ai voti l'emendamento Tit. 2, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento Tit. 3, presentato dal senatore Rossi.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, a nome dell'intero schieramento della Casa delle Libertà dichiaro il voto contrario sul provvedimento al nostro esame poiché non solo alcuna delle richieste da noi avanzate è stata approvata, ma esse non sono state neppure adeguatamente discusse e confutate nei suoi presupposti.

Non sono stati certamente accolti i tentativi di Alleanza Nazionale di andare verso un'ancor più bassa definizione del tasso di sostituzione che, accompagnata dalle nostre sollecitazioni a ricondurre questa vicenda alle regole del libero mercato, avrebbe potuto porre in essere un disegno di legge forse più organico e maggiormente accettabile non solo dalla molteplicità delle parti interessate, ma soprattutto dai mercati, nonché rispondente a quelli che sono gli equilibri che ogni società deve mantenere.

Il nostro voto sarà contrario principalmente perché si è rifiutato – ripeto – il dialogo sul terreno delle possibilità alternative; si è rifiutato il dialogo su un terreno che, attraverso l'individuazione di un meccanismo di negoziazione tra le parti interessate alla vicenda, potesse ricondurre la questione nei termini della libertà negoziale.

Credo che nella soluzione adottata dalla maggioranza, che sta per essere votata da quest'Aula del Parlamento, nessuno si riconoscerà: non si riconosceranno sicuramente i consumatori, non si riconosceranno le banche, non si riconoscerà il mercato e soprattutto non si riconoscerà la giurisprudenza, la quale si sentirà sicuramente obbligata a ritornare sull'argomento e non sappiamo attraverso quali strade pericolose.

Certamente è stato censurabile – a mio giudizio – l'atteggiamento di tutti gli attori interessati a questa vicenda. Censurabile è il fatto che la

Banca d'Italia e l'Associazione bancaria – per una singolare tipologia contrattuale, che è quella dei mutui a tasso fisso e che quindi non rappresenta la generalità delle contrattazioni finanziarie esistenti sul mercato – non abbiano cercato di spiegare ad un Parlamento condizionato da movimenti demagogici qual era la realtà, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista «politico», dell'accadimento che si stava per prendere in considerazione.

Non ci sono stati forniti neanche i dati completi. Sia la maggioranza che l'opposizione hanno dovuto lavorare al buio, nel senso che le conseguenze effettive dell'applicazione di questo tasso di sostituzione non ci sono ancora chiare. Non so se gli autorevoli esponenti della maggioranza abbiano il quadro preciso delle conseguenze dell'approvazione di tale provvedimento. Fino a questo momento ho sentito dare indicazioni sempre abbastanza vaghe o quanto meno non precise.

In questa incertezza complessiva dei dati si è dovuta operare da parte della maggioranza una scelta che forse può essere giustificabile solamente per questa premessa, ma che è sicuramente censurabile per le conseguenze – come ho già detto all'inizio – che avrà sulla credibilità dei nostri mercati e per la costrizione degli attori destinatari di questo provvedimento ad attenersi ad una disposizione di legge.

Sarà impedito a banche e consumatori di rinegoziare le loro posizioni attraverso un libero incontro che forse – ripeto – se adeguatamente sostenuto e incentivato avrebbe potuto portare ad un ulteriore miglioramento delle condizioni per i consumatori.

Ciascuno ha cercato di indicare la propria strada per la soluzione del problema. Noi censuriamo il fatto che nel complesso la maggioranza si sia arroccata su posizioni anche differenziate al suo interno, in termini di tasso e non di incentivo. Mai si era verificato che il Parlamento intervenisse ad operare differenziazioni tra categorie sociali mediante la determinazione di regole contrattuali. Il Parlamento ha sempre differenziato, e giustamente, tra categorie sociali in termini di maggiori sgravi fiscali, di maggiori incentivi o di eliminazione di costi dovuti alla struttura pubblica, così come noi avevamo proposto.

Neanche ai tempi delle più accese contrattazioni sindacali, neanche ai tempi dell'equo canone, il Parlamento si era mai sognato di intervenire determinando alla lira quella che doveva essere la soluzione tra due parti sociali in contrapposizione tra loro.

Ribadisco che ciò costituisce un gravissimo precedente. Ho già dichiarato poco fa di essere molto perplesso. Se il mercato internazionale continuerà a registrare una discesa dei tassi, così come è stato annunciato nelle ultime ventiquattr'ore dalla FED, cosa faremo? Interverremo con un altro provvedimento di legge?

Se il mercato azionario dovesse avere risvolti negativi, a seguito dei quali i titoli quotati dovessero registrare un improvviso calo (mi riferisco soprattutto ai titoli acquistati a seguito delle privatizzazioni effettuate nel settore pubblico), cosa faremo? Approveremo un provvedimento per risar-

cire i risparmiatori della perdita parzialmente o interamente subita sui mercati azionari?

Una riflessione su questi punti è assolutamente necessaria; forse la effettueremo con più calma nei prossimi mesi, con un Parlamento diverso e, soprattutto, con un Governo diverso e con la possibilità di affrontare serenamente queste tematiche che sono comunque, in ogni caso, risolte in questo momento con fortissimo pregiudizio per la credibilità finanziaria dei mercati del nostro Paese.

Per questo e per tutta una serie di considerazioni complessive, che vanno dalla richiesta – ripeto – di Alleanza Nazionale e della Lega di un'interpretazione maggiormente rigorosa della legge e della sentenza della Corte di cassazione sino a giungere alle nostre posizioni assai più orientate sul mercato, tutti noi componenti la Casa delle libertà esprimiamo un convinto voto contrario a questo provvedimento, che non soddisfa nessuno e che, in quanto tale, finirà con il creare ulteriore confusione, ulteriori equivoci, incomprensioni e contenzioso, soprattutto – ripeto – nella parte che non risolve, a giudizio di molti costituzionalisti, il pregresso che poteva essere risolto solamente attraverso la libera negoziazione delle parti. Tutta la fascia pregressa che va dal 1997 al 2000 rimane infatti appesa ad una norma interpretativa alla quale autorevoli costituzionalisti – alcuni dei quali anche presenti in quest'Aula del Parlamento – hanno posto un enorme punto interrogativo.

Solamente attraverso la libera negoziazione si sarebbe potuto risolvere il problema del pregresso in un'intesa transattiva tra banche e consumatori; non si è voluta incentivare tale soluzione, portandola veramente all'attenzione dei mercati.

Pertanto, ribadisco il nostro voto contrario, così come chiedo che, prima di porre ai voti il provvedimento, si proceda alla verifica del numero legale. Naturalmente ho espresso il voto contrario a nome di tutti i componenti la Casa delle libertà e cioè Alleanza Nazionale, il CCD e la Lega, dai quali ho avuto mandato ad esprimere in questo mio intervento il complesso dei motivi per i quali tutti voteranno contro.

Nel ringraziare, rinnovo la richiesta di procedere alla verifica del numero legale prima di sottoporre a votazione il provvedimento in discussione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP*).

PRESIDENTE. In base al dispositivo elettronico, che abbiamo oggi introdotto per verificare la durata degli interventi, il senatore D'Alì ha parlato per un tempo inferiore ai dieci minuti che gli erano stati concessi.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, mi limito solo a ribadire che è già intervenuto per l'intera Casa delle libertà e quindi anche per il Centro Cristiano Democratico il senatore D'Alì. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, chiedo di poter depositare il testo della dichiarazione di voto favorevole dell'UDEUR. (*Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

GIARETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA. Signor Presidente, il Partito Popolare Italiano dichiara il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame alla luce delle modifiche introdotte a seguito dell'esame parlamentare. Non avremmo potuto, infatti, votare il decreto-legge nel testo originariamente proposto dal Governo, che era, a nostro giudizio, troppo timido rispetto ai problemi posti.

Votiamo convinti che la soluzione individuata significhi un miglioramento sensibile e significativo delle condizioni delle migliaia di cittadini interessati da questo problema.

La sostanza è che un cittadino pagherà le rate residue, nella maggior parte dei casi, ad un tasso dell'8 per cento per mutui originari di 150 milioni, che erano, per il periodo in cui sono stati contratti, di un certo rilievo: questa è la sostanza!

Nel corso del dibattito parlamentare non ho ascoltato proposte significative alternative ad un intervento di questa natura. La Casa delle libertà si trova unita nell'esprimere un giudizio negativo su questo decreto, ma non ha indicato alcuna proposta in grado di raggiungere una maggioranza in Aula e neppure la maggioranza dei voti dei parlamentari della Casa delle libertà, o perché si trattava di una proposta troppo squilibrata nel caricare sul sistema bancario un onere che pur alleviando la situazione degli attuali mutuatari avrebbe gravemente compromesso le condizioni praticate ai futuri mutuatari, o perché – come nel caso della soluzione di Forza Italia – si trattava di una proposta che caricava esclusivamente sulla collettività gli errori e la mancanza di previdenza del sistema bancario. Dunque, quella che ci accingiamo ad approvare è una soluzione equilibrata.

Termino dicendo che l'intervento di natura legislativa si richiede non per impedire al mercato di funzionare; questo infatti non è un intervento dirigistico, ma è un intervento che si è richiesto perché il mercato non ha funzionato, e ciò indica la necessità di un lavoro robusto per il prossimo Parlamento in questa materia.

Nonostante i passi compiuti negli ultimi anni, il sistema bancario è troppo arretrato, non è in grado di seguire un sistema economico, un si-

stema di relazioni cittadino-mondo delle banche che richiede regole più trasparenti.

Vi è molto da fare credo anche per la Banca d'Italia; ritengo infatti che in questa materia sia mancata anche un'adeguata funzione di stimolo e di controllo.

Questo sentivo il bisogno di segnalare al Senato; comunque il nostro voto resta convintamente favorevole. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDEUR. Congratulazioni*).

VIVIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI. Signor Presidente, all'inizio di questo breve intervento, desidero esprimere, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, la convinta e motivata adesione al decreto-legge in discussione, così come risulta con le modifiche apportate dagli emendamenti appena approvati.

Già i relatori Guerzoni e Pinto e, successivamente, i colleghi Morando, Bonavita e Pasquini hanno ampiamente illustrato le cause, le motivazioni giuridiche, economiche, di giustizia ed equità sociale che hanno reso indispensabile questo provvedimento. Intervenire è stata una scelta di necessità che, al di là di qualche distinguo, nessuno in quest'Aula ha negato.

Per cultura e per convinzione avremmo preferito che fosse stata la libera pattuizione tra le parti, strumento ben più flessibile ed adeguato, anziché la legge a rinegoziare i tassi per superare queste distorsioni; ma se ciò non si è verificato a tempo debito e se sono state le stesse parti interessate che hanno richiesto quest'intervento risulta del tutto incongruente e inefficace riproporlo oggi. Per questo ritengo un puro *flatus vocis* gli addebiti che alcuni rappresentanti dell'opposizione ci hanno rivolto.

In fondo, la critica essenziale che ci è stata rivolta sta nell'aver fissato per legge un tasso di sostituzione e nell'averlo modulato selettivamente in relazione ai diversi soggetti mutuatari, alle loro finalità e forza contrattuale sul mercato. Ho già detto che non si tratta di una soluzione in linea di principio ideale, ma dovevamo affrontare, per dovere di Governo, una situazione eccezionale rispetto alla quale la chiarezza e la certezza dei rapporti che si determinano rappresenta la condizione essenziale per trovare un punto di sintesi non precario.

Certo, questa situazione mette in evidenza – come molti hanno sottolineato nel dibattito – che il nostro sistema creditizio non ha ancora raggiunto quei livelli di efficienza, di competitività e di trasparenza tali da renderlo idoneo a reggere la sempre più agguerrita competizione internazionale.

Se rispetto alla situazione di «foresta pietrificata», di cui parlava Giuliano Amato oltre dieci anni fa quando proponeva la legge di riforma dell'intero sistema bancario, non poca strada è stata percorsa, complessivamente la situazione presenta ancora diversi problemi. Ha quindi ragione

il senatore Morando nel richiedere un più forte ruolo di vigilanza e di tutela della concorrenza e del mercato nel settore.

In tale realtà, signor Presidente, dovevamo trovare un difficile punto di sintesi, muovendoci lungo un percorso molto stretto ed accidentato tra i diversi legittimi interessi e i pronunciamenti della magistratura.

Con il comma 1 si è inserita una norma interpretativa della legge n. 108 del 1996 che risolve per il futuro il problema, sia sotto il profilo penale che sotto quello civile. Sappiamo che permangono alcuni aspetti problematici, ai quali sono sensibili anche i colleghi della maggioranza, circa il rapporto tra questo comma del provvedimento e i pronunciamenti della magistratura.

Da parte nostra rimaniamo comunque convinti del fatto che la soluzione definita rappresenta un positivo ed equilibrato livello di tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, in particolare dei mutuatari.

Voglio anche sottolineare che in questa difficile ricerca di una soluzione non ci ha aiutato l'opposizione che, dopo aver fatto presagire atteggiamenti più disponibili a soluzioni *bipartisan*, si è presentata in quest'Aula con uno spettro di posizioni a 360 gradi, difficile da interpretare prima che da apprezzare politicamente.

Già il senatore Morando ha dimostrato con dovizia di dati e di argomentazioni la totale inconciliabilità delle posizioni risultanti dagli emendamenti presentati dai diversi Gruppi della Casa delle libertà. Io voglio solo constatare come tale inconciliabilità delle posizioni abbia trovato puntuale rispondenza negli interventi che abbiamo ascoltato in quest'Aula.

Tra le posizioni di segno vagamente populista del senatore Pedrizzi e le mere posizioni ideologiche del senatore Vegas, tra l'esaltazione del mercato a spese dello Stato da parte del senatore D'Alì e la richiesta di un diverso intervento legislativo del senatore Rossi e la presentazione, pur equilibrata e riflessiva, del senatore Mantica delle insostenibili proposte emendative di Alleanza Nazionale, sono apparse diversità e distanze ben maggiori, ad esempio, di quelle che esistono tra l'onorevole Bossi e un immigrato clandestino. Parafrasando Seneca, potremmo concludere: tante posizioni, nessuna posizione.

Tuttavia, ho scorto anche una novità in quanto ci hanno detto, o meglio non ci hanno detto i rappresentanti dell'opposizione in questo dibattito, novità che voglio sottolineare. Forse per la prima volta non siamo stati accusati di avere fatto in questa occasione propaganda elettorale e se considero ciò alla luce della rigorosa ed ineffabile continuità con cui in questi ultimi mesi siamo stati oggetto di tale accusa, qualunque posizione sostenessimo o qualunque cosa facessimo, da parte di chi possiede una indubbia professionalità in tale campo, devo concludere che si tratta di una novità positiva, segno evidente che questo decreto ha già conseguito un buon risultato nella direzione di un confronto politico meno grossolano e più pacato, come auspicato dallo stesso presidente Ciampi.

Concludo affermando che questo compromesso assunto responsabilmente di fronte ad una situazione che si presentava sempre più inestricabile rappresenta – e di questo siamo profondamente convinti – una mani-



festazione efficace di quella cultura e politica di governo che rifugge dal proporre formulette e soluzioni semplicistiche a problemi complessi, che non fugge di fronte alle responsabilità che le competono per la ricerca di soluzioni che, contemperando i diversi interessi in gioco, privilegino l'interesse del Paese.

Anche in questa occasione, signor Presidente, abbiamo dimostrato con i fatti che la cultura di governo ci appartiene, che appartiene all'intera maggioranza. Essa è un patrimonio che intendiamo continuare a mettere a disposizione del Paese e con la quale, convalidata dai risultati conseguiti, intendiamo presentarci a chiedere il consenso degli italiani nell'imminente campagna elettorale.

Con queste motivazioni e nella profonda e determinata convinzione di aver realizzato un provvedimento nell'interesse legittimo delle parti in causa e di quello più generale del nostro Paese, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR. Congratulazioni*).

RIPAMONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Verdi-L'Ulivo. Naturalmente, si tratta di un giudizio sul merito del provvedimento e non di una valutazione negativa sul lavoro che abbiamo svolto in queste settimane con tutti i rappresentanti della maggioranza che si sono impegnati su questo provvedimento e che ringrazio. Desidero ringraziare in questa occasione anche il sottosegretario Morgando per il contributo che ha dato alla risoluzione di molti problemi.

La fissazione del tasso di sostituzione all'8 per cento è anche il risultato del confronto franco, trasparente e leale che abbiamo avuto nell'ambito della maggioranza. Credo che sia anche il risultato della nostra posizione più rigorosa, a sostegno delle istanze dei consumatori.

In queste ore, signor Presidente, ci siamo chiesti se la soluzione che è stata trovata sia veramente equilibrata. A nostro giudizio, siamo di fronte ad una soluzione che scontenta sia il sistema bancario sia i consumatori. Il sistema bancario, in queste settimane, ha esercitato una pressione fortissima sul Parlamento e tuttavia il suo giudizio finale è che si tratta di un provvedimento di carattere centralista e burocratico, che non va nella direzione di un mercato più libero e aperto. Ma sappiamo che queste sono solo parole, perché il sistema bancario ha appoggiato gli emendamenti che prevedevano sgravi fiscali a carico della collettività. Nello stesso tempo, questo provvedimento scontenta anche i consumatori, perché costoro ritengono che i diritti soggettivi possano essere calpestati.

C'è un problema politico rilevante, perché nel passaggio tra il dibattito in Commissione e quello in Aula si è posta la necessità di trovare una soluzione che potesse far rientrare la posizione del nostro Gruppo. La soluzione era stata individuata nella necessità di prevedere la possibilità di

un'estinzione anticipata dei mutui contratti. Questo problema politico non lo abbiamo sollevato noi, ma è stato posto sulla stampa come possibilità di far rientrare la posizione dei Verdi. Allora, se questo è un problema politico, ci chiediamo perché siamo stati invitati a ritirare l'emendamento che poneva questo problema politico o – peggio ancora – tale problema è stato considerato irrilevante. Ripeto, è una questione che è stata posta sulla stampa e presentata come possibilità per recuperare il voto del nostro Gruppo.

È stato compiuto un passo indietro sulla questione della fissazione del tasso di sostituzione per quanto riguarda l'ultima rata del 2000. Ciò avrebbe comportato un costo di 900 miliardi, che doveva essere affrontato da tutte le banche e diluito per i prossimi cinque anni. Quindi, sul piano del carico fiscale questo onere poteva benissimo essere sopportato dal sistema bancario. Tuttavia, su tale questione è stato fatto un passo indietro, perché la maggioranza inizialmente aveva anche elaborato una soluzione su questo aspetto.

Ci è stato chiesto che cosa farà il Gruppo dei Verdi alla Camera; non lo so, ma siamo abituati a mantenere lo stesso orientamento di voto, a meno che nel passaggio dall'uno all'altro ramo del Parlamento intervengano modifiche sostanziali.

Voglio rispondere con amicizia ma anche con franchezza al senatore Morando il quale ha dichiarato che alla Camera i Verdi voteranno, infine, a favore. Certamente il senatore Morando ricopre diversi incarichi ed ha responsabilità importanti, ma non ci risulta che sia stato eletto presidente dei Verdi al Parlamento italiano.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, sono già intervenuto a titolo personale in discussione generale; in questa fase intervengo, a nome degli Autonomisti per l'Europa, per confermare il nostro giudizio fortemente negativo e per annunciare un voto contrario alla conversione del decreto-legge al nostro esame.

Colgo l'occasione per sottolineare che il voto contrario al decreto-legge è anche un voto in difesa del tasso fisso, cioè della chiarezza per i cittadini, della semplicità a tutti comprensibile. La conversione in legge del decreto-legge rappresenta in sostanza la condanna a morte del tasso fisso e il trionfo del tasso variabile. Ciò significa, in altre parole, dichiarare l'invincibilità del sistema bancario. Sappiamo infatti che, con il sistema a tasso variabile, ad essere tutelate, sempre e comunque, saranno le banche.

Vorrei rispondere al senatore Giaretta che ha sollecitato una proposta alternativa. A mio avviso, occorre semplicemente rinunciare al provvedimento; non c'è bisogno di tanta competenza su un punto così chiaro e siamo ancora in tempo per arrestare la conversione del decreto-legge.

Si sta producendo un grave precedente; dal mio modesto punto di vista, un atto di violenza bella e buona ci sta ponendo fuori dal diritto internazionale. Oggi diamo due, domani pretenderemo quattro o cinque; pensiamo alla crisi degli anni Settanta, ricordata dal senatore De Benedetti, quando l'inflazione schizzò al 20 per cento. In un caso del genere occorre ipotizzare l'autorizzazione per il sistema bancario a fare esattamente il contrario, cioè ad aumentare i tassi di interesse.

Complimenti, è la vittoria delle banche! Lo Stato che può tutto attraverso i suoi organi, tra i quali il Parlamento, sembra poter infrangere contratti rigorosamente privati, regolari e supercollaudati, come quelli che sono stati stipulati. Complimenti per la vittoria delle banche! Mi rammarico per la sconfitta del buon senso parlamentare che mi auguro possa essere recuperato alla Camera dei deputati.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, nell'annunciare il voto contrario di Rifondazione comunista alla conversione del decreto-legge, vorrei che l'Assemblea avesse almeno la consapevolezza del fatto che il decreto è stato già impugnato dinanzi alla Consulta per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Vorrei che vi fosse almeno la consapevolezza del fatto che, per la prima volta nella storia repubblicana, si introduce una norma che è interpretativa soltanto in apparenza, essendo in realtà innovativa di una disciplina, rispetto alla quale sono intervenute pronunce importanti e univoche della Corte di Cassazione.

Allora – diciamolo chiaramente – il decreto in esame serve semplicemente a impedire la restituzione ai cittadini italiani, da parte delle banche, dei tassi usurari che i cittadini hanno continuato a pagare dal 1996 ad oggi, data in cui fu introdotto il tasso usurario.

Il principio che viene oggi introdotto al comma 1 è gravissimo: in futuro un tasso che, al momento della stipulazione del contratto, è assolutamente legale, cioè non usurario, potrà diventare usurario, nel corso dei 15 o 20 anni successivi – i mutui sono quindicennali, ventennali e anche di durata superiore – perché i tassi vengono determinati ogni anno dai Ministeri competenti.

Questo elemento è eversivo dell'attuale normativa e al riguardo non smetterò di ricordare che ci sono due articoli che il provvedimento in esame non potrà mai modificare; nello specifico mi riferisco agli articoli 1339 e 1419 del Codice civile.

Pertanto, questo è un decreto-legge che nasce illegale e che già oggi è viziato da incostituzionalità e il nostro voto è contrario anche in considerazione del fatto che molti nostri emendamenti che toccavano questo aspetto non sono stati accolti.

È sintomatico, tra l'altro, che la discussione in questa Aula abbia toccato solo ed esclusivamente la questione degli interessi e della sostituzione del tasso a partire dalle rate del 2001. Nessuno ha affrontato, invece, il problema centrale, ossia il colpo di spugna che viene effettuato a favore delle banche e contro i cittadini italiani che hanno pagato i tassi a partire dal 1996! (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP*).

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Albertini, vorrei ricordare che sulla votazione finale del provvedimento in esame è stata richiesta la verifica del numero legale.

Ha quindi facoltà di parlare il senatore Albertini.

ALBERTINI. Signor Presidente, egregi colleghi, noi comunisti italiani riteniamo che attraverso il provvedimento in esame sia stato ottenuto un risultato largamente positivo. Certamente vi sono alcune lacune – mi riferisco ad esempio all'assenza di una norma che preveda l'estinzione anticipata dei mutui con la riduzione della penale all'1 per cento – tuttavia la sostanza e il cuore di questa norma sono largamente positivi. Basti pensare che fino all'anno 2000 i mutuatari a tasso fisso pagavano interessi dell'ordine del 15-18 per cento; ebbene, attraverso il presente decreto-legge il tasso normale è portato al 9,96 per cento, mentre quello sulla prima casa fino a 150 milioni di mutuo si attesta all'8 per cento.

I tassi sono quindi dimezzati! Non riesco pertanto a capire certi discorsi dell'opposizione rispetto ad una norma che rappresenta un risultato che a mio avviso è andato anche al di là di ogni più rosea aspettativa.

Desidero inoltre esprimere una particolare soddisfazione della mia parte politica che, in sede di approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri, si era astenuta, non approvando la norma in quanto insufficiente. Ebbene, attraverso l'azione che si è dispiegata in Senato, siamo passati dal tasso del 12,21 per cento, previsto dal decreto-legge governativo, al 9,96 (tasso normale), ma soprattutto all'8 per cento per quanto riguarda la prima casa fino a 150 milioni di mutuo.

Sottolineo questo aspetto proprio per evidenziare che le modifiche sostanziali che noi ritenevamo indispensabili in sede di Consiglio dei Ministri si sono realizzate. Qualcuno in quest'Aula ha parlato anche di vittoria delle banche. Ebbene, cari colleghi, faccio presente che le banche non volevano toccare niente della situazione preesistente ed alla fine si sono trincerate, come ultimo livello di retroguardia, sulle posizioni del decreto governativo, ma quest'ultimo – come vi ho appena ricordato – è stato profondamente modificato.

Riassumendo, la Casa delle libertà ha svolto un discorso a mio avviso molto semplice: anziché far pagare le banche, ha sottolineato l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali scaricando così l'onere dalle banche sullo Stato. Questa è la richiesta che la Casa delle libertà ha avanzato!

Alleanza Nazionale ha fatto tutt'altro discorso, però mi stupisce e mi meraviglia – proprio per la stima che nutro nei confronti del collega Mantica – che addirittura nessuno dei suoi componenti abbia preso la parola, sapendo di aver sostenuto posizioni opposte a quelle di Forza Italia.

Quanto al collega Di Pietro, vorrei sottolineare che proprio lui che si è fatto paladino degli interessi dei mutuatari e che ha presentato tanti emendamenti non ha sentito nemmeno il dovere di intervenire a difendere le sue proposte, tanto che i suoi emendamenti sono stati dichiarati decaduti sia in Commissione che in Aula. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS).*

Un'ultima osservazione vorrei rivolgerla ai colleghi Verdi: noi, per un lungo periodo, abbiamo seguito un percorso comune e io, proprio sinceramente, esprimo il mio stupore perché a un certo punto vi è stato questo irrigidimento. Il senatore Ripamonti lo spiegava con il fatto che non è stata mantenuta la riduzione sull'ultima rata dell'anno 2000; però il senatore Ripamonti sa che prima avevamo convenuto insieme un interesse dell'8,46 per cento, ma togliendo quella rata lo abbiamo portato all'8 per cento sulla prima casa. Quindi, vi è stata una compensazione.

Ecco, Signor Presidente, le ragioni per le quali noi, convintamente, votiamo questo decreto-legge che è riuscito a fermare la arrogante pretesa delle banche, a respingerla e a superare di gran lunga le posizioni del governatore ...*(Il microfono del senatore Albertini viene spento per il superamento del tempo a disposizione).* *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS).*

PRESIDENTE. Mi dispiace che sia stato proprio lei la vittima, senatore Albertini.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941**

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intenda autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura».

**È approvato.**

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 27) Sulla applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ad atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti dell'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII Legislatura*

**Approvazione della lettera a), reiezione della lettera b) e preclusione della lettera c) della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 27.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone: a) di stabilire il principio che l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un senatore attenga alle prerogative garantite dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, allo stesso modo dell'intercettazione e dell'utilizzazione delle comunicazioni telefoniche dei parlamentari; b) di stabilire il principio che, a norma dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico relativi al periodo di esercizio del mandato parlamentare non è più necessaria dopo la cessazione del mandato stesso; c) di escludere, pertanto, che in ordine alla vicenda segnalata dall'ex senatore Scalone nella lettera del 3 giugno scorso siano ravvisabili violazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Preioni, se intende intervenire.

PREIONI, *relatore*. Signor Presidente, è stata presentata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una relazione scritta che tutti i senatori possono acquisire e leggere.

Nella sostanza la Giunta propone di acquisire il principio che occorre l'autorizzazione della Camera di appartenenza per l'acquisizione, da parte

della magistratura, dei tabulati delle telefonate cioè degli strumenti attraverso i quali è possibile comprendere quali sono i contatti telefonici tra l'utente e altri utenti.

Nel caso in particolare l'onorevole Scalone, che era senatore nella precedente legislatura, ha segnalato al Senato e alla Giunta che, al termine della legislatura, non essendo stato eletto, la magistratura aveva disposto nei confronti suoi e attraverso la Telecom l'acquisizione di tabulati delle telefonate in uscita e in entrata dal proprio telefono durante la XII legislatura. Il senatore Scalone, allora, chiede che il Senato si pronunci sulla questione dell'acquisibilità dei tabulati.

La Giunta è pervenuta alla conclusione, che propone all'Assemblea, di ritenere che occorre l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati quando il senatore è in carica e che, viceversa, non occorre l'autorizzazione quando si tratta di acquisire tabulati di *ex* senatori anche se riferiti al periodo in cui essi erano in carica.

Pertanto nel caso dell'onorevole Scalone la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ritiene che non occorra una specifica autorizzazione per l'acquisizione dei tabulati.

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso il giudizio espresso dal relatore a nome della Giunta che presiede si sancisce un principio per cui in futuro verrà meno una delle fondamentali prerogative di cui gode il parlamentare a tutela del proprio ruolo e della propria funzione.

È incomprendibile come la Giunta possa essere arrivata a questa determinazione, tenuto conto che un parlamentare è tutelato nell'esercizio della propria attività esclusivamente per il periodo del suo mandato elettorale relativamente alle interrogazioni ed alle relazioni di carattere evidentemente lecito. È la Costituzione comunque a garantire al parlamentare la libertà di non riferire la fonte da cui riceve le informazioni necessarie ad esercitare, attraverso il libero mandato, il proprio esercizio parlamentare.

La relazione della Giunta per l'autorizzazione a procedere pone in essere un elemento molto grave quando mette in dubbio l'esercizio dell'attività di quel parlamentare, tutelato solamente nel corso del suo mandato; terminato lo stesso, infatti, possono essere scoperti tutti i rapporti da questi intrattenuti nel passato (chiaramente di carattere lecito); tutta la sua storia ed il suo ruolo politico.

Una tale valutazione non può trovare ingresso all'interno dell'Assemblea perché costituirebbe un precedente molto grave considerato che chi non sarà più un parlamentare si troverà scoperto per quanto riguarda i rapporti intercorsi con le proprie fonti di informazione, grazie alle quali è stato messo in condizione di esercitare il mandato medesimo. Questo, ri-

peto, è un fatto grave; il Parlamento deve insorgere a favore dell'interesse del parlamentare, affinché la tutela dell'attività svolta durante l'esercizio del mandato parlamentare perduri al termine dello stesso anche se la persona in specie non sia riconfermata o rieletta.

Per questo motivo chiedo che il Parlamento si esprima al fine di non stabilire un precedente negativo che non tutela certamente il ruolo del parlamentare in generale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, la questione posta deve essere distinta in due parti: la prima questione è se l'acquisizione dei tabulati per un parlamentare sia sottoposta alle stesse garanzie che garantiscono l'ambito, la sfera personale del parlamentare, con tutte le norme previste dalla nostra Costituzione in materia di intercettazioni, comunicazioni, controllo sulla corrispondenza, perquisizioni personali.

Credo, a mio avviso ed anche ad avviso della Giunta, che si dà una risposta positiva al tema in specie: le intercettazioni, l'acquisizione dei tabulati sono coperte da questa garanzia e vanno quindi preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Il secondo aspetto è relativo alla cessazione della qualità di parlamentare. Al riguardo devo dissentire dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, perché in base ad esse è come se autorizzassimo a posteriori fatti che erano soggetti invece ad autorizzazione nel momento dello svolgimento del mandato parlamentare. Non vedo quale differenza ci sia tra chiedere l'esibizione del tabulato telefonico, sequestrare la corrispondenza del parlamentare ricevuta durante il suo mandato o utilizzare magari le intercettazioni telefoniche eseguite in spregio delle norme costituzionali sempre nel corso del mandato parlamentare. Da un punto di vista sostanziale diciamo che le ipotesi sono coincidenti.

Per questa ragione invito l'Aula a riflettere su questo aspetto, perché inciderebbe sulla libertà del parlamentare durante il suo mandato. Se il parlamentare sapesse che questo tipo di attività può essere a posteriori soggetto ad un controllo senza la garanzia del passaggio in quest'Aula, certamente si sentirebbe meno libero. Si sentirebbero meno liberi il singolo parlamentare e l'intera categoria dei parlamentari che hanno la necessità di sapere che anche gli altri che gli sono vicini hanno questa assoluta garanzia.

Quindi, su questo punto io personalmente ed il Gruppo di Forza Italia dissentiamo dall'impostazione data dalla Giunta.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



PIREDDA. Signor Presidente, credo che la relazione del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non sia accettabile.

Innanzitutto non è stata data la motivazione per cui viene chiesta dalla magistratura l'acquisizione dei tabulati telefonici. Credo che, sfuggendo la causa, sia difficile esprimersi a favore o contro.

In linea generale, ritengo che debba essere negata l'autorizzazione perché non si capisce se, una volta cessato dal mandato, il parlamentare sia soggetto per ciò che ha espresso in comunicazioni telefoniche ad un sindacato di qualunque genere esso sia. Se dessimo l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati, potremmo essere costretti successivamente a recepire il sindacato delle conversazioni o un giudizio sulle conversazioni telefoniche che il parlamentare ha effettuato.

Mi sembra, quindi, che l'innovazione che viene proposta dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sia assolutamente da evitare, da escludere. Pertanto, dichiaro il voto contrario del Gruppo a cui appartengo.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, noi riteniamo invece che la deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentare sia corretta e che in effetti nel caso al nostro esame non ci fosse necessità di autorizzazione per l'acquisizione dei tabulati telefonici.

Voglio anche osservare, perché questo è il punto più controverso, che in linea di principio è legittima l'intercettazione disposta nei confronti di persona diversa dal parlamentare, perché è ovvio che in questo caso non si pone il problema di una autorizzazione preventiva. Se dalle conversazioni intercettate risulta che ad esse ha partecipato un parlamentare, è proprio in quel momento che si pone il problema della necessità di una autorizzazione per l'utilizzazione dei tabulati.

Ritenere che in questo caso non sussista in assoluto la possibilità di utilizzazione significa giungere ad una interpretazione che contrasta con la *ratio* dell'articolo 68.

Infatti, così come l'articolo 68 della Costituzione non prevede in assoluto un divieto ma sottopone l'intercettazione all'autorizzazione del magistrato (autorizzazione che, ovviamente, può essere data in via preventiva soltanto se l'intercettazione è disposta nei confronti del parlamentare), è ovvio che nel caso in cui l'intercettazione non è stata preventivamente autorizzata, perché disposta nei confronti di altro soggetto, debba tuttavia essere autorizzata l'utilizzazione della conversazione intercettata.

Quindi, a nostro avviso, la magistratura ha correttamente operato in questo caso. Peraltro, essendovi poi la cessazione dall'esercizio del mandato parlamentare, quell'autorizzazione non sarebbe stata comunque più necessaria.

Quindi, mi esprimo a favore delle conclusioni alle quali la Giunta è pervenuta.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, trattandosi di una materia delicata, avrei bisogno di un chiarimento da parte del Presidente della Giunta.

Possono esservi ipotesi di diverso tipo. È vero: un'intercettazione telefonica dell'utenza del parlamentare o di utenza a quest'ultimo riferibile non può essere disposta senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza; in soldoni ciò significa che il parlamentare non è intercettabile. Infatti, a valle dell'autorizzazione concessa è evidente che per il collega senatore o deputato il telefono brucerà e questi non parlerà più.

Altro è il problema se è intercettata un'altra utenza e, in quel caso, viene registrata la telefonata del parlamentare. In tal caso, se non sbaglio, la nostra giurisprudenza è nel senso che quella intercettazione non è utilizzabile non essendo stata preventivamente autorizzata.

Tuttavia, una volta cessato il mandato parlamentare, non vi è ragione perché non cessi anche l'inutilizzabilità dell'intercettazione, premesso che potrà avere rilievo ai fini della commissione di reati. In quel caso, non si capisce perché non debba mantenersi in piedi l'ostacolo alla pubblica accusa nell'utilizzare quelle intercettazioni per provare che i reati siano stati commessi.

L'acquisizione dei tabulati però – e questo è il mio punto di dubbio – non tende soltanto ad intercettare le telefonate già avvenute (perché una volta che sono state poste in essere non è più possibile intercettarle), ma può servire a dimostrare i contatti che il parlamentare ha avuto telefonicamente con persone che potrebbero essere sollevate a sospetto.

In tal caso perché dobbiamo rinunciare alla possibilità di concedere l'autorizzazione? Va tenuto presente, infatti, che nel caso di specie la concessione dell'autorizzazione non equivale all'autorizzazione all'intercettazione che, in fondo, è una presa in giro visto che a quel punto non si intercetta più nulla, ma è la concessione di un'autorizzazione ad acquisire un documento che giace lì e che è pienamente autorizzabile una volta concessa l'autorizzazione.

Dunque, poiché non riesco a capire le ragioni della rinuncia del Senato ad effettuare un controllo, vorrei avere un chiarimento in proposito.

Andando aldilà del caso concreto, a mio giudizio, se la magistratura vuol sapere con chi ho parlato oggi al telefono può averne buoni motivi; però, è giusto che, quando non sarò più senatore, questi buoni motivi siano sottoposti al vaglio del Senato, che potrà ritenerli effettivamente validi e concedere l'autorizzazione o, viceversa, non validi e conseguentemente non concedere l'autorizzazione. Questo però è certamente un caso in cui l'autorizzazione, una volta concessa, è efficace perché il tabulato sarà acquisibile e potrà essere utilizzato nel processo.

Se nonavrò una risposta che faccia chiarezza su questo punto, mi orienterei – dichiarandolo sin d'ora – per un voto di astensione.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, ha qualcosa da aggiungere?

PREIONI, *relatore*. Signor Presidente, certamente questa è materia sulla quale si può discutere e si possono avere opinioni diverse. La Giunta si è attenuta alla lettera dell'articolo 68 della Costituzione, cercando di interpretarlo per quello che esso vuol dire.

Certo, è possibile anche allargare l'applicabilità dei princìpi contenuti nell'articolo 68 stesso per coprire quei casi marginali, forse anche esterni, alle situazioni normali. Comunque, il terzo comma dell'articolo 68, richiamando il secondo, indica delle situazioni nelle quali è visibilmente richiesta l'autorizzazione, ma non contempla il caso in cui, cessati dal mandato, i parlamentari si trovino nella situazione in cui si è trovato l'ex senatore Scalone.

D'altra parte, il senatore Pellegrino potrebbe anche sostenere che, nel momento in cui venissero acquisiti i tabulati e si dovesse entrare nel merito delle conversazioni, si potrebbe applicare il primo comma dell'articolo 68; quindi, forse vi potrebbe essere, nel caso particolare, il diniego all'utilizzo di ciò che è contenuto nelle conversazioni oppure di ciò che è oggetto delle stesse o dei contatti con le altre persone, in quanto si potrebbe ritenere l'insindacabilità, anche se in questo caso in maniera un po' dilata, dell'attività del parlamentare.

La Giunta ha concluso nel senso che ho esposto nella relazione, per cui ritengo che ogni componente dell'Assemblea possa valutare il caso, sia alla luce della lettura diretta dell'articolo 68 della Costituzione, sia in relazione alla propria coscienza di appartenente al Parlamento, sapendo di dover interpretare degli interessi di carattere generale che talvolta possono andare anche al di là degli interessi di parte, di schieramento o di appartenenza ad un gruppo di persone.

Pertanto, non posso far altro che richiamare le conclusioni della Giunta e invito l'Assemblea a votare in conformità alle proposte della Giunta stessa.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, ove quest'Aula dovesse ritenere necessaria l'autorizzazione per un parlamentare cessato dalla carica, credo che il fascicolo dovrebbe tornare alla Giunta per una proposta di concessione o di diniego di autorizzazione sulla base di questo principio che la Giunta dà per scontato invece non debba essere applicato.

Chiedo su questa votazione il voto segreto, ritenendo che questa fattispecie rientri pienamente fra quelle previste dal nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, vorrei riassumere la questione. La Giunta propone di stabilire due principi: il primo se l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un senatore attenga o meno alle prerogative garantite dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, allo stesso modo dell'intercettazione e dell'utilizzazione delle comunicazioni telefoniche dei parlamentari; il secondo se l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico relativi al periodo di esercizio del mandato parlamentare sia necessaria o meno dopo la cessazione del mandato stesso.

La conclusione della Giunta è quella di escludere violazioni da parte dell'autorità giudiziaria dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Per queste conclusioni dobbiamo votare per alzata di mano, poiché non c'è nessuna richiesta di autorizzazione: si tratta di applicare il Regolamento e per alzata di mano noi dovremmo accettare o respingere le proposte della Giunta.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, io chiederei però che si votino separatamente le tre proposte di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) delle conclusioni della Giunta.

PRESIDENTE. Questo è possibile.

PELLEGRINO. Inoltre, dichiaro che voterò a favore della proposta di cui alla lettera *a*), contro la proposta di cui alla lettera *b*) e che mi asterrò sulla proposta di cui alla lettera *c*).

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, passiamo alla votazione per parti separate della proposta conclusiva della Giunta nelle sue lettere *a*), *b*) e *c*).

Metto ai voti la lettera *a*) della proposta della Giunta, tendente a stabilire il principio che l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un senatore attenga alle prerogative garantite dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, allo stesso modo dell'intercettazione e dell'utilizzazione delle comunicazioni telefoniche dei parlamentari.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *b*) della proposta della Giunta, tendente a stabilire il principio che, a norma dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati del traffico telefo-

nico relativi al periodo di esercizio del mandato parlamentare non è più necessaria dopo la cessazione del mandato stesso.

**È approvata.**

GRECO. Chiediamo la controprova!

PRESIDENTE. Senatore Greco, non gridi. Non è arrivato prima, non ha parlato, non ha fatto niente e grida?

GRECO. Ero lontano dal microfono.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione della lettera *c*) proposta della Giunta, volta ad escludere che in ordine alla vicenda segnalata dall'ex senatore Scalone nella lettera del 3 giugno scorso siano ravvisabili violazioni da parte dell'autorità giudiziaria dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

PREIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che è stato approvato il principio di cui alla lettera *b*), ritengo che a questo punto non sia più il caso di procedere con questa ulteriore votazione, in quanto la lettera *c*) è preclusa.

Ad ogni modo, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Ribadiamo la conseguenza.

Poiché è stata effettuata una prima votazione e poi una seconda, entrambe conformi alla proposta avanzata dalla Giunta, conseguentemente... (*Proteste dai Gruppi FI e LFNP*).

GRECO. Signor Presidente, la lettera *b*) non è stata approvata.

PRESIDENTE. In effetti, ha ragione il senatore Preioni.

La lettera *c*) della proposta della Giunta non verrà posta in votazione.

#### **Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 58) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Riccardo De Corato*

### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 58.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Greco, se intende intervenire.

GRECO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta e mi riservo di intervenire in fase di replica.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, ritengo che in questo caso, come negli altri successivi, le conclusioni della Giunta non debbano essere approvate, perché ci troviamo in presenza di dichiarazioni che non sono legate da nesso funzionale con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

In questo periodo la Corte costituzionale ha pronunciato numerose sentenze con le quali ha stabilito con rigore tale principio. Pertanto, credo che dobbiamo attenerci rigorosamente al principio stabilito dall'articolo 68 della Costituzione, in base al quale sono insindacabili soltanto le opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

In questo caso, il senatore De Corato è entrato in polemica con altra persona per questioni attinenti all'amministrazione del comune di Milano, che non hanno nulla a che vedere con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Il mio voto personale sarà pertanto contrario alle conclusioni proposte dalla Giunta.

Questa dichiarazione vale anche per le proposte successive, che attengono anch'esse a situazioni nelle quali, a mio avviso, non ricorrono i presupposti dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Greco, intende intervenire?

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, sono costretto a svolgere una breve replica, perché il senatore Russo non ha indicato gli specifici elementi in base ai quali la Giunta ha votato a maggioranza per l'esistenza del nesso funzionale.

Le dichiarazioni apparse sul quotidiano «la Repubblica» rilasciate dal collega De Corato risalgono al 22 dicembre 1997. Nell'articolo si parlava della problematica relativa al «conferimento dell'umido in discarica di mezza Italia» e il senatore De Corato aveva affermato che questa era «una prerogativa della Giunta Formentini-Ganapini: tutto ciò è agli atti della commissione di inchiesta del comune».

Ebbene, l'accusa mossa da De Corato è un episodio che risale a quando non era ancora vice sindaco. Infatti, presso la Giunta ci siamo posti il problema non tanto se quelle dichiarazioni fossero o meno collegate al nesso funzionale, quanto se bisognava riferirle alla sua funzione attuale di vice sindaco o a quella di parlamentare.

È vero che, nel momento in cui ha reso queste dichiarazioni, egli ricopriva la carica di vice sindaco, ma esse si riferivano ad un episodio del 1996. Inoltre, il senatore De Corato, il 2 ottobre 1996, quindi un anno prima, aveva presentato un'apposita interrogazione parlamentare, rivolta al Ministro dell'ambiente, sull'emergenza rifiuti gestita dalla giunta comunale di Milano all'epoca in cui Marco Formentini era sindaco e il signor Ganapini era assessore all'ambiente, nonché presidente dell'AMSA (Azienda municipalizzata per i servizi ambientali). In quell'interrogazione, il senatore De Corato muoveva quelle critiche che poi ha ripetuto nel momento in cui era vice sindaco.

Pertanto, esiste il nesso funzionale, come abbiamo ritenuto a maggioranza quasi assoluta, dato che non ricordo bene se il senatore Russo si è astenuto. Ma certamente egli aveva sollevato delle perplessità perché l'articolo pubblicato su «la Repubblica» iniziava con queste parole: «Il vice sindaco di Milano». Ci siamo chiesti se quelle dichiarazioni le avesse rese nella veste di vice sindaco o in quella di parlamentare. Abbiamo ritenuto che le avesse rese nella veste di parlamentare, ricollegandosi a quell'interrogazione presentata un anno prima sulla stessa materia, in cui muoveva le stesse critiche alla giunta Formentini. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

RUSSO SPENA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvata.**

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-quater, n. 59) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giulio Andreotti**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 59.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Mungari, se intende intervenire.

MUNGARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, confidando quindi nel diniego rispetto alla domanda di autorizzazione inoltrata nei confronti del senatore Andreotti.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, poiché la questione in esame è stata sottoposta all'Assemblea numerose volte, mi limiterò a due semplici enunciazioni.

In primo luogo, si tratta di dichiarazioni rilasciate all'ANSA, poi riportate da quotidiani e, successivamente, di un'intervista ad un programma radiofonico, avente ad oggetto doglianze che il senatore Andreotti ha formulato contro un testimone nel procedimento che lo riguardava. Quando mi si persuaderà con argomenti razionali, e non con petizioni di principio, che un'intervista radiofonica su fatti personali costituisce esercizio di funzioni parlamentari, accoglierò questa dimostrazione che, finora, non mi è stata mai data.

In secondo luogo, come ricordato più volte, con numerose e concordi sentenze la Corte costituzionale ha ormai stabilito che le interviste radiofoniche, televisive o giornalistiche non costituiscono esercizio di funzioni parlamentari, se non quando riproducono l'attività parlamentare in senso stretto.

Conseguentemente, voterò contro le conclusioni della Giunta.

BERTONI. Anch'io voterò contro!



PRESIDENTE. Senatore Mungari, intende intervenire?

MUNGARI, *relatore*. Signor Presidente, devo replicare per dimostrare l'inesistenza dei presupposti testé indicati dal senatore Fassone.

In verità, la maggioranza della Giunta, pur tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che per la verità riduce al minimo i confini di libertà del mandato parlamentare, è pervenuta nondimeno, convintamente, alla diversa conclusione che fosse innegabile, nella fattispecie, la piena operatività della garanzia di insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ciò, in considerazione dell'esistenza di un indubbio nesso funzionale tra la dichiarazione censurata del senatore Andreotti e l'esercizio del mandato parlamentare, di cui caratteristica rilevante è il controllo conferito dalla rappresentanza popolare (articolo 67 della Costituzione) sul retto funzionamento delle istituzioni statuali, nella specie del sistema giudiziario, rispetto alla quale esigenza contraddiceva la testimonianza resa da un magistrato di rango elevato, il dottor Almerighi, malgrado la precisa smentita dei due diretti interessati alla vicenda: il dottor Casadei Monti e l'ex guardasigilli Rognoni.

Non ho bisogno di ricordare che Casadei Monti era allora Capo di Gabinetto del Guardasigilli e, successivamente, fu eletto senatore della Repubblica. Non ha caso il senatore Andreotti ha riferito alla Giunta che, dopo aver scartato per ragioni di opportunità l'ipotesi di inviare un esposto al Consiglio superiore della magistratura sul comportamento del dottor Almerighi, aveva ritenuto suo dovere, non quale imputato ma a tutela di un ex senatore chiamato in causa, rendere pubblico l'accaduto che lo aveva profondamente turbato in quanto appartenente ad una generazione che considera i magistrati come una sorta di sacerdoti civili.

Ricordo, per la chiara intelligenza della questione, che nella specie il dottor Almerighi aveva riferito al processo di Palermo che un certo esposto – mi pare presentato dal magistrato Lo Curto già appartenente al CSM – non aveva avuto corso per l'intervento del senatore Andreotti presso Rognoni, addirittura esplicitatosi con l'intimazione: «Corrado Carnevale non si tocca».

Aggiungasi – e su questo argomento secondo me assolutamente risolutivo richiamo l'attenzione dei miei illustri colleghi contraddittori – che appare irrefutabile nel caso di specie, come accennavo all'inizio, quel presupposto del riferimento della dichiarazione del senatore Andreotti sia ad un'attività parlamentare specifica, sia ad un atto tipico di tale attività; presupposto che l'ultima giurisprudenza della Corte costituzionale – mi riferisco alle sentenze nn. 10 e 11 del 17 gennaio 2000 – ravvisa necessario per l'applicazione dell'immunità, *ex* articolo 68 della Costituzione, senza creare una condizione di privilegio per i parlamentari.

(*Brusio in Aula*). Signor Presidente, non riesco a parlare con questa confusione! (*Richiami del Presidente*).

Pertanto, pur attenendoci doverosamente ad una linea di scrupolosa valutazione formale della vicenda in questione, è innegabile che l'ammissione di un intervento risolutivo del senatore Andreotti a favore del dottor

Carnevale – postulato nella deposizione resa dal dottor Almerighi – suonerebbe implicita ma chiara conferma di uno dei tasselli fondamentali del mosaico accusatorio, la vera chiave di volta dell'impianto accusatorio posta a base dell'inchiesta di autorizzazione a procedere, inoltrata il 27 marzo 1993, dalla procura di Palermo nei confronti del senatore Andreotti, imputato – come è noto – del reato di associazione per delinquere e di concorso in associazione di tipo mafioso.

Orbene, è appena il caso di ricordare l'ampio, acceso e contrastato dibattito che su questo tema inquietante – con tutto l'allarme e lo sgomento suscitato nell'opinione pubblica – si è svolto prima presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (6 sedute e 3 interrogatori del senatore indagato), e poi, sulla base della cospicua ed elaborata relazione del senatore Pellegrino, nell'Aula del Senato, discussione conclusasi con l'indimenticabile intervento del diretto interessato, senatore Andreotti, che si oppose egli stesso al diniego della domanda, e dello stesso relatore Pellegrino.

Orbene, da tutto il quadro di quegli atti e di quelle discussioni è emersa a luce solare la chiave di volta dell'accusa, il condizionamento dei processi mafiosi ad opera del senatore Andreotti con l'ausilio di Corrado Carnevale, magistrato di grande prestigio e presidente della Prima Sezione della Corte di cassazione.

E valga, invero, innanzitutto il preciso e dominante riferimento causale di tale accusa risultante dalla citata relazione del senatore Pellegrino che desidero qui ricordare per la sua importanza. Leggo testualmente da tale relazione: «... Pertanto, ai fini dell'esposizione dei fatti si riassumeranno sinteticamente i contenuti della domanda di autorizzazione a procedere e delle successive integrazioni. Innanzitutto nella voluminosa richiesta originaria del 27 marzo 1993, si informa che già da tempo indagini e dichiarazioni di collaboranti avevano posto in rilievo come nell'ambito di una generale politica di scambi e di favori tra l'associazione mafiosa di »Cosa nostra« ed esponenti del mondo politico, uno degli interessi precipui dell'organizzazione consisteva nell'ottenere, tramite l'intervento di esponenti politici, il condizionamento di processi penali a carico di membri dell'associazione mafiosa. Al riguardo, recenti acquisizioni probatorie avrebbero posto in evidenza che uno dei principali collegamenti a tale specifico fine tra l'organizzazione e il mondo politico romano andava individuato nella persona dell'onorevole Salvo Lima, il cui omicidio doveva essere configurato nella prospettiva di una reazione dell'associazione mafiosa alla sentenza della Corte di cassazione del 30 gennaio 1992 n. 80 che aveva confermato la maggior parte delle condanne pronunciate in secondo grado...»

Tra l'altro, e mi affretto a concludere, anche nelle dichiarazioni riportate dei cosiddetti pentiti Leonardo Messina e Gaspare Mutolo, nonché da ultimo del super pentito Tommaso Buscetta, si faceva riferimento proprio a questo preteso aggiustamento che il senatore Andreotti, attraverso il presidente Carnevale, avrebbe esercitato a favore di noti esponenti dell'associazione mafiosa.

Quindi, mi pare evidente che il riferimento tra la dichiarazione di falso, oggetto della querela del senatore Andreotti, ed una specifica attività parlamentare, che ha avuto peraltro vasto clamore, sia assolutamente innegabile; pertanto qui ci troviamo in piena linea anche con l'ultimo, più recente indirizzo della Corte costituzionale, e quindi non vi è assolutamente alcun dubbio, secondo me, che la domanda di autorizzazione debba essere negata. Mi pare così di aver risposto anche alla richiesta del collega che aveva ritenuto che, laddove fosse stata dimostrata questa connessione specifica, sarebbe appunto caduta la sua riserva. (*Applausi dal Gruppo FI*).

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assolvero stasera un onere cui dovrei aver avuto adempiere in occasione della discussione nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ma ciò non poté avvenire in quanto il giorno della votazione sul caso in esame un altro impegno non mi ha consentito di partecipare.

Vorrei dire che condivido (e insieme a me, per avermelo già confidato, condividono i colleghi del Gruppo Popolare) per intero le valutazioni e le conclusioni contenute nella relazione della Giunta.

Quando abbiamo sentito poco fa il collega Fassone parlare di vicende private del senatore Andreotti, abbiamo pensato che si trattasse di un procedimento per lesioni colpose in occasione di un incidente stradale, o in occasione di qualche furto domestico ad opera di qualche ladrunco occasionale e non di una materia che è stata tante volte oggetto di dibattito parlamentare, anche in modo specifico, in occasione di precedenti discussioni su richiesta della magistratura per voti espressi da quest'Assemblea dopo le valutazioni della Giunta.

Pensare che non debba e non possa sussistere nella fattispecie il necessario nesso di funzionalità tra le opinioni espresse *extra moenia* dal senatore Andreotti e l'esercizio del suo mandato parlamentare significa relegare la vicenda che è alla base delle sue esternazioni nel novero delle cose privatissime, che non hanno mai interessato la pubblica opinione, che non hanno riguardato l'articolazione dei rapporti tra delicati momenti delle istituzioni, come il Governo, e associazioni criminali, come la mafia, di cui mai in questo Parlamento si è avuto modo di parlare, mai si è avuto modo di legiferare, mai si è avuto modo di discutere e mai si è avuto modo di deliberare, come se l'imputato fosse persona privatissima e come se criticare anche in modo forte il comportamento tenuto come teste da un eminente magistrato rappresentasse in sé un *vulnus* alla sua figura e alla sua funzione. È vero esattamente il contrario, cioè la grande rilevanza della materia e delle vicende che sono sotto ciò che oggi ci occupa, l'interesse della pubblica opinione a sapere di un contrasto non riducibile tra la testimonianza del giudice Almerighi e le testimonianze rese da persone, tra cui il compianto collega Casadei Monti e l'ex ministro Rognoni, per i

quali io credo si possa dire, senza tema di smentite, che sono oggetto di una stima ben più larga degli ambiti dei partiti ai quali essi sono appartenuti.

Rilevare questo contrasto, non riducibile nella sua testualità tra la testimonianza resa in giudizio dal giudice Almerighi e le testimonianze rese sullo stesso fatto dal senatore Casadei Monti, allora non parlamentare, e dall'ex ministro Rognoni, credo sia di grande interesse per la pubblica opinione, che in passato ha dovuto anche ascoltare dalle reti nazionali interventi di alcuni colleghi del giudice Almerighi e di alcuni magistrati in ordine a provvedimenti, a decisioni che le autorità di Governo e di rappresentanza istituzionale si accingevano a prendere. Ricordo che una domenica del 1993, mentre ero a pranzo con la mia famiglia, ho visto in televisione un magistrato che ha ammonito il Presidente della Repubblica a non controfirmare, e il Parlamento a non convertire, un decreto-legge emesso dal Governo che avrebbe di fatto impedito l'esercizio delle funzioni della magistratura inquirente. Tutto ciò è accaduto nel nostro Paese, colleghi del Senato della Repubblica. Ecco quindi che ci troviamo di fronte nuovamente ad una protesta contro una presunta invasione di campo, in tempi nei quali ci interroghiamo tutti su quali siano gli esatti confini di ciascuna istituzione – se ne interessa anche il Consiglio superiore della magistratura – nel valutare tante volte, purtroppo con pronunce sempre uguali, sempre assolutorie, il contegno espressivo tenuto da eminenti magistrati delle nostre procure; ad essi abbiamo cercato di far capire che sono andati oltre l'esercizio della loro funzione, più di una volta, entrando nel merito e nella valutazione di questioni meramente politiche.

Se non altro per senso di sportività, in una fase nella quale ancora i confini ed i contorni degli ambiti rispettivi sono oggetto di grande discussione, per cui solamente l'evoluzione di questa fase storica della vita delle nostre istituzioni potrà portarci alla identificazione della linea di confine tra i compiti istituzionali dei rappresentanti del popolo e quelli della magistratura, questa querela forse poteva essere risparmiata, una volta tanto memori delle tante volte in cui la magistratura, soprattutto inquirente, ha espresso ammonimenti preventivi. Ricordo che un magistrato della procura di Milano disse ai partiti politici prima delle elezioni del 1994: fate attenzione quando predisponete le liste, fatele in un certo modo. Se non altro per senso di cortesia, di cavalleria e di sportività avrei personalmente preferito – e spero con me altri colleghi – che il Senato della Repubblica non avesse dovuto oggi interessarsi di questo caso.

Appreziamo molto, Presidente, le conclusioni cui è arrivata la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e le faremo nostre esprimendo su di esse un voto favorevole. So bene che il giudizio espresso da ciascun parlamentare è generalmente personale; però, da un precedente confronto, sono stato incaricato ad esprimere, anche a nome dei miei colleghi, l'opinione testé enunciata. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, penso sia difficile dare torto al senatore Diana per quanto ha testé detto, anche se forse è giusto nutrire perplessità sulle conclusioni cui è arrivata la Giunta. Ne spiego il perché: non vi è alcun dubbio sul carattere pubblico della vicenda che ha interessato il senatore Andreotti, che ha scosso l'opinione pubblica; ciò che è entrato in gioco è stato il ruolo pubblico del senatore Andreotti. Le stesse connotazioni riguardano il contrasto sorto all'interno di questa vicenda tra il senatore Andreotti ed il dottor Almerighi. Il senatore Andreotti si è fatto carico del carattere pubblico della vicenda; quindi, non ha denunciato il dottor Almerighi per falsa testimonianza; non ha nemmeno sollecitato il potere disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura; ha esposto il suo punto di vista alla pubblica opinione.

Il dottor Almerighi ha ricambiato tale atteggiamento in modo pessimo, presentando una querela, da cui consegue l'oggetto della discussione su cui ora dobbiamo deliberare.

Tuttavia, colleghi, quante possibilità abbiamo che la Corte costituzionale condivida il nostro voto favorevole alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari? La Corte costituzionale probabilmente ragionerà in maniera diversa. Non guarderà alla particolarità del caso, ma si domanderà se un senatore che subisce un processo, nel quale sconti il peso negativo di una testimonianza a suo avviso non veridica, anziché assumere il rischio della denuncia per falsa testimonianza, può additare all'opinione pubblica come un falso testimone il testimone sfavorevole. Questo è il nodo; ed è difficile sostenere che l'insindacabilità possa estendersi a vicende di questo genere.

Quindi, in sostanza, con molte perplessità voterò a favore della proposta della Giunta. Tuttavia, mi auguro che la Consulta deroghi ad una giurisprudenza che è estremamente restrittiva e penalizzante, ma che è nostra responsabilità, colleghi: l'uso improprio ed abnorme che soprattutto in questa legislatura abbiamo fatto dell'istituto dell'articolo 68, e fatalmente ha prodotto una conseguenza che avevo pur previsto, prendendo la parola in quest'Aula e da questo stesso banco. Avevo detto di stare attenti perché, se avessimo esagerato nell'utilizzo di tale istituto, avremmo finito per determinare per forza di cose un orientamento giurisprudenziale contrario da parte della Consulta. Questo è puntualmente avvenuto: c'è un orientamento, è stato più volte ribadito. Secondo me, la decisione della Giunta non è in linea con quell'orientamento.

Mi auguro – per questo motivo ho voluto parlare, perché almeno traccia di ciò resti nel dibattito – che la Consulta apprezzi la specificità del caso. Non vorrei che l'effetto di questo mio intervento venisse vanificato da interventi che tendano invece a generalizzarlo, a dire che è normale che un senatore che subisce un processo, anziché sporgere una denuncia per falsa testimonianza, insulti il testimone sul giornale e poi si trincerì dietro l'usbergo dell'insindacabilità. Questo è possibile non in termini di principi

in casi come questi, nei quali effettivamente mi sembra innegabile il rilievo pubblico, attinente alla storia della Repubblica, dell'intera vicenda.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

#### **Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 60) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti dell'onorevole Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e del senatore Vito Gnutti*

#### **Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 60.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Valentino, se intende intervenire.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse dall'onorevole Francesco Speroni nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse dal senatore Vito Gnutti nell'esercizio delle sue funzioni

e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 61) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti dell'onorevole Marco Boato*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 61.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 62) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di tre procedimenti civili, nei confronti del senatore Angelo Staniscia*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 62.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto oggetto di tre procedimenti concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto dei tre procedimenti concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV-quater, n. 63) Sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del senatore Marcello Pera*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 63.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**È approvata.**

**Discussione del documento:**

*(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo*

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 6.

La relazione è stata stampata e distribuita.



Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 313 del codice di procedura penale, nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo.

Chiedo al relatore, senatore Greco, se intende intervenire.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di diniego, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a concedere l'autorizzazione a procedere.

**È approvata.**

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3285, già approvato dalla Camera dei deputati. La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Pellegrino, se intende integrare la relazione scritta.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, devo fare una distinzione su questo provvedimento che ritengo, come tale, necessario per porre rimedio alla situazione non più sostenibile determinatasi nel nostro sistema giuridico, con riferimento al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Le norme in esame si sono rese necessarie a seguito di interventi della Corte costituzionale che hanno ravvisato nell'automatismo tra alcuni effetti conseguenti all'attività giurisdizionale penale e le sanzioni disciplinari una violazione della sfera di autonomia che il sistema della pubblica amministrazione deve mantenere anche in questo campo.

## Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue PASTORE). Non ne espliciterò assolutamente le ragioni, non è questo il momento. Peraltro, essendosene discusso molto in Commissione, forse tutti dobbiamo lamentare il fatto che tale provvedimento giunga all'esame dell'Assemblea ormai a tempo quasi scaduto, in «zona Cesarini». Paradossalmente, si è verificato che mentre l'amministratore pubblico eletto dai cittadini oggi, grazie anche alle novelle introdotte da questo Parlamento, è soggetto a sanzioni in merito all'eleggibilità o all'incompatibilità del proprio mandato a causa delle attività illecite svolte, invece il dirigente dell'azienda, che ha condiviso magari con lui certe attività poi ugualmente sanzionate sul piano penale, non subisce sanzioni di carattere disciplinare, o le subisce con conseguenze particolarmente attenuate.

Quindi, sul piano della necessità chi vi parla e il suo Gruppo di appartenenza sono assolutamente favorevoli al provvedimento, mantenendo però alcune riserve su alcune norme che hanno conservato degli automatismi tra giudicato penale o comunque attività connesse a procedimenti penali e sanzioni disciplinari che invece si sarebbero potuti facilmente eliminare o ridurre ricorrendo a qualche accorgimento di carattere tecnico.

Spero che nel corso della discussione, e poi dell'esame e del voto degli emendamenti, si possa migliorare il testo, rendendolo più coerente con i principi costituzionali di cui prima parlavo.

Mi riservo dunque, all'esito della discussione e dei voti che ho testé richiamato, di dichiarare il voto favorevole o meno del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, noi dell'UDEUR auspichiamo vivamente che, dopo un *iter* tutto in salita quale è quello che ha caratterizzato il provvedimento al nostro esame, finalmente in tempi brevi si possa giungere all'approvazione definitiva dello stesso.

Fra l'altro, va riconosciuto che le rivisitazioni e le correzioni apportate da questa Camera offrono un testo migliore rispetto a quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Crediamo infatti sia atto dovuto di questo Parlamento, nei suoi ultimi mesi di vita, assicurare a tutti i cittadini italiani che di pubblici dipendenti rei di fatti commessi a danno della cosa pubblica vengano definitivamente estromessi dagli apparati amministrativi. Ciò a tutela dell'immagine del nostro Paese anche all'estero.

È un intervento legislativo, quello al nostro esame, la cui condivisibilità trova fondamento nel fatto che si va ad eliminare quell'ambito di

discrezionalità della pubblica amministrazione e dunque, al contempo, quell'innumerevole contenzioso disciplinare causato dalla mancanza di rigidità, o meglio, di certezza del sistema vigente.

Ma così come noi siamo fermamente convinti della severa conseguenza che la sentenza di condanna passata in giudicato debba avere anche rispetto al rapporto di pubblico impiego, estinguendolo, non possiamo tacere le perplessità che nutriamo circa l'assimilazione, ai fini del provvedimento in esame, del patteggiamento alle altre specie di pronunce. Questo non per le ripercussioni paventate dal relatore sulla disincentivazione ai riti alternativi, bensì per la natura giuridica pacificamente riconosciuta tipica del patteggiamento. È infatti a tutti noto che l'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta l'ammissione di responsabilità, così come non determina neppure un vero e proprio accertamento del fatto. Infatti, il processo non viene celebrato.

Crediamo che quest'Aula debba riflettere su tale profilo, anche al fine di non incorrere nella censura del giudice delle leggi. Infatti, se è pur vero che in passato chi ha patteggiato spesso è stato destinatario di miti sanzioni disciplinari, è altrettanto vero che, seppur per i profili tipicizzati nel provvedimento al nostro esame, non possiamo attribuire al patteggiamento una valenza che non gli può essere riconosciuta.

Se si vuole evitare, per la condivisibile esigenza di assicurare credibilità all'agire della pubblica amministrazione, di far sì che il patteggiamento possa essere la forma processuale scelta per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari forti, allora crediamo che il problema debba essere affrontato sotto altro profilo. Occorrerà, al più, intervenire con provvedimenti modificativi a livello strettamente penale, sostanziale e procedurale.

Un altro articolo che riteniamo possa essere rivisto attiene alla destinazione dei beni confiscati. Il testo in esame propone che i medesimi divengano di proprietà del patrimonio disponibile del comune ove i beni immobili sono situati. Ben potrebbe, invece, prevedersi che detta proprietà sia riconosciuta alla pubblica amministrazione di appartenenza del soggetto condannato; in tal modo, infatti, si potrebbe delineare una *species* risarcitoria del danno subito.

Pur con le riserve ora enunciate, il testo in esame si appalesa comunque opportuno per ovviare ad un successivo ed eccessivo garantismo di cui di fatto fino ad oggi hanno potuto godere i dipendenti pubblici infedeli alla *res publica*.

Pertanto, fin da ora, pur auspicando modifiche emendative, annunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire e mi riservo semmai di farlo in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, quando alla Camera dei deputati ha preso avvio l'esame di questo disegno di legge sono stati dedicati ampi spazi alle indicazioni che provenivano dalle diverse parti in merito alla equiparazione o meno delle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale ad una sentenza di condanna.

La scelta che è stata poi operata dalla Commissione affari costituzionali del Senato è stata affermata consequenziale all'evoluzione della giurisprudenza sullo specifico punto. Si è pervenuti all'attuale formulazione del testo, che pretende di superare ogni problema non citando *expressis verbis* la condanna appena concordata tra le parti, nel presupposto di un'equiparazione ormai irreversibile nell'affermazione della giurisprudenza. Sinceramente a noi sembra debbano essere evitati in ogni direzione eccessivi automatismi.

Il contenuto del provvedimento al nostro esame è rappresentato dall'istituzione di un necessario rapporto tra gli effetti che deve avere il giudicato penale, od anche la pendenza di un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione, e le conseguenze di carattere disciplinare e amministrativo, rapporto che peraltro deve essere equilibrato e non improntato – come dicevo prima – ad un sistema di automatismi estremi.

Concordiamo tuttavia sul fatto che si dovesse stabilire una consequenzialità anche rigorosa, ma rigorosa non significa automatica. L'esigenza poi di un intervento legislativo è stata evidenziata da molte parti, già anni fa dal rapporto informativo Cassese-Pizzorno-Arcidiacono, componenti la Commissione speciale per i fenomeni di corruzione nel Paese, rapporto che ha segnalato le gravi distorsioni che discendevano dalla mancanza di un rapporto legislativamente affermato tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

In effetti, all'interno del nostro ordinamento era ed è rilevabile una sostanziale discrasia, produttrice spesso di effetti puramente simbolici, nei confronti delle situazioni consequenziali all'interno della pubblica amministrazione che dovevano discendere da una pendenza di procedimento, da un'affermazione di responsabilità o, meglio e più, dall'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Comunque, gli originari disegni di legge unificati, tra cui uno di Alleanza Nazionale (Contento ed altri), ancor prima del surrichiamato rapporto informativo avevano colto la necessità di tutelare l'importante elemento di difesa di immagine della pubblica amministrazione, oltre che di difesa degli stessi assetti interni della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Appariva ed appare necessario collegare effetti concreti al rilievo del giudizio penale per reati commessi da soggetti che interpretano la funzione di garanzia della pubblica amministrazione e degli enti economici a tutti i livelli, per evitare le distorsioni anche di rilievo e di pubblica risonanza che si sono verificate.

Purtroppo, più volte si è dovuta constatare la permanenza nello stesso posto e nella stessa funzione di persone che avevano riportato condanne. Da ciò non poteva non derivare una deformazione dell'immagine stessa della pubblica amministrazione ed un preoccupante calo di credibilità dello stesso assetto normativo. Appariva quindi quantomai necessario stabilire un collegamento tra i profili sanzionatori penali e procedimento e sanzioni disciplinari, nonché conseguenze nel rapporto di lavoro per i dipendenti della pubblica amministrazione per quanto concerne i reati contro la stessa pubblica amministrazione.

D'altronde, tale esigenza ritrova la sua radice nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. E questa deve essere posta legislativamente nella posizione di non poter indulgere, come per il passato quando la pubblica opinione ha registrato con perplessità, ma anche con indignazione, l'inaccettabile riammissione in servizio di dipendenti pubblici condannati per gravi reati contro la pubblica amministrazione, a soluzioni eccessivamente morbide, se non nulle.

Appariva ed appare quindi giusto e necessario ridisciplinare in via generale il rapporto tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare, in modo da conformare quest'ultimo a quel maggiore rigore che è richiesto dall'allarme suscitato dai reati contro la pubblica amministrazione.

Ora, il testo al nostro esame prevede l'incidenza immediata nel rapporto di lavoro delle decisioni prese in sede penale: trasferimento, sospensione dalle funzioni, risoluzione del rapporto di lavoro, graduati in relazione alla gravità della fattispecie criminosa e ad ai passaggi procedurali.

L'articolo 2 prevede infatti che quando è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza trasferisce il dipendente in un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzioni di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

Peraltro, l'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l'opportunità, al trasferimento di sede o all'attribuzione di un incarico differente e, come ultima ipotesi, non essendo possibile attuare il trasferimento d'ufficio, può porre il dipendente in posizione di aspettativa o di disponibilità. Ma questo è uno dei rari casi in cui il disegno di legge prevede di rinviare al procedimento disciplinare la scelta delle soluzioni da adottare, perché generalmente nel provvedimento troviamo il ripetersi di quella tendenza automatista, di cui ho già parlato. Si prevedono, gradualmente, il trasferimento, la sospensione e la risoluzione del rapporto, e solo negli altri casi (sottolineo: solo negli altri casi) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare.

In sostanza, ad Alleanza Nazionale sembra che, pur affermata la necessità di evitare una irragionevole impermeabilità, il problema richieda di essere affrontato attraverso il necessario bilanciamento dei valori costitu-

zionali in gioco, le insopprimibili garanzie di difesa e di sostanziale giustizia per i pubblici dipendenti e le altrettanto insopprimibili esigenze riassunte nel sistema costituzionale, con riguardo all'azione delle pubbliche amministrazioni. Quindi, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione devono essere attuati con quel necessario bilanciamento cui ho fatto ora riferimento.

Teniamo presente che ogni forma indifferenziata di automatismo tra condanna penale e destituzione del pubblico dipendente contraddice l'esigenza che anche in sede disciplinare debba essere applicato un sistema gradualistico di sanzionamento.

Esprese queste perplessità, pur concordando sull'esigenza di stabilire un rapporto tra procedimento penale e disciplinare che risponda alla richiesta del cittadino, l'orientamento di voto di Alleanza Nazionale non potrà che essere quello che nasce da una non totale condivisione delle scelte fin qui operate. Naturalmente, dovremo valutare cosa deciderà l'Assemblea in merito agli emendamenti presentati. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Diana Lino. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi del Gruppo PPI, preannuncio il nostro voto favorevole sull'insieme del provvedimento.

Per quanto riguarda le considerazioni a sostegno, se il collega Pellegrino me lo consente, vorrei richiamarmi ampiamente alla sua bella relazione, la quale non si limita semplicemente a riferire in ordine all'*iter* di definizione del provvedimento e al suo contenuto, alla sua struttura, ma si fa carico di una serie di problematiche critiche inerenti alla questione e cuce – credo in modo estremamente soddisfacente – anche una lunga vicenda giurisprudenziale, che ha affannato i giuristi della sponda dogmatica e giudicante, sia sul versante della natura di sentenza di condanna o meno della cosiddetta applicazione della pena richiesta, sia su quello dei rapporti profondi tra il giudicato penale e il procedimento disciplinare.

Apprezziamo soprattutto la riduzione, fino quasi all'annullamento, dei margini di discrezionalità del procedimento disciplinare che sin qui, provocando molte contese, ha potuto delibare, in ordine al contegno dei pubblici dipendenti colpiti o da provvedimento di rinvio a giudizio, per i gravi reati previsti dagli articoli 314 e seguenti del codice penale, o da provvedimento di condanna non definitiva per gli stessi fatti, ovvero da provvedimento di condanna definitiva per questi o per fatti diversi, con danno patrimoniale o meno.

In sostanza, diamo all'ordinamento una direttiva che consentirà anche di ridurre il contenzioso che per molti anni, nell'ambito della misura della sospensione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ha affannato molte persone. Compiendo un'operazione di grande chiarezza e dando un contributo all'esigenza della certezza del diritto, stabiliamo

che il rinvio a giudizio di un pubblico dipendente per i reati di peculato, corruzione, concussione, per atti contrari o meno ai doveri d'ufficio, comporti come primo provvedimento il trasferimento ad altro ufficio, quindi il trasferimento ad altra sede oppure l'attribuzione di differenti incarichi. Al fine di dare prestigio e trasparenza all'attività della pubblica amministrazione, si sottrae al funzionario o all'impiegato, colpito dal provvedimento di rinvio a giudizio per questi reati, la possibilità di continuare a provvedere alla gestione ordinaria delle pratiche e ad avere contatto con il pubblico.

Prevediamo, nel caso di condanna non definitiva per questi reati, che vi sia la sospensione dal servizio, con provvedimento cautelare non più affidato alla discrezionalità della pubblica amministrazione, e, nel caso sopravvenga condanna passata in giudicato per detti reati, la risoluzione *ipso iure* del rapporto di lavoro.

La stessa risoluzione si potrà avere, ma solo a seguito di un provvedimento disciplinare, qualora il pubblico dipendente incorra in condanna definitiva per casi diversi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento, cioè i casi previsti e puniti dagli articoli 314 e seguenti del codice penale.

La normativa al nostro esame disciplina anche il conseguente e collegato istituto della confisca in ordine alle eventuali responsabilità patrimoniale e contabili; disciplina cioè la sottomissione del pubblico dipendente al principio della responsabilità patrimoniale e l'eventuale sottomissione al giudizio di responsabilità contabile nei casi che il provvedimento indica in modo analitico.

Signor Presidente, ci riserviamo la possibilità di pronunciarci in ordine agli emendamenti, molti dei quali sono supportati da buone ragioni e dall'intento positivo di migliorare il testo, rendendolo ancora più conforme al nostro ordinamento giuridico, al fine di eliminare, nella misura più ampia possibile, la sottoposizione di queste norme al giudice delle leggi, che è intervenuto tante volte rispetto a tali istituti.

Infine, richiamo la relazione del collega Pellegrino, di cui condividiamo l'impostazione e le conclusioni. Svolgeremo ulteriori considerazioni, se necessario, in sede di dichiarazione di voto, dopo aver seguito l'iter del provvedimento e l'esito della votazione degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito. A parte il collega Diana, che ha avuto la bontà di richiamare la mia relazione scritta, i colleghi Pastore, Cortelloni e Pasquali hanno svolto considerazioni che sarebbero in astratto condivisibili. Dovremmo però renderci conto del fatto che, nella materia in esame, forse più che in altre, l'intervento novellatore del legislatore tiene presente non già il migliore dei mondi possibili o le norme vigenti nella

loro astratta formulazione, bensì una serie di inconvenienti cui le norme hanno dato luogo nella loro applicazione concreta.

Inviterei quindi a valutare anche il parere che esprimerò in seguito sugli emendamenti in una prospettiva di effettività, nel senso che tale parere sarà dato tenendo conto di quali sono le attuali conseguenze applicative delle norme ora vigenti.

In realtà, possiamo affermare che in questa materia l'insorgenza del procedimento penale determina conseguenze sull'impiego e assume cioè rilievo a fini che potremmo definire «paradisciplinari»; la conclusione del procedimento penale ha gli stessi effetti.

Quanto agli effetti dell'insorgere del procedimento penale, il nostro ordinamento – penso al Testo unico degli impiegati civili dello Stato – prevedeva tradizionalmente due forme di sospensione. In primo luogo, la sospensione obbligatoria che rappresentava una mera presa d'atto dell'impossibilità della prestazione lavorativa per il dipendente che veniva privato della libertà personale. Negli altri casi era prevista la sospensione discrezionale, quindi l'amministrazione doveva di volta in volta valutare l'opportunità della permanenza del dipendente non solo all'interno del rapporto, ma nello stesso svolgimento delle mansioni d'ufficio che gli erano affidate, in una situazione di clamore per l'opinione pubblica determinata dalla sottoposizione del soggetto a procedimento penale (a volte addirittura a valle della sospensione obbligatoria, cioè in conseguenza della privazione della libertà personale); ritornando il dipendente in una situazione di libertà, l'amministrazione doveva chiedersi se fosse o meno il caso di sospendere dalle sue mansioni il dipendente, anche con un effetto di temporanea sanzione, giacché alla sospensione consegue una decurtazione delle retribuzioni.

Possiamo dire che si tratta in astratto di un sistema o di una scelta normativa criticabile? Direi di no. Mi sembra che vi fosse invece un'apertura di credito alle amministrazioni che avrebbero dovuto, caso per caso, valutare il bilanciamento degli opposti interessi e decidere in quali casi la permanenza del dipendente nell'ufficio nuoceva all'immagine esterna dell'amministrazione. Va però sottolineato che si tratta di un istituto che ha dato di sé una pessima applicazione. Infatti, in realtà ha rappresentato il terreno per l'insorgere del contenzioso, il terreno degli avvocati, delle cause davanti al TAR e al Consiglio di Stato, poiché spessissimo le amministrazioni nel motivare la scelta della sospensione discrezionale commettevano degli errori. Ad esempio, non motivavano affatto il provvedimento, ed a volte gli errori erano così clamorosi da far nascere in chi pensa male il sospetto che l'amministrazione sbagliasse volontariamente nel non motivare il provvedimento, onde consentire al dipendente, attraverso il ricorso al TAR e alla sospensiva, di continuare a svolgere quelle mansioni che invece sarebbe stato il caso che non svolgesse più, almeno finché la vicenda penale non si fosse risolta.

Ebbene, di fronte a queste conseguenze pratiche degli istituti vigenti, ecco l'intervento novellatore: si cerca di restringere il più possibile gli ambiti di discrezionalità dell'amministrazione, rendendo residuale l'ipotesi



della sospensione facoltativa durante il giudizio di primo grado e finché lo stesso non si è concluso, e collegando alla sentenza non definitiva una sospensione sostanzialmente automatica.

Tale è il senso della norma che sconta, a mio avviso, questi problemi di ordine pratico e concreto.

Rispetto al problema delle conseguenze della sentenza definitiva di condanna abbiamo avuto una scelta liberale della Corte costituzionale. Infatti, il Testo unico degli impiegati civili dello Stato conteneva una lunghissima casistica di reati in cui la condanna definitiva determinava quella che allora si chiamava la «destituzione di diritto», comunque l'interruzione automatica del rapporto d'impiego.

La Corte costituzionale è intervenuta e ha detto che questo non era giusto, che la sanzione deve essere sempre graduata alla gravità dell'addebito disciplinare, e quindi la responsabilità penale fa stato quanto alla commissione del fatto, alla sua rilevanza penale, eccetera, però il fatto va rivalutato in sede propria, cioè in sede disciplinare. Ad esempio, si può essere anche condannati per peculato perché ci è appropriati della penna dell'ufficio e la si è portata a casa. In questo caso, ha detto la Corte costituzionale, l'amministrazione deve, a fini disciplinari, valutare che la destituzione e l'interruzione del rapporto è sanzione eccessiva per quel dipendente.

Ancora una volta, dunque, quali effetti ha avuto questa apertura di credito della Corte verso la discrezionalità della pubblica amministrazione? Ha avuto degli effetti indubbiamente negativi, perché ci sono stati quegli episodi – che poi hanno attivato la funzione legislativa – in cui dipendenti, alti ufficiali condannati per corruzione, arrestati e condannati penalmente, in sede disciplinare hanno avuto condanne a 6 mesi di sospensione dall'impiego, e poiché li avevano già scontati quasi tutti durante il periodo di destituzione, benché condannati – ripeto- e rei confessi sono tornati a riesercitare quelle funzioni che erano state occasione del delitto. Naturalmente questo ha determinato un impatto negativo sulla pubblica opinione, ed è un fatto che dovrebbe preoccuparci tutti, senza distinzione di parte politica.

Allora, anche qui si pone un nodo: come ritornare a una restrizione della forbice della discrezionalità della pubblica amministrazione, senza peraltro collidere con i principi stabiliti dalla Corte costituzionale? Nel testo varato dalla 1<sup>a</sup> Commissione abbiamo una soluzione; nella relazione mi sono fatto carico di formulare qualche perplessità, ma devo dire che la funzione emendativa mi pare proponga all'Assemblea delle soluzioni migliori e più accettabili, che riescono a mediare maggiormente le opposte esigenze, perché individuano meglio il limite al di là del quale la discrezionalità dell'amministrazione può essere compressa, senza per questo un'altra volta incorrere nei vizi che determinarono l'indirizzo della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la sentenza di patteggiamento, inviterei i colleghi a farsi carico dell'ordinamento per quello che effettivamente è; l'ordinamento non è fatto solo dalle norme per come sono scritte, ma anche dalla

giurisprudenza. Qui la giurisprudenza si è cristallizzata ormai, sia nel Consiglio di Stato, sia nella Cassazione, nel senso di dire già oggi, a diritto vigente, che la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento è una sentenza di condanna *tout court*, e quindi ha effetto nell'impiego pubblico come la condanna pronunciata a seguito di dibattimento.

Allora il legislatore, di fronte a questa posizione, può fare due scelte: o cristallizza in norma l'orientamento della giurisprudenza, o lo disattende. Potremmo qui dire espressamente che la sentenza di patteggiamento a fini disciplinari non è equiparata alla sentenza di condanna. Ma quale impatto negativo avrebbe sull'opinione pubblica che è stata già scossa dall'applicazione delle norme? Noi riapriremmo ancora una volta quegli spazi di discrezionalità che invece vogliamo chiudere. Potrebbe verificarsi il caso del dipendente corrotto, che ha riconosciuto di essersi fatto corrompere, che è stato condannato a una pena grave, perché l'importo della corruzione era grave, malgrado gli sconti dovuti al patteggiamento o al rito abbreviato, che poi può riprendere servizio, perché in sede disciplinare la stessa amministrazione lo condanna a 6 mesi di sospensione che ha già scontato, e riprende servizio nelle stesse funzioni. La credibilità del sistema verrebbe meno.

Mi è sembrato giusto che la 1<sup>a</sup> Commissione abbia proposto all'Aula, sulla base di emendamenti presentati dal Governo – ma era una scelta sostanzialmente già fatta dalla Camera dei deputati – di adottare la scelta contraria, cioè di cristallizzare la giurisprudenza e dire che le sentenze di condanna sono sempre tali, indipendentemente dal fatto che derivino dal patteggiamento, dal rito abbreviato o dal dibattimento. Si tratta quindi di un punto di autoresponsabilità per il dipendente che se sceglie il rito abbreviato, se sceglie la via del patteggiamento, sa che quanto ai fini di cui stiamo discutendo, ai fini disciplinari, comunque verrà ritenuto un dipendente condannato.

Non dovrei aggiungere altro a quanto detto. Nella fase iniziale mi sono rimesso alla relazione scritta; ho voluto invece svolgere la replica, volendo dar conto preventivamente ai colleghi che non trascuro l'esattezza astratta o teorica di molte delle osservazioni che hanno fatto: se esprimerò parere contrario sugli emendamenti, in cui le loro valutazioni generali si concretizzeranno, lo farò in considerazione delle valutazioni che ho appena svolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, non intendo certamente ripercorrere le questioni, proposte con dovizia di argomentazioni nel corso della discussione generale del provvedimento al nostro esame.

Il Governo ha però il dovere di sottolineare in questa sede, prima che si proceda all'esame degli emendamenti, anzitutto la peculiare qualità della relazione del presidente Pellegrino, che credo consenta a tutti un'ampia e approfondita disamina di un problema così delicato, quale quello al-

l'esame del Senato, che richiede molto equilibrio, attenzione e serenità nel contemperare non due o tre ma molti interessi in gioco relativamente alle questioni che abbiamo di fronte.

La discussione ne ha messo in luce anche alcuni aspetti particolari, in modo significativo è emerso il tema del patteggiamento, al quale ha fatto riferimento il senatore Pellegrino nella sua replica, quando ha espresso il convincimento di adeguarsi al principio giurisprudenziale, convincimento che il Governo sposa in pieno e ribadisce come opportuno e necessario per una visione politicamente sana del problema nel suo complesso.

Devo pure sottolineare – lo faccio rispetto alla discussione nonché alla relazione fin qui svolta – qualche particolare profilo degli interessi in gioco che toccano in modo peculiare la pubblica amministrazione. Le disposizioni del provvedimento al nostro esame mirano a salvaguardare anche il buon andamento, inteso come massima aderenza, delle determinazioni assunte nell'interesse pubblico e l'imparzialità, intesa come comparazione esclusivamente oggettiva di contrapposti interessi, senza indebitamente avvantaggiare la pubblica amministrazione in danno dei consociati né operare arbitrarie discriminazioni rispetto al loro potere di partecipare alla vita politica, economica e sociale.

Queste norme, in sostanza, mirano a garantire che l'amministrazione operi realmente al servizio dei cittadini. Sono pertanto norme di completamento e raccordo del sistema normativo; un anello di congiunzione tra le disposizioni che, da una parte, regolano il contenuto degli obblighi di servizio del pubblico dipendente e, dall'altra, i diritti del cittadino nei confronti dell'amministrazione circa il corretto esercizio dei poteri pubblici e la massima aderenza delle determinazioni assunte all'interesse pubblico.

L'articolo 1 sancisce l'efficacia della sentenza definitiva di condanna nel giudizio disciplinare circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale e l'elemento che l'imputato ha commesso. È appunto un disegno di legge che, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna passata in giudicato, pone adeguate garanzie per il dipendente, codificando principi sanciti dalla Corte costituzionale e dal giudice amministrativo.

Mi preme pure sottolineare che questo progetto di legge ha fatto riferimento, per quanto riguarda i cosiddetti sistemi di automatismo, ai reati più gravi. Abbiamo eliminato i reati più lievi nei confronti della pubblica amministrazione e ci siamo rifatti esclusivamente al peculato, alla concussione, alla corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio e alla corruzione in atti giudiziari.

Il disegno di legge naturalmente gradua – come è stato già ricordato – le misure che vengono prese a seconda della condizione del giudizio penale.

Anche a me sembra – come il relatore ha sottolineato – che, nella fase emendativa che l'Aula si accinge ad affrontare, probabilmente potremo risolvere qualche problema di non lieve entità e di non lieve significato, messo in luce anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, relativamente alle sentenze definitive di condanna.

Credo che qualche emendamento meriti di essere assunto in questa fase, anche se dobbiamo poi evitare – questo probabilmente sarà un ulteriore lavoro di riflessione e di pensiero da compiere in quest’Aula – che l’adeguarsi al dettato della Corte costituzionale comporti poi tempi molto lunghi di applicazione di questa novità legislativa, che – come giustamente l’onorevole relatore ha messo in luce – forse necessita di entrare in vigore quanto prima possibile, almeno per alcuni aspetti. Infatti, non si deve avere la sensazione che l’ampia discrezionalità lasciata alla pubblica amministrazione finisca poi con il nuocere al complessivo andamento e al buon andamento delle nostre istituzioni.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SENESE. Signor Presidente, in primo luogo vorrei dire – questo riguarda tutti gli emendamenti che portano la firma del collega Russo e la mia – che gli emendamenti presentati nascono – per così dire – dalle sollecitazioni che la relazione scritta dal relatore ha affidato all’Assemblea. Essi tentano di rispondere a dubbi o problemi adombrati in quella relazione.

Venendo al merito, l’emendamento 1.1 tende a risolvere la discrasia che vi sarebbe tra efficacia della sentenza di assoluzione ed efficacia della sentenza di condanna. Mentre per la sentenza di condanna, si dice nel comma 1-*bis* dell’articolo 1 che questa ha efficacia di giudicato senza richiedere che sia stata pronunciata in seguito a dibattimento, per la sentenza di assoluzione, invece, l’attuale formula dell’articolo 653 del codice di procedura penale, che l’articolo 1 del disegno di legge non tocca, lascia invece che l’efficacia della sentenza di assoluzione sia condizionata dal fatto che la stessa sia stata pronunciata in seguito a dibattimento.

Questa discrasia, oltre che irrazionale e priva di giustificazione, avrebbe oltretutto la conseguenza di scoraggiare il ricorso ai riti abbreviati. Infatti, il pubblico dipendente che volesse ricorrere al rito abbreviato dovrebbe porsi il problema che una sentenza di assoluzione che riesce ad ottenere in esito ad un tale rito non avrebbe però efficacia nel giudizio disciplinare. Da qui scaturisce la proposta di sopprimere il termine «pronunciate in seguito al dibattimento» che ancora si trova nell’articolo 653 del codice di procedura penale.

L’articolo aggiuntivo proposto con l’emendamento 1.0.1 contiene una modifica dell’articolo 445 del codice di procedura penale e tende ad esplicitare, in modo assolutamente incontrovertibile, la scelta, già illustrata dal relatore, secondo la quale per sentenza di condanna deve intendersi ormai anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Comunque, poiché permane qualche dubbio, anche se la scelta operata con il testo in esame è chiara, si propone di inserire nella norma del codice di procedura penale che riguarda l’applicazione di pena su ri-

chiesta delle parti le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 653» e così via.

Credo di non avere altri emendamenti da illustrare in riferimento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti riferiti sull'articolo 1. Segnalo però al collega Senese, al Governo e all'Assemblea un dubbio circa l'esattezza della formulazione della rubrica dell'articolo 1 che recita: «Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare». Visto che, in realtà, con detto articolo si introducono modifiche all'articolo 653 del codice di procedura penale, a mio giudizio, le parole: «di condanna» andrebbero soppresse.

Ad ogni modo, ribadisco il parere favorevole, trattandosi di emendamenti che comunque armonizzano il testo.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Signor Presidente, condivido quanto osservato dal senatore Pellegrino circa l'opportunità di sopprimere le parole: «di condanna» dalla rubrica.

Ciò premesso, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, per la verità sarei contrario all'emendamento 1.1, presentato dal senatore Senese perché si va a modificare direttamente l'articolo 653 del codice di procedura penale; sostanzialmente daremmo alla sentenza di condanna su richiesta quell'efficacia che vogliamo darle con questa legge, ma in tal modo la estenderemmo a qualsiasi circostanza.

Sappiamo che la sentenza di condanna su richiesta finora è stata ritenuta non avente gli effetti, ma è stata ritenuta una sentenza di condanna vera e propria soltanto nella legge elettorale; questo è il secondo caso in cui la riteniamo tale. Con l'emendamento 1.1, modificando l'articolo 653 del codice di procedura penale, la riterremo – almeno a me pare – una sentenza di condanna sempre e comunque.

In tal modo si verrebbe a risolvere un problema che è invece ancora dibattuto in giurisprudenza; si stabilirebbe cioè che la sentenza di condanna su richiesta è una sentenza di condanna vera e propria, come quella

che interviene a seguito del dibattito; il che vuol dire che nessuno più ricorrerà al patteggiamento.

Solo per questo timore sono contrario alla modifica dell'articolo 653 del codice di procedura penale di cui all'emendamento 1.1.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, concordo pienamente con il collega Callegaro, perché in effetti questa modifica, che apparentemente è minore, in realtà dà soluzione ad un problema di carattere generale, in una direzione della quale abbiamo discusso ma che non è stata certamente risolta legislativamente o che è stata risolta in senso opposto dalla giurisprudenza.

Inserire una norma del genere, di carattere generale, in un provvedimento specifico nel quale si precisa che in questo determinato caso vi è l'equiparazione tra i due procedimenti può essere anche ammesso e condiviso, ma mi sembra sia inconcepibile.

Tra l'altro, Presidente, faccio presente che se andiamo a votare su un punto così delicato con un'Aula pressoché deserta....

BERTONI. L'Aula è piena quando c'è da votare per le autorizzazioni a procedere!

PASTORE. Siamo presenti in venti senatori. Se la Presidenza ritiene che sia concepibile e ammissibile sul piano etico parlamentare che su una questione di questo genere, che travalica anche la portata del provvedimento, si possa votare in venti lo faccia pure, ma sappia che poi tutto il nostro atteggiamento sul provvedimento cambierà perché un fatto del genere apparirebbe quantomeno come un colpo di mano.

Si sta andando avanti nell'esame di questo provvedimento discutendo, e anche dividendoci, su temi che appartengono ad un certo settore del nostro ordinamento che noi vogliamo senz'altro rendere più efficiente, pur se con delle diversità di dettaglio; un intervento del genere sinceramente incrinerebbe quel rapporto di *fair play* parlamentare che ci dev'essere anche in questi casi.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 1.1 perché ritengo che, se vogliamo coordinare perfettamente il giudizio penale con il cosiddetto giudizio disciplinare, dobbiamo prendere in esame anche quelle fattispecie che vengono, per così dire, sottoposte al vaglio dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Dico ciò perché nella mia esperienza professionale (e come avvocato ne ero felice essendo il difensore) mi ponevo il problema se il patteggiamento avesse significato nell'ambito di quella trasparenza e di quella correttezza che devono investire la pubblica amministrazione.

Lo so: l'articolo 444 del codice di procedura penale, il cosiddetto patteggiamento, non fa stato nei giudizi civili ed amministrativi. Ma quando noi vogliamo disciplinare particolarmente questo settore, cioè la pubblica amministrazione, quando noi vogliamo scendere sul terreno della correttezza e della trasparenza e della buona amministrazione...

BERTONI. Bravo, bene.

GASPERINI. ...io ricordo che Giolitti, quello di tanti e tanti anni fa...

ROBOL. Giovanni.

GASPERINI. Esatto, Giovanni Giolitti, poi vi fu un altro Giolitti, che con il primo non aveva nulla a che fare...

ROBOL. Antonio.

GASPERINI. Giovanni Giolitti, dicevo, era allora Ministro delle poste...

BERTONI. Papalia c'era?

GASPERINI. Non c'era Papalia, era ancora di là da venire. (*Ilarità*).

Giovanni Giolitti, allora Ministro delle poste, minacciò le dimissioni perché un postino aveva sottratto dal sacco postale una lettera: si era sentito responsabile, quale capo del Dicastero, della manchevolezza del suo ultimo sottoposto. Erano altri tempi.

Io ho assistito a soggetti condannati, anche dai tribunali militari, ex articolo 444 del codice di procedura penale, cui dunque è stata applicata la pena, che sono ritornati nei loro ranghi, hanno proseguito la carriera e sono stati addirittura promossi: ma avevano patteggiato la pena.

Il dubbio che mi pongo riguarda quella certa sfiducia che vi è verso il giudice; molto spesso, siamo sinceri, il cittadino che patteggia lo fa perché pensa che il giudice forse non capisce niente, oppure che ha fretta e lo vuole condannare, che forse il pubblico ministero non ha svolto le indagini che doveva facendolo trovare allo sbaraglio. Il cittadino forse non ha fiducia nella giustizia e pensa che è meglio un uovo oggi che la gallina domani, quindi, pur se *oborto collo*, accetta un giudizio di responsabilità e accetta una censura a suo carico per un fatto che, anche se egli non lo ammette, come giurisprudenza vorrebbe, è comunque un fatto sottoposto al vaglio di un magistrato che applica la pena.

Allora, poiché la legge è ambigua e dice che l'articolo 444 del codice di procedura penale non fa stato nei giudizi civili e amministrativi e poi-

ché il processo disciplinare è in sostanza assimilabile a un giudizio amministrativo, se noi vogliamo disciplinare questa materia proprio per rendere più pregnante la serietà della pubblica amministrazione, la sua trasparenza, io ritengo che sia giusto una volta per tutte decidere che in questi casi particolari il giudizio dato dal magistrato che applica la pena fa stato nell'ambito disciplinare.

Pertanto, occasione rara essendo io uomo della Lega Nord, in questo caso acconsento e aderisco all'emendamento 1.1 proposto dall'illustre collega Senese.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, presumo che gli interventi dei senatori Callegaro e Pastore si riferissero all'emendamento 1.1.

CALLEGARO. Sì, è così.

RUSSO. Ritengo allora che tali interventi non siano pertinenti. Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sull'articolo 653 del codice di procedura penale, che non fa riferimento all'ipotesi di patteggiamento.

L'emendamento 1.1 propone di sopprimere dal comma 1 dell'articolo 653 le parole «pronunciata in seguito a dibattimento» che sono riferite alla sentenza di assoluzione; infatti, tale comma recita: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità». In questo modo la conseguenza è che la sentenza di assoluzione ha efficacia nel procedimento disciplinare anche se è pronunciata non a seguito di dibattimento ma a seguito di giudizio abbreviato. È ovvio che il patteggiamento implica l'applicazione di pena e quindi non può avere il significato di sentenza di assoluzione.

Aggiungo inoltre che mi sembra sbagliata la rubrica indicata nell'articolo 1 del testo che ci è pervenuto. Infatti, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 propone di sopprimere nella rubrica le parole «di assoluzione», ma in tal modo il testo della rubrica dell'articolo 653 dovrebbe diventare il seguente: «Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare» e questo perché il testo proposto dalla Commissione, al comma 1-*bis* prevede anche l'ipotesi di sentenza di condanna. Pertanto, sopprimere le parole «di assoluzione» non significa che la rubrica dell'articolo 653 faccia poi riferimento alla sentenza penale di condanna; deve rimanere semplicemente il riferimento alla «sentenza penale».

L'emendamento 1.1 mi sembra estremamente lineare; non si riferisce all'ipotesi di patteggiamento ma alla sentenza di assoluzione, che può essere frutto o di dibattimento o di giudizio abbreviato. L'emendamento quindi mi sembra del tutto ragionevole.



Ritengo pertanto che le critiche dei senatori Callegaro e Pastore non colgano nel segno; l'intervento del collega Gasperini invece fa riferimento al comma 1-*bis* di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 e mi sembra anche condivisibile ma è altra materia. Si tratta di due aspetti diversi.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, condivido quanto affermato dal senatore Russo. L'emendamento 1.1, pertanto, potrebbe essere votato.

Prima di procedere all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dovremmo però votare l'articolo 1, un articolo a questo punto nodale nell'intero provvedimento perché rappresenta la cristallizzazione del principio giurisprudenziale che parifica la sentenza di patteggiamento alle normali sentenze di condanna.

Riterrei opportuno rinviare la votazione di tale articolo alla giornata di domani, anche perché il relatore di questo disegno di legge in questo momento dovrebbe presiedere la Commissione stragi che deve ascoltare il vertice del ROS.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, lei mi ha preceduto. Infatti, sia per l'ora che per la cortesia avrei rinviato le votazioni alla giornata di domani.

Pertanto, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3285 ad altra seduta.

### **Per lo svolgimento di interrogazioni**

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, intendo sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione 3-01793. Si tratta del decimo sollecito e sono convinto che non sarà l'ultimo. La ringrazio.

BATTAFFARANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFFARANO. Signor Presidente, vorrei sollecitare una risposta da parte del Governo all'interrogazione 3-02966, presentata l'8 luglio 1999 (quindi un anno e mezzo fa) e rivolta al Ministro dell'ambiente. Ho già sollecitato più volte una risposta da parte del Governo, purtroppo senza alcun esito. Si tratta di un delicato problema di inquinamento dell'area industriale di Taranto.

### **Sulle recenti polemiche riguardanti il presidente della Società Stretto di Messina**

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, chiedo la parola non per difendere un ex collega, Nino Calarco, oggi amministratore della Società Stretto di Messina, ma perché da notizie ANSA apprendo che c'è un attacco violento nei suoi confronti da parte dei Verdi – e mi dispiacerebbe se lo facessero anche altri – per una battuta che egli ha fatto ieri sera in una trasmissione (purtroppo pagata anche con i contributi dei cittadini italiani, in quanto realizzata da Rai Due) in cui sono state dette tante falsità. È stato affermato che non ci sono le file, che gli espropri vengono pagati tre volte e infine si è insinuato che il ponte potrebbe avere a che fare con alcuni incendi, di cui sono state trasmesse le immagini.

Vorrei che una battuta chiaramente non felice non venisse mal interpretata, così come io non interpreto male ciò che ha detto ieri il procuratore Boemi della procura di Reggio Calabria, il quale ha testualmente dichiarato: «la mafia prima progetta e poi costruisce» e «se non se ne interessasse la mafia, ne sarei sorpreso». È chiaro che egli lo ha detto in perfetta buona fede; anche quella è una battuta. Del resto la progettazione è stata affidata alla Società Stretto di Messina, che è stata autorizzata con legge dello Stato. Mi auguro che non si apra un caso per destituire Calarco e per far sì che non si possa realizzare quest'opera.

Inoltre, vorrei ricordare che sono stato il primo nel 1994 a chiedere che il Governo decida; decidiamo, altrimenti chiudiamo la società Stretto di Messina.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 1° febbraio 2001**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento, Selva, Mantovano, Fragalà, Simeone e Giorgetti Alberto; Borghezio, Signorini, Roscia e Martinnelli*).

## II. Discussione dei disegni di legge:

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (4735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco*).

– SALVATO ed altri. – Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia (167).

– ANDREOLLI ed altri. – Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine (2750).

La seduta è tolta (ore 20,04).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (4941) (V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (4941) (Nuovo titolo)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (\*)

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuti in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura struttu-

rare, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001-31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977-ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea.

## EMENDAMENTO 1.202 E SEGUENTI

### **1.202**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Respinto Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice civile, non devono intendersi usurari gli interessi pagati in forza di contratti stipulati sotto forma del mutuo a tasso fisso o equivalente, qualora al momento della stipula gli interessi stessi non superino il limite stabilito dalla legge».

**1.203**

ROSSI

**Ritirato**

*Al comma 1, prima delle parole: «Ai fini» premettere le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2001».*

---

**1.204**

DE LUCA Michele

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile».*

---

**1.205**

ROSSI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «che superano il limite stabilito dalla legge» fino alla fine del comma, con le parole: «che superano, al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».*

---

**1.206**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Decaduto**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nel momento» fino alla fine del periodo.*

---

**1.207**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Decaduto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nel momento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al momento del loro pagamento».*

---

**1.208**

DI PIETRO

**Decaduto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nel momento» fino alla fine del periodo, con le parole: «nel momento del pagamento delle rispettive rate di restituzione, indipendentemente dal momento della loro pattuizione».*

---

**1.209**

ROSSI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il tasso d'interesse deve essere ridotto al «tasso soglia» di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, qualora il tasso praticato, durante il periodo di finanziamento, risulti superiore per due rilevazioni consecutive al tasso limite pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 4, articolo 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Tale disposizione non si applica ai prestiti direttamente legati a titoli quotati sui mercati regolamentati, né ai prestiti obbligazionari».

---

**1.210**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.211 (Testo corretto 2)**

D'ALÌ, PASTORE, VEGAS, CENTARO, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

**Respinto**

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuti in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il mutuatario titolare, alla data di entrata in vigore della presente legge, di mutuo perfezionato con la clausola del tasso fisso, nonostante qualsiasi patto contrario, a domanda può richiedere di estinguere il debito residuo al 31 dicembre 2000 o, per lo stesso importo, di stipulare nuovo contratto di mutuo qualora il tasso, ad oggi, a suo tempo convenuto superi il limite fissato dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale.

3. Nel caso in cui la nuova stipula non avvenga per qualsiasi ragione o causa, una banca terza che conceda a mutuo la somma necessaria per provvedere all'estinzione anticipata è surrogata nelle garanzie ipotecarie,



che assistono il mutuo originario, nello stesso grado e a condizioni non maggiormente onerose; in tal caso nell'annotamento disposto dall'articolo 2843, primo comma del codice civile dovranno essere indicate le condizioni di concessione del nuovo mutuo e l'indicazione della finalizzazione del mutuo stesso e ad essa si procederà a seguito di produzione del titolo relativo al nuovo mutuo e della dichiarazione di quietanza da parte della banca mutuante in via originaria, che non può rifiutarsi di inserire nella medesima la dichiarazione di collegamento con il nuovo mutuo.

4. Gli atti e i provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, da diritti ed emolumenti ipotecari, gli onorari notarili, se dovuti in via graduale sono ridotti a un quarto.

5. Nel caso di estinzione anticipata la penale, comprensiva di ogni commissione ed eventuale onere accessorio, se contrattualmente già prevista, non potrà superare il 2 per cento del debito capitale residuo.

6. Per il periodo di imposta 2000 gli interessi pagati dai titolari di mutui a tasso fisso sono interamente detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

7. A decorrere dal periodo di imposta 2000 fra le detrazioni per oneri di cui al Testo unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1996 sono aggiunte le penali pagate per l'estinzione anticipata dei mutui ipotecari, di cui alle presenti disposizioni, comprese le spese bancarie, gli onorari notarili, le imposte di registro e i diritti di conservatoria pagati per la cancellazione delle relative ipoteche.

8. Sono fiscalmente detraibili le perdite conseguite dagli intermediari finanziari a seguito della straordinaria rinnovazione di mutui a tasso fisso o della straordinaria anticipata estinzione degli stessi activate ai sensi della presente legge per la differenza tra le previsioni della clausola contrattuale originaria e quanto previsto dalle straordinarie modalità stabilite nella presente legge e comunque in misura massima del 2 per cento sull'ammontare del debito estinto o rinnovato.

9. Per eventuali controversie, è costituita, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, presso le Camere di Commercio una Commissione di conciliazione composta dal Presidente della camera di commercio o da un suo delegato, da un componente nominato dall'istituto bancario e da un componente nominato dal soggetto interessato. La Commissione si pronuncia, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso indirizzato al Presidente della camera di commercio. La pronuncia è immediatamente esecutiva ed ha valore ai sensi dell'articolo 474 e seguenti del codice di procedura civile».

**1.212**

RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3, maggiorato di mezzo punto percentuale qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o l'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e del comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale sostituzione non ha efficacia novativa, non comporta spesa a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 30 dicembre 2000».

**1.100/1**

DE LUCA Michele

**Respinto**

*All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «nel biennio 1998-1999» con le seguenti: «nel quadriennio 1996-1999».*

**1.100/2**

DE LUCA Michele

**Respinto**

*All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge 7 marzo 1996, n. 108».*

**1.100/3**

ROSSI

**Respinto**

*All'emendamento 1.100, primo periodo, sopprimere le parole: «maggiorato di un punto e mezzo percentuale».*

*Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.100/4**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, primo periodo, sopprimere le parole: «maggiorato di un punto e mezzo percentuale».*

---

**1.100/5**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire le parole: «di un punto e mezzo percentuale» con le altre: «di mezzo punto percentuale».*

---

**1.100/6**

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

**Respinto**

*All'emendamento 1.100,, primo periodo, sostituire le parole: «di un punto e mezzo percentuale» con le altre: «di mezzo punto percentuale».*

---

**1.100/7**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «ridotto all'8 per cento» con le altre: «ridotto al tasso di mercato pari al 7 per cento».*

---

**1.100/8**

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

**Respinto**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «all'8 per cento» con le altre: «al 7,5 per cento».*

---

**1.100/9**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di importo originario» fino a: «contratto».*

---

**1.100/10**

ROSSI

**Respinto**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di importo originario» fino a: «del contratto».*

---

**1.100/11**

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

**Id. em. 1.100/10**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di importo originario» fino a: «contratto».*

---

**1.100/12**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «a 150 milioni di lire» con le altre: «a 250 milioni di lire».*

---

**1.100/13**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «a 150 milioni di lire» con le altre: «a 200 milioni di lire».*

---

**1.100/14**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole: «diverse da quelle rientranti» fino alla fine del periodo.*

---

**1.100/14a**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Improcedibile**

*All'emendamento 1.100, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.100/14b**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Improcedibile**

*All'emendamento 1.100, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I tassi di interessi così calcolati sono ridotti di un ulteriore 1,5 per cento relativamente ai mutui contratti da persone fisiche e non superiori ai 200 milioni di lire, finalizzati all'acquisto e/o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o di ogni altro membro del nucleo familiare, alla assistenza di soggetti portatori di handicap fisici e/o mentali».*

---

**1.100/15**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Improcedibile**

*All'emendamento 1.100, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale sostituzione ha efficacia novativa e si applica anche alle rate scadute e andate in pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e il 2 gennaio 2001».*

---

**1.100/16**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*All'emendamento 1.100, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Tale sostituzione» inserire le seguenti: «non si applica ai mutui stipulati o rinegoziati dopo il 2 aprile 1997.».*

---

**1.100/17**

ROSSI, PREIONI, GASPERINI

**Ritirato**

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.».*

*Conseguentemente, all'emendamento 1.101 sostituire le parole: «3 gennaio 2001» con le seguenti: «1° aprile 1997.».*

---

**1.100/18**

ROSSI

**Ritirato**

*All'emendamento 1.100, ultimo periodo, sostituire le parole: «che scadono successivamente al 2 gennaio 2001» con le seguenti: «scadute successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108».*

*Conseguentemente all'emendamento 1.101 aggiungere il seguente comma:*

*«3-bis. I rimborsi dei maggiori interessi di cui al comma precedente devono essere effettuati in compensazione sulle rate a scadere. In caso di incapienza o di mutui già estinti, il rimborso deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001, anche mediante l'attribuzione agli aventi diritto di obbligazioni triennali al t.s.u., maggiorato di un punto percentuale».*

---

**1.100/19**

ROSSI

**Respinto**

*All'emendamento 1.100, ultimo periodo, sostituire le parole: «che scadono successivamente al 2 gennaio 2001» con le seguenti: «in scadenza e a quelle scadute successivamente al 29 dicembre 2000».*

*Conseguentemente all'emendamento 1.101 sostituire le parole: «con scadenza a partire dal 3 gennaio 2001» con le seguenti: «di cui al comma 2».*

**1.100/20**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.100, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «al 2 gennaio 2001» con le altre: «al 30 dicembre 2000».*

**1.100/21**

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

**Respinto**

*All'emendamento 1.100, ultimo periodo, sostituire le parole: «al 2 gennaio 2001» con le altre: «al 30 dicembre 2000».*

**1.100 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

**Approvato**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione

è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001».

---

**1.213**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.214**RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI,  
CARELLA, CORTIANA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, RONCHI, SARTO,  
SEMENZATO**Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a partire dal 30 dicembre 2000, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno».

---

**1.101/1**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «dal 3 gennaio 2001» con le seguenti: «dal 30 dicembre 2000».*

---



**1.101/2**

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

**Respinto**

*All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «dal 3 gennaio 2001» con le altre: «dal 30 dicembre 2000».*

---

**1.101/3**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «dal 3 gennaio 2001» con le altre: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

---

**1.101/4**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000.» con le altre: «per il quindicennio precedente».*

---

**1.101/5**

DI PIETRO

**Decaduto**

*All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000.» con le altre: «per il decennio precedente».*

---

**1.101/6**

ROSSI

**Respinto**

*All'emendamento 1.101, aggiungere il seguente periodo: «Il tasso di sostituzione, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere, in nessun caso, superiore al tasso massimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, per questa categoria di operazioni».*

---

**1.101/7**

ROSSI

**Ritirato**

*All'emendamento 1.101, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. I titolari dei mutui, contratti antecedentemente alla legge 7 marzo 1996, n. 108, a cui siano stati applicati interessi superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della citata legge, possono estinguere il mutuo, senza applicazione di penali, mediante la corresponsione del capitale residuo, risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo ad un tasso d'interesse inferiore di almeno 2,50 punti percentuali, rispetto all'effettivo applicato».

---

**1.101**

LE COMMISSIONI RIUNITE

**Approvato**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a partire dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno».

---

**1.215**

DE LUCA Michele

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «nel periodo 3 gennaio 2001» con le seguenti: «fino al».*

---

**1.216**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: «1976» e «1977» con le seguenti: «1992» e «1993».*

---

**1.217**

ALBERTINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il tasso di sostituzione indicato al comma 3 è applicato direttamente dagli Istituti di credito e dagli intermediari finanziari abilitati, senza oneri e spese aggiuntive per i mutuatari. Per i mutui contratti per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, si riconosce al debitore facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione, fissato nella misura dell'1 per cento del capitale da rimborsare».

---

**1.218**

ROSSI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2 ed alle facoltà di risoluzione anticipata dei vari contratti di cui già dispongono le banche e gli istituti di credito, per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengano trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione».

---

**1.219**

ROSSI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al precedente comma 2, la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non può prevedere penali di alcun genere».

---

**1.220**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Precluso dall'approvazione dell'em. 1.100 (testo 2)***Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa e si applica, conseguentemente, anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108 e il 2 gennaio 2001. Le maggiori somme eventualmente versate dal debitore in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto dal comma 3 sono restituiti al debitore stesso attraverso corrispondente minore versamento entro tre anni e comunque non oltre l'estinzione del mutuo stesso».

---

**1.221**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto***Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le operazioni previste dal comma 3 si applicano obbligatoriamente, salvo diversa precedente pattuizione più favorevole al debitore, e non comportano alcun onere a carico del debitore stesso al quale vanno notificate almeno 10 giorni prima della scadenza della prima rata di mutuo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, le determinazioni del nuovo piano di ammortamento».

---

**1.222**

DI PIETRO

**Decaduto***Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Ai titolari di mutui, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, con durata residua inferiore ad un anno o estinti in data successiva al 31 dicembre 1998, gli istituti di credito riconoscono una cessione gratuita di proprie obbligazioni per un valore pari al 70 per cento del valore della differenza tra l'importo degli interessi versati e l'importo di quanto dovuto ai sensi della legge 108 del 1996».

---

**1.223**

DI PIETRO

**Decaduto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai titolari dei finanziamenti non agevolati, stipulati in forza di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà di estinguere anticipatamente il debito con le stesse norme già in essere per il settore del credito al consumo. A tal fine per la pattuizione di altro mutuo, con diverso istituto di credito, finalizzato a detta estinzione anticipata, restano valide tutte le documentazioni in essere, ivi compresa l'automatica variazione delle iscrizioni ipotecarie, in quanto tale sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione».

---

**1.224**

RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale compenso è comunque fissato nella misura massima dell'1 per cento del capitale mutuato residuo»».

---

**1.225**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.226**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

**Id. em. 1.225**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.227**

ROSSI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i contratti di mutuo per l'erogazione di finanziamenti non agevolati, devono contenere una clausola che preveda la possibilità per il debitore di estinzione anticipata mediante restituzione del capitale residuo e con l'applicazione di una penale non superiore all'1 per cento».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

**1.0.100**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. L'estinzione del mutuo, anticipatamente alla data di scadenza fissata, e richiesta dal debitore è obbligatoriamente accolta e non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla residua somma da versare alla data della richiesta stessa».

**1.0.101**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario, enti dello Stato, enti previdenziali pubblici o gestori di fondi a contribuzione obbligatoria, a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possono essere determinati in misura superiore al tasso per come determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108, per la categoria conti correnti calcolati in ragione di anno. È determinabile

nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, sopratassa e penale collegata a fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti».

---

**1.0.102**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla fine del comma 1, inserire le seguenti parole: "Le condizioni di risoluzione massima e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello della trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità"».

---

**ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE****Articolo 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI AL TITOLO****Tit.1**

DI PIETRO

**Decaduto**

*Nel titolo sostituire le parole: «interpretazione autentica» con la seguente: «modifiche».*

---

**Tit.2**

ROSSI

**Respinto**

*Nel titolo sostituire le parole: «interpretazione autentica» con la seguente: «modificazioni».*

---

**Tit.3**

ROSSI

**Respinto**

*Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Disposizioni in materia di usura».*

---

## DISEGNO DI LEGGE

**Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285)**

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)*

1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: «di assoluzione» sono soppresse;
- b) nel comma 1, dopo le parole: «il fatto non sussiste o», sono inserite le seguenti: «non costituisce illecito penale ovvero»;
- c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».



## EMENDAMENTO

**1.1**

SENESE, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel comma 1» inserire le seguenti: «le parole «pronunciate in seguito a dibattito» sono soppresse e».*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1**1.0.1**

SENESE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita con le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche"».

---



Allegato B**Dichiarazione di voto finale  
del senatore Cortelloni sul disegno di legge n. 4941**

L'UDEUR voterà a favore del disegno di legge in esame che converte in legge il decreto in materia di usura per l'indubbio beneficio che reca a gran parte di coloro che hanno in corso dei mutui bancari. Costoro, infatti, si vedranno alleviati i costi del tasso di interesse stipulato quando questo corrispondeva ad un alto tasso di inflazione.

Certo, e va evidenziato, le banche non ne escono bene. Con la loro rigidità hanno perso un'occasione preziosa per rendersi credibili verso la gente e i consumatori in genere.

Prima l'intervento della Corte di cassazione e ora quello del Governo, pur tenendo in considerazione le esigenze di equilibrio del nostro sistema finanziario, rendono quindi giustizia ai mutuatari oberati da un tasso di interesse fisso divenuto troppo oneroso.

Sono state sollevate riserve di illegittimità da alcune parti e sulle stesse anche noi ci siamo interrogati. A tal proposito, però, crediamo che le stesse abbiano trovato motivata soddisfazione dal parere della 1<sup>a</sup> Commissione, ma ancor più dal dibattito svolto in Commissione e in Aula e che queste debbano essere superate dall'esame del compito istituzionale a cui il Parlamento e il legislatore sono investiti e che in questo contesto bene si identifica nel contemperamento degli interessi contrapposti alla cui soluzione le parti sociali addirittura si sono rivolte.

Sgomberato, quindi, il campo dell'illegittimità costituzionale, cogliamo l'effetto migliorativo al decreto-legge apportato dal Parlamento in sede di Commissione e con gli emendamenti ora introdotti. Un segno tangibile di giustizia sostanziale come quando si è voluto distinguere un tasso di interesse più favorevole per il contraente più debole quali sono i privati che hanno stipulato un mutuo per l'acquisto della loro prima casa. In quest'ottica di tentare la salvaguardia di interessi confliggenti, ma aventi pari dignità, riconosciamo che questo è un testo in grado di assicurare certezza all'impianto normativo; è un testo equilibrato che soddisfa le associazioni dei consumatori non strumentalmente usate per fini populisti e al contempo è un testo non inutilmente punitivo per le banche.

È quindi un testo che risolve un problema di ragionevolezza a cui l'UDEUR che ho l'onore di rappresentare, darà il suo voto favorevole.

*Sen. CORTELLONI*

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.4941, di conversione in legge del decreto -legge n. 394. Emendam. 1.211, testo corretto, D'Alì e altri	171	169	001	029	139	085	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.4941, di conversione in legge del decreto -legge n. 394. Emm. 1.225 e 1.226, Co' e altri; D'Alì e altri	164	152	010	004	138	077	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.4941, di conversione in legge del decreto -legge n. 394. Emendamento 1.0.101, D'Alì e altri	173	172	006	034	132	087	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.4941, di conversione in legge del decreto -legge n. 394. Emendamento 1.0.102, D'Alì e altri	167	166	011	034	121	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 1013 del 31-01-2001 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C
ANGIUS GAVINO	M	M	M	M
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	C
BARBIERI SILVIA	M	M	M	M
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	C	C	C	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO			F	
BEDIN TINO	C	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO		R	F	F
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	A	A	A
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	A
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	
BONFIETTI DARIA	C			
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	A
BOSI FRANCESCO		A	A	A
BRUNI GIOVANNI	F		F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	M	M	M
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	
BUCCI MICHELE ARCANGELO			F	F

Seduta N. 1013 del 31-01-2001 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BUCCIARELLI ANNA MARIA	M	M	M	M
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C
CALLEGARO LUCIANO		A	F	F
CALVI GUIDO	C	C	C	C
CAMERINI FULVIO	M	M	M	M
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M
CARPI UMBERTO	M	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C
CASTELLANI CARLA			F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C
CENTARO ROBERTO	F			
CIMMINO TANCREDI	C	C	C	C
CIONI GRAZIANO	C	C		C
CO' FAUSTO		F	C	C
COLLA ADRIANO	R			
CONTE ANTONIO	C	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	A
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	F	R	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	C	C	C	C

Seduta N. 1013 del 31-01-2001 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DE LUCA ATHOS		C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C
DENTAMARO IDA	C	C	C	C
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C
DIANA LINO	C	C	C	C
DIANA LORENZO	C	C	C	C
DI BENEDETTO DORIANO	C	C		C
DI ORIO FERDINANDO	C			
DONDEYNAZ GUIDO		C		
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C
D'URSO MARIO	C	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	F		F	F
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C
FOLLONI GIAN GUIDO	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M
GAMBINI SERGIO	C	C	C	F
GERMANA' BASILIO	F	R	F	F
GIARETTA PAOLO	C	C	C	A
GIOVANELLI FAUSTO	C			
GRUOSSO VITO	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	M	M	M	M

Seduta N. 1013 del 31-01-2001 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C
LASAGNA ROBERTO	F	A	F	F
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C
LAURO SALVATORE	F		F	F
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M
LOIERO AGAZIO	C	C	C	C
LOMBARDI SATRANI LUIGI MARIA	C	C	C	C
LORENZI LUCIANO	A	A	A	A
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO	F		F	F
MAGGIORE GIUSEPPE	F	R	F	F
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F		F	F
MANCINO NICOLA	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	F	R	F	F
MANFROI DONATO	F			
MANIS ADOLFO	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO				F
MANZI LUCIANO	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C		C
MARINI CESARE	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	C	C	C
MASCONI GIUSEPPE	C	C	C	C
MASULLO ALDO	C	C	C	C
MEDURI RENATO		F	F	F
MELE GIORGIO	C	C	C	C



Seduta N. 1013 del 31-01-2001 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	C	F
MELUZZI ALESSANDRO	C	C		
MICELE SILVANO	C	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	M	M	M	M
MINARDO RICCARDO	F	R	F	F
MISSERVILLE ROMANO	C	C	C	C
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C
MORO FRANCESCO		A	F	F
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C
MUNGARI VINCENZO		R	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	M	M	M	M
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	R	F	F
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C
PACE LODOVICO	F		F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C
PAPINI ANDREA	M	M	M	M
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C
PASTORE ANDREA	F		F	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C

Seduta N. 1013 del 31-01-2001 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario  
(P)=Presidente

(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C			
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C
PICCIONI LORENZO	F	R	F	F
PIERONI MAURIZIO	C	C	F	A
PILONI ORNELLA	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN		C	A	C
PINTO MICHELE	C	C	C	C
PIREDDA MATTEO	F	A	A	
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F		F	F
PREDA ALDO	C	C	C	C
PREIONI MARCO	F	A	F	F
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F		F	F
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C
RIGO MARIO	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	A
RIZZI ENRICO			F	
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	C	C	C	A
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C		C	C
SALVATO ERSILIA	C	C	C	C
SALVI CESARE	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	M	M	M	M
SCOPELLITI FRANCESCA	F	R	F	F

Seduta N. 1013 del 31-01-2001 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F		F	F
SEMNZATO STEFANO	C	C	C	A
SENESE SALVATORE	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA		F	F	F
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C
TAROLLI IVO	F	A	A	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	F			
TOIA PATRIZIA	C	C	M	M
TONIOLLI MARCO	F			
TRAVAGLIA SERGIO	F	R	F	F
VALENTINO GIUSEPPE		F	F	F
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO		C	C	C
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	
VILLONE MASSIMO	M	M	M	M
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C	C
WILDE MASSIMO				F
ZANOLETTI TOMASO	F	A	F	F
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. PINTO Michele, FOLLIERI Luigi, CASTELLANI Pierluigi, PALUMBO Aniello, VERALDI Donato Tommaso  
Nuove norme sul risarcimento del danno alla persona (4969)  
(presentato in data **31/01/01**)

**Disegni di legge, assegnazione****In sede deliberante**

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubb. istruz.*

Sen. BISCARDI Luigi ed altri

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (4959)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio

(assegnato in data **31/01/01**)

**Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), il senatore Follieri ha presentato la relazione sul disegno di legge: Greco ed altri. – «Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati» (3658).

**Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'istituzione di un Ufficio di livello dirigenziale generale denominato «Direzione Generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo» presso il Ministero dei lavori pubblici (n. 844).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 marzo 2001. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente potrà esprimere

le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 29 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria riferita all'anno 1999 (*Doc. CLV*, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II – costituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 6 marzo 1993 – ha inviato, con lettera in data 21 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 maggio 1995, n. 231, la relazione sulle iniziative promosse e realizzate nel 2000.

Detta documentazione sarà inviata alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interrogazioni**

PIATTI, BERNASCONI, RESCAGLIO, RIPAMONTI, BERGONZI, MACONI, CÒ, MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE, PIZZINATO, SQUARCIALUPI, MONTAGNA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

l'articolo 85 della legge finanziaria per il 2001 recentemente approvata dal Parlamento prevede all'articolo 85 «la riduzione dei *ticket* e disposizioni in materia diagnostica»;

in particolare il comma 4 recita testualmente che «a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:

*a)* mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;

*b)* esame citologico cervico-vaginale (*pap-test*), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni»;

la regione Lombardia ha dato con una circolare (n. 52/San.) una interpretazione più che restrittiva di tali norme, limitando l'esercizio di

tale diritto a ottenere prestazioni senza *ticket* solo attraverso le iniziative di *screening* promosse dalle ASL;

che tale impostazione, già riscontrata all'ASL di Lodi, ma presumibilmente attuata nell'intero territorio lombardo, appare chiaramente in contrasto con le norme della legge finanziaria,

si chiede di sapere come il Ministro della sanità intenda far rispettare le disposizioni in questione sull'intero territorio nazionale e quindi anche in Lombardia.

(3-04280)

TAROLLI. – *Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che nel corso dell'anno 2000 la vendita dei prodotti nazionali da fumo è calata rispetto al 1999 di circa 1,4 milioni/Kg e che le importazioni dei prodotti esteri è cresciuta di circa 4,4 milioni/Kg, ottenendo così una quota notevole del mercato;

visto che nell'anno 2000 la fabbricazione dei prodotti su licenza ha rappresentato più di 1/3 dell'intera produzione fatta negli stabilimenti Eti spa;

evidenziato che a Rovereto (Trento) esiste un polo fumo che occupa circa 800 unità;

osservato che nel corso dell'anno 2000 l'Eti spa ha fabbricato oltre 16 milioni di Kg. di sigarette su licenza Philips Morris; attualmente il contratto di fabbricazione di sigarette su licenza tra Philips Morris ed Eti è in regime di proroga per due mesi, poiché scaduto alla data del 31 dicembre 2000;

considerato che in assenza di un nuovo contratto di fabbricazione su licenza con Philips Morris verrebbero ulteriormente meno i presupposti per il mantenimento dei siti produttivi, previsti nel Piano di ristrutturazione dell'Eti spa, con il conseguente licenziamento di personale;

considerato il piano di ristrutturazione e di razionalizzazione dell'Eti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere al fine di: promuovere ed elevare la concorrenzialità e la produttività all'Eti; ottenere il pieno recupero e la razionalizzazione dei processi di produzione delle sigarette, compreso il Polo di Rovereto;

garantire il posto di lavoro del personale impiegato negli stabilimenti situati nella città di Rovereto.

(3-04281)

FIGURELLI, MORANDO, DE ZULUETA, SCIVOLETTO, LOMBARDI SATRIANI, CARPINELLI, DIANA Lorenzo, PARDINI, CAMPALDI, BERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se non ritenga incompatibile con la carica di Presidente della Società per il Ponte sullo stretto di Messina la dichiarazione resa dal dottor Nino Calarco al giornalista Alessandro Gaeta in RAI 2, nel servizio «Sciuscià», martedì sera, 30 gennaio, «se la mafia è in grado di realizzare il

Ponte, benvenuta la mafia» da ritenere come un «segnale» tanto più grave e inquietante per essere stato lanciato subito dopo la denuncia che il Procuratore Boemi aveva, nel medesimo servizio televisivo, pronunciato sul «pericolo mafia»;

anche al fine di impedire che le grandi attenzioni e i numerosi interessi nazionali e internazionali, pubblici e privati, al Ponte sullo Stretto vengano gravemente turbati da «questo segnale» del Presidente della Società, e, al tempo stesso, con l'obiettivo di evitare che le questioni della «fattibilità» e della «convenienza» del Ponte e, quindi, di quali decisioni assumere per la sua realizzazione possano essere falsate da una generica agitazione del «pericolo mafia» (dal quale il Governo può garantire con interventi e strumenti come, per esempio, quelli già previsti per altre aree e opere pubbliche dal «progetto sicurezza e mezzogiorno» e quelli proposti nella relazione della Commissione Parlamentare Antimafia sulla Calabria e la 'ndrangheta approvata unanimemente nel luglio 2000), quali provvedimenti il Presidente del Consiglio intende assumere nella responsabilità conferitagli dalla legge n. 1158 del 1971 «collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente», articolo 2, dove è stabilito che la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società per il Ponte sullo Stretto si ha «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni statali».

(3-04282)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che eventi calamitosi e dissesto idrogeologico del territorio parmense hanno già formato oggetto di numerose interrogazioni ed altri interventi dello scrivente presso il Governo;

che problemi specifici di straordinaria gravità vengono posti (*rectius*: riproposti) ora dalla «frana storica» di Tosca nel territorio del comune di Varsi;

che la necessità di abbandonare l'abitazione per numerosi cittadini, tuttavia, non è la sola grave conseguenza che da quella frana è derivato proprio in questi giorni;

che gli interventi tempestivi del servizio provinciale di difesa del suolo, del comune e dei carabinieri di Varsi, dei volontari della protezione civile hanno contribuito ad alleviare, efficientemente, il disagio dei tanti cittadini interessati;

che tuttavia si impongono, tra l'altro, interventi opportuni sulla stessa frana e provvidenze volte a rimuoverne o, comunque, lenirne le gravi conseguenze,

si chiede di conoscere:

quale sia la situazione dei fatti denunciati in premessa;

quali iniziative il Governo, la regione e gli enti locali intendano assumere, con l'urgenza del caso, per dare soluzione adeguata ai problemi prospettati in premessa ed a tutti gli altri problemi (idrogeologici, economici, sociali, ecc.) che sono posti dalla frana di Tosca.

(4-22029)

MANCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, nel 1988, l'allora diciannovenne Stefano Ingala si trasferisce a Bologna per motivi di studio e alloggia presso la Comunità di San Domenico;

che, insieme ad altri studenti, egli utilizza la cucina della Comunità per prepararsi i pasti e per conservarvi le derrate alimentari acquistate;

considerato:

che, nel dicembre dello stesso anno, un compagno americano di Ingala, Paul Ludwig, accusa gravi malori che lo costringono a tornare negli Stati Uniti per farsi visitare e curare;

che, dopo poco tempo, Stefano Ingala e altri tre coetanei accusano gli stessi sintomi;

che, negli Stati Uniti, a Paul Ludwig viene diagnosticata una grave intossicazione causata da un veleno, il tallio, ingerito, a più riprese, presumibilmente proprio presso la comunità di San Domenico;

che le analisi sugli altri ragazzi confermano la diagnosi effettuata negli Stati Uniti;

che tutti i ragazzi riportano danni alla salute e che, in particolare, a Stefano Ingala vengono diagnosticate lesioni cardiache irreversibili;

che, dalle indagini effettuate, risultano consistenti tracce di tallio negli alimenti conservati nella cucina della comunità;

che l'inchiesta della magistratura bolognese viene archiviata senza l'individuazione di colpevoli, i reperti distrutti e la Comunità di San Domenico chiusa;

che, per Stefano Ingala, le conseguenze sono gravissime, tanto che una forma di tachicardia ventricolare lo costringe, nel 1996, a un trapianto cardiaco;

che la pensione percepita per l'invalidità fisica riconosciutagli, ammontante a 400.000 lire, non gli consente di trovare un'occupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sollecitare la Procura della Repubblica di Bologna affinché riapra le indagini sugli avvelenamenti nella comunità di San Domenico, al fine di far luce su un episodio ancora tanto oscuro;

se non ritenga opportuno operare affinché, nel più breve tempo possibile, si concluda il procedimento civile intentato da Stefano Ingala per ottenere il risarcimento dei danni biologici da lui subiti.

(4-22030)



WILDE. – *Ai Ministri della sanità, per i beni e le attività culturali e della giustizia.* – Premesso che:

dopo che il CONI ha sospeso la commissione scientifica sul *doping* è stata nominata un'altra commissione speciale. Altra commissione è stata nominata dal ministro Veronesi al fine di studiare i risultati evidenziati dalla commissione disciolta del CONI. La Procura di Torino, con i periti del pubblico ministero Raffaele Guariniello, sta inoltre approfondendo il problema del morbo di Lou Gehrig, visto che esso avrebbe già mietuto vittime tra i calciatori;

è importante rilevare che la nuova commissione scientifica del CONI occupata in tali compiti starebbe omettendo controlli sugli atleti e quindi non si capisce quali siano le vere priorità, visto che studi e controlli dovrebbero essere complementari al fine di combattere veramente il *doping*,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di dare risposte chiare in relazione ai compiti e ai poteri della nuova commissione scientifica del CONI, essendo noto che nel caso del morbo di Lou Gehrig la commissione si prefiggerebbe di studiarlo epidemiologicamente, in laboratorio e sulle cavie, nonostante sia un problema che è in fase di approfondimento presso la Procura di Torino;

se non debba essere compito del Ministero della sanità preoccuparsi degli studi epidemiologici, che presuppongono l'assunzione di notizie gravi contenute in documentazioni riservate depositate negli ospedali o in altri istituti di ricerca e quindi se non sia una totale invasione di campo da parte della commissione scientifica del CONI nei confronti delle competenze altrui;

se tale autoassegnazione della commissione scientifica del CONI, in contemporanea con le indagini della magistratura di Torino, non apra legittimi dubbi sulle reali volontà di accelerare la ricerca delle verità e favorire i compiti della magistratura e di chiunque osa occuparsi di problemi scottanti legati allo sport;

se anche nel caso dell'ormone della crescita non si intenda costituire o dare un preciso *input* ad una «verità» ufficiale che consenta di eliminare ogni dubbio, sollevato in precedenza, sulle medaglie olimpiche, visto che da settembre non sarebbero più stati effettuati controlli ematici e in tal caso quali siano le motivazioni e se si ravvisino responsabilità;

se uno dei due rappresentanti nominati dal CONI nella suindicata commissione sia il Dott. Santilli che, a suo tempo (estate 1998), dovette dimettersi per lo scandalo controlli – *doping* irregolari nel calcio e che ora è stato nuovamente eletto Presidente della Federazione Medici Sportivi;

se i magistrati che si stanno occupando della vicenda siano al corrente di tali novità, visto che scaturiscono legittimi dubbi sui mancati controlli a meno che non siano assegnati di competenza ad altri organi;

come mai la commissione non abbia una segreteria operativa.

(4-22031)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che il decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 (serie generale) del 1° novembre 1999, all'articolo 1, recita testualmente: «A titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi...è fissato un onere aggiuntivo di lire 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco di cui all'articolo 5 della legge 1976, n. 324 eccetera»;

che il decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 (serie generale) del 1° novembre 1999, all'articolo 2, recita testualmente: «Il predetto onere è corrisposto alla società di gestione aeroportuale, o all'impresa di sicurezza che svolge il servizio, direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto»;

che il decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 (serie generale) del 1° novembre 1999, all'articolo 3, recita testualmente: «Il contributo di cui al presente decreto ha durata temporanea e resterà in vigore non oltre il 31 dicembre 2000»;

che non sussistono dubbi sul fatto che l'onere aggiuntivo di lire 3.500 (1,807 euro) ai diritti d'imbarco imposta al passeggero dal citato decreto 5 luglio 1999 ha «carattere contributivo, a copertura dei costi relativi al solo controllo di sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito...» e «in relazione anche alle esigenze connesse con lo svolgimento del Giubileo 2000»;

che in realtà il contributo di lire 3.500 a passeggero imposto dal decreto ministeriale 5 luglio 1999 è immotivato configurandosi in elevata percentuale come un'illegitimo estorsione poiché – come esposto in interrogazione 4-20122 del 18 luglio 2000, alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri non ha dato riscontro – con un totale dei passeggeri in partenza dal solo scalo romano «Leonardo da Vinci» dell'ordine dei 15 milioni l'introito derivante dall'imposizione del pagamento di 3.500 (come da decreto 5 luglio 1999) assicura all'ente gestore – proprietario dello scalo un introito dell'ordine dei 50 miliardi di lire l'anno per un servizio assolto da non più di sessanta addetti (con apparecchiature pagate dallo Stato), il cui costo globale non supera i sei miliardi di lire anno. A meno che non sussista qualche norma definibile semiclandestina a sanatoria dell'incredibile *business*, l'ente proprietario – gestore registra a proprio beneficio, illegalmente, ed a carico dei passeggeri aerei, un saldo di utile di oltre quaranta (per l'esattezza quarantaquattro);

che sull'indefinibile estorsione a danno dei passeggeri aerei è stato presentato esposto alla Procura regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio, dal dottor Primo Mastrantoni in qualità di segretario dell'ADUC;

che le proprietà-gestioni aeroportuali, oltre alle 3.500 lire a passeggero imposte dal decreto ministeriale 5 luglio 1999, introitano diritti di approdo, di partenza, di sosta e di imbarco che si riversano immancabilmente, direttamente o indirettamente, sul costo del biglietto pagato dal passeggero;

che, in totale mancanza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di controlli a tutela dei passeggeri i proventi (sotto forma d'imposizione fiscale) di cui godono i gestori-proprietari degli aeroporti fanno delle gestioni aeroportuali in Italia una delle speculazioni più remunerative e prive di imprevisti, che si possano immaginare;

che i Ministri interrogati non hanno risposto alle interrogazioni 4-18021, 4-18748, 4-20122 e 4-21586 presentate al Senato della Repubblica rispettivamente il 3 febbraio 2000, il 23 marzo 2000, il 18 luglio 2000 ed il 13 dicembre 2000 nonché alle altre, con le quali fra l'altro si chiedeva se fosse stato rilasciato il certificato antimafia alle organizzazioni private incaricate dell'espletamento dei controlli su passeggeri e bagagli a mano, quali rapporti sussistessero fra i componenti di queste organizzazioni e gli organi della Polizia di Stato in servizio negli aeroporti precedentemente all'affidamento dei controlli ad organizzazioni private, quale fosse il nuovo impiego dei trecento agenti della Polizia di Stato a seguito dell'affidamento a privati di detti controlli e quale seguito in sede giudiziaria ed amministrativa, abbia sortito l'ispezione, effettuata nel 1997, dall'Ispettorato Generale di Finanza che accertò un mancato introito da parte dello Stato di circa 500 miliardi di lire per canoni ed altre imposte non corrisposte allo Stato dalle società proprietarie o/e gestori di aeroporti civili e a quanto ammonti l'introito dello Stato derivante dal recupero di detti crediti e relativi diritti di mora;

che il Ministero dei trasporti e della navigazione riserva un eccessivo riguardo nei confronti di gran parte dei proprietari e gestori aeroportuali, omettendo di espletare efficacemente l'attività di vigilanza di legge;

che, nonostante i fatti in premessa, l'Onorevole Ministro dei trasporti e della navigazione ha prorogato sine die e senza fondato motivo l'ingiustificata ed illegale imposizione cui il decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 (serie generale) del 1° novembre 1999, all'articolo 1, per effetto della quale ogni passeggero in partenza dagli aeroporti italiani è tenuto in perpetuo a versare senza un corrispettivo né un motivo 3.500 lire, introitate da gestioni che già godono dallo Stato di incommensurabili privilegi,

si chiede di sapere:

se gli interrogati ed il Ministro dei trasporti e della navigazione abbiano posto allo studio provvedimenti atti ad accertare non virtualmente gli oneri effettivamente sostenuti dai proprietari - gestori aeroportuali per le operazioni di controllo passeggeri e bagagli al seguito, a disporre che dall'eccedenza (per il «Leonardo da Vinci», almeno 44 miliardi di lire l'anno), quando possibile, abbia ad essere detratto il rimborso agli

aventi diritto e a fare acquisire dal Tesoro quanto rimane del percepito dai proprietari-gestori aeroportuali;

se, in alternativa a quanto al precedente capoverso, gli interrogati non ritengano che in letterale osservanza della legge i gestori-proprietari degli aeroporti debbano impegnarsi entro tempi ravvicinati a versare al Tesoro la differenza fra l'ammontare degli introiti sulla base del decreto 5 luglio 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione e gli oneri documentati per l'effettuazione del servizio di controllo passeggeri e bagagli a mano;

se non si ritenga, nell'interesse dell'utenza, di disporre effettivi controlli sulle gestioni aeroportuali;

i motivi per i quali non sia stata data risposta alle interrogazioni 4-18021, 4-18748, 4-20122 e 4-21586 presentate al Senato della Repubblica rispettivamente il 3 febbraio 2000, il 23 marzo 2000, il 18 luglio 2000 ed il 13 dicembre 2000 nonché alle altre, riguardanti irregolarità nelle attività aeroportuali in genere e nelle modalità di gestione in particolare.

(4-22032)

LOMBARDI SATRIANI, VELTRI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e della pubblica istruzione.* – Premesso che:

nella giornata di ieri, 30 gennaio 2001, è stato ucciso all'interno dell'ospedale civile di Vibo Valentia, dove lavorava, il professor Costanzo Catuogno, primario della Divisione di urologia, medico di grande capacità professionale e umanità, testimoniata dall'unanime rimpianto suscitato dalla sua tragica scomparsa;

l'omicida, già assicurato alla giustizia, si è introdotto armato nell'ospedale;

tale gesto, da condannare nella maniera più radicale, pone in risalto quanto sia pericolosamente diffusa quella cultura della violenza che, fra l'altro, spinge, anche sulla base di sospetto di disattenzione professionale, a reagire infliggendo morte,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo la propria competenza:

per contrastare lo sgomento e la percezione da parte dei cittadini del Vibonese di essere esposti, in un clima di assoluta insicurezza, a qualsiasi manifestazione di violenza che chiunque voglia porre in essere;

per garantire sicurezza a professionisti, quali i medici, quotidianamente impegnati ad assicurare le migliori condizioni di salute ai cittadini;

per sollecitare l'ASL di Vibo Valentia ad adottare gli ospedali della zona di *metal detector* per impedire l'introduzione in essi di qualsiasi arma;

perché la scuola attui, in particolare nel Vibonese, una serie di progetti, di ordine generale e specifico, esplicitamente finalizzati a contrastare tale cultura della violenza, potenziando al massimo il proprio impegno pe-

dagogico, perché si instauri al suo posto una cultura della legalità e del rispetto di ciascuno.

(4-22033)

DE CAROLIS, CARPI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente.* – Premesso che oltre 4.000 piante di cipressi dello storico viale tanto caro a Giosuè Carducci, sito a Bolgheri, in provincia di Livorno, da tempo costituiscono un monumento nazionale vivente, salvaguardato dalla Sovrintendenza alle Belle arti con vincoli del tutto simili a quelli che proteggono la Torre di Pisa ed il Colosseo;

appreso che nel viale suddetto, per la lunghezza di 5 chilometri, centinaia di piante sono state intaccate da un fungo detto «*Seiridium Cardinale*», che rischia di provocare la progressiva morte dei cipressi;

ritenuto che ogni soluzione fino ad ora adombrata non sembra, nè per ragioni estetiche nè, tantomeno, per esigenze ambientali, risolvere il problema di come riportare il viale all'antico splendore, esigenza fortemente sentita dall'opinione pubblica;

appreso altresì che analoghe disfunzioni sembrano verificarsi in un altro viale altrettanto caro a Giosuè Carducci e sito in località Polenta del comune di Bertinoro, in prossimità di una pieve nell'anno 1000 e dove il sommo dei poeti italiani, Dante Alighieri, trovava spazio per le sue passeggiate,

si chiede di conoscere:

quali interventi s'intenda effettuare per bloccare l'epidemia che sta colpendo centinaia di cipressi nel viale sito a Bolgheri ed altre piante della stessa specie a Polenta di Dante;

se corrisponda a verità la notizia di sperimentazioni mirate a sortire cipressi clonati grazie ad organismi geneticamente modificati e se tale soluzione, oltre che a Bolgheri, possa essere praticata nel viale della località di Polenta.

(4-22034)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel discorso pronunciato a Torino il 13 gennaio 2001 in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario il Ministro interrogato ha annunciato l'istituzione di un «Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati» che proceda alla ricognizione ed alla rilevazione delle esigenze delle parti offese sia sul fronte giudiziario che assistenziale;

la legge-quadro sui rapporti tra Stato, regioni, enti locali e Onlus riconosce agli enti privilegiati, organismi non lucrativi di utilità sociale, priorità nella stipula di accordi, convenzioni e *partnership*;

precedenti protocolli ed atti di intesa sono stati già posti in essere tra il Ministero della giustizia e «l'Osservatorio sulla giustizia Onlus» (*Observatory of Justice*) che, peraltro, ha già svolto interventi di concerto con organi dello Stato e con organi istituzionali internazionali;

tra le attività istituzionali svolte dal predetto ente privilegiato Onlus si annoverano la «degiurisdizionalizzazione» dei procedimenti «mi-

norì», il nuovo procedimento di conciliazione adottato e promosso in cooperazione con le camere di commercio italiane e italiane all'estero nonché la istituzione dell'elenco dei giudici conciliatori e, attraverso la divisione esteri, l'attività di promozione per l'accoglimento di istanze e protocolli di *summit* internazionali volti al miglioramento dei colloqui tra le forze dell'ordine e di *intelligence* nazionali ed internazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga superfluo istituire nuovi «Osservatori» per soddisfare fini che ben possono già essere perseguiti e soddisfatti attraverso l'attività istituzionale dell'«Osservatorio sulla giustizia Onlus» che possiede i requisiti richiesti per operare.

(4-22035)

PETTINATO, PIERONI, BOCO, CORTIANA, LUBRANO di RICCO, RONCHI, SEMENZATO, CARELLA, MANCONI, SARTO, BORTOLOTTI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

durante la trasmissione Sciuscià su RAI 2 del 30 gennaio 2001, nel servizio sul ponte sullo Stretto, il giornalista Alessandro Gaeta chiedeva al dottor Nino Calarco (direttore della «Gazzetta del Sud» e presidente della società per il ponte sullo Stretto di Messina) se non lo preoccupasse la pressione della mafia in relazione alla costruzione del Ponte;

nella risposta il dottor Calarco affermava. «Se la mafia è in grado di costruire il ponte, benvenuta la mafia»,

si chiede di sapere se si ritenga che dopo il gravissimo episodio il dottor Calarco possa permanere nella carica di presidente di una società nella quale lo Stato ha investito prestigio e risorse economiche e tecniche e che peraltro non può non ispirare costantemente i propri atti, i propri comportamenti, le proprie esternazioni ad una limpida certezza della legalità senza cedimenti neppure di natura meramente formale o retorica.

(4-22036)

SALVATO, RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

alcuni detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Voghera, sezione Eiv (elevato indice di vigilanza), avevano proposto alla direttrice dell'istituto l'organizzazione di una giornata di studi sulla normativa e le condizioni di vita nelle sezioni E.I.V., prevedendo la presenza del magistrato di sorveglianza, di volontari e di personale esterno;

il 25 gennaio 2001 la direttrice ha comunicato ai detenuti proponenti che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non aveva autorizzato l'effettuazione del convegno;

la realizzazione di iniziative di studio e sensibilizzazione sui temi delle condizioni carcerarie e i diritti delle persone private della libertà personale non costituiscono alcun problema per la sicurezza,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che è stata vietata l'iniziativa di studio e in tal caso per quali ragioni sia stata negata l'autorizzazione.

(4-22037)

PACE, BEVILACQUA, MARRI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Società Sviluppo Italia ha stipulato un contratto di locazione con la Telecom per gli immobili di via Calabria, in Roma, dove ha stabilito la propria sede;

che il canone pattuito è di cinque miliardi e mezzo l'anno per strutture di circa 8.300 metri quadri;

che stando alle stime più accreditate ed alle valutazioni di mercato il valore reale della locazione non avrebbe dovuto superare i due miliardi e mezzo di lire l'anno;

che tale contratto, operante dall'inizio dell'anno 2000, avrà una decorrenza minima di dodici anni, determinando così in capo a Sviluppo Italia un impegno di spesa elevatissimo e, comunque, idoneo a consentire alla Società l'acquisto di un immobile di pari ampiezza da adibire alle proprie esigenze con un'operazione immobiliare che avrebbe contribuito ad incrementare il patrimonio di Sviluppo Italia;

che ad ulteriore riprova dell'approssimazione che caratterizza la gestione di Sviluppo Italia va sottolineato che, in forza del recente contratto di lavoro aziendale stipulato con il personale, si è determinato un aumento degli stipendi pari al 45 per cento annuo che non trova alcuna giustificazione nelle più ortodosse regole di conduzione aziendale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di conoscere i motivi che hanno dato luogo ad un intollerabile spreco di denaro pubblico stipulando un contratto di locazione con la Telecom ad un prezzo pari al doppio di quello di mercato;

quale sia il motivo per cui si sia inteso gratificare con aumenti di stipendio spropositati (che nemmeno la più ardita concertazione fra le parti sociali avrebbe mai potuto prendere in considerazione) il personale che opera nell'ambito di Sviluppo Italia.

(4-22038)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

con deliberazione del 18 ottobre 1998 n. 86 l'Amministrazione Comunale di Itri approvava una variante di salvaguardia ed adeguamento al piano regolatore generale con 11 voti favorevoli ed 1 contrario; all'atto della votazione finale 4 consiglieri della minoranza di centro-sinistra, prima di abbandonare l'aula in segno di protesta, chiedevano al Sindaco

ed al Segretario comunale di trasmettere l'atto alla procura di Latina per il riscontro di eventuali illegalità;

successivamente i consiglieri della minoranza, con un esposto diretto all'Autorità di Vigilanza Urbanistica della Regione Lazio, evidenziavano gravi illegittimità della suddetta delibera poiché consiglieri della maggioranza partecipanti al voto risultavano direttamente interessati alla variante essendo gli stessi, o loro familiari, proprietari di lotti di terreno vincolati e resi edificabili dalla variante; inoltre, risulta dagli atti comunali un interesse diretto di un consigliere di maggioranza, partecipante al voto, che risulta essere progettista di alcuni grandi progetti interessati dalla variante (Società Cavx s.r.l. e ditta Roccia Olga e altri); progetti già esaminati ed approvati dalla Commissione Edilizia pur essendo la variante ancora in fase di esame presso la Regione Lazio;

all'indomani dell'approvazione della variante è stata attuata una grave intimidazione, di matrice camorristica, contro l'assessore comunale di Itri Raffaele Mancini che si è astenuto su un progetto per la costruzione di trenta appartamenti;

con nota dell'1 settembre 2000, protocollata agli atti comunali al n. 12397 ed indirizzata al Sindaco e al Segretario, tre consiglieri della maggioranza denunciavano una modifica negli atti di Giunta sottoscritti con delibera n. 190 dell'8 giugno 2000 nonché l'esistenza di un'altra deliberazione, sempre riportante uguale numero e data (n. 190 dell'8 giugno 2000) difforme dalla precedente riportante una modifica dell'impegno di spesa previsto: da lire 400 milioni a lire 295 milioni. Tale documentazione è stata trasmessa dal PRC alla Magistratura e alla Prefettura di Latina;

tale operazione sarebbe collegata, secondo quanto ipotizzato da alcuni giornali locali, ad una possibile speculazione edilizia legata alla variante al piano regolatore generale;

risultano delibere consiliari (n. 25 del 2 marzo 2000, n. 190 dell'8 giugno 2000, n. 86 del 15 ottobre 1998) sprovviste dei regolari pareri contabili e tecnici di competenza, in violazione di quanto previsto dalla legge n. 142/90;

dalla relazione tecnica allegata agli atti della variante emerge che il territorio del Comune di Itri è stato interessato da abusivismo edilizio, soprattutto in zona agricola, e che la variante non prevede l'indicazione del lotto minimo per ridimensionare un fenomeno speculativo che sta assumendo proporzioni preoccupanti per il territorio comunale già colpito, da anni, da misteriosi, frequenti ed estesi incendi estivi;

una zona ad alto valore ambientale e paesaggistico come Monte Piano e Punta Citarola, che sovrasta Sperlonga, risulta deturpata dalla costruzione di ville con piscine e centri ricreativi;

nonostante i diversi esposti sulla vicenda amministrativa del Comune di Itri e sulla Variante al PRG trasmessi alla Prefettura di Latina, alla Regione Lazio, alla Polizia di Stato di Fondi e alla Magistratura dal PRC e nonostante l'esistenza di gravi irregolarità ed una inchiesta in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria, il Comitato Tecnico della Re-



gione Lazio avrebbe espresso ultimamente parere favorevole alla Variante al PRG di Itri,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno avviare una indagine sull'operato dell'Amministrazione Comunale di Itri, con particolare riguardo sia agli atti deliberativi sopra riportati che ai presunti vantaggi patrimoniali di cui potrebbero godere i consiglieri della maggioranza e loro parenti con l'approvazione della variante al piano regolatore generale, e quali misure eventualmente intenda adottare;

se non si reputi grave l'episodio intimidatorio di cui è stato protagonista l'assessore comunale di Itri Mancini e se non si ritenga di dover disporre una indagine conoscitiva sui fatti;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno un censimento dei manufatti realizzati nella zona di Monte Piano e Punta Citarola, ed in altre zone vincolate, per verificare se siano state rispettate le norme in materia urbanistica e di vincolo paesistico e se non ritengano di chiedere alla Prefettura di Latina una mappa delle località interessate negli ultimi 10 anni da incendi che hanno distrutto il patrimonio arboreo del territorio di Itri (boschi, oliveti e macchia mediterranea) e se per la tali zone il comune e gli enti preposti abbiano rispettato il vincolo di inedificabilità ai sensi della normativa vigente.

(4-22039)

*RUSSO SPENA. – Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. – Premesso che:*

nel Comune di Sessano, provincia di Isernia, è operativo un Centro Bioetico di Riabilitazione con annessa residenza per anziani «Serena Senectus Onlus»; la struttura risulterebbe gestita dalla signora Annamaria Desiderio, dallo psichiatra dottor Filoteo Di Sandro, già aiuto presso l'Ospedale di Isernia, attualmente consigliere regionale di A.N. e consorte della Desiderio, dal dottor Sergio Tartaglione primario di psichiatria presso l'Ospedale di Isernia ed attualmente facente funzione di Direttore Generale della ASL Pentria n. 2 di Isernia, nonché da rappresentanti della Curia Vescovile;

la struttura, che non ha scopo di lucro, e che dovrebbe ospitare solo anziani indigenti, ha l'obiettivo di promuovere la riabilitazione e la socializzazione delle persone anziane;

le condizioni in cui sono tenuti gli anziani ospiti, però, disattendono tali scopi poiché gli anziani non autosufficienti sono costretti a trascorrere la loro giornata su una sedia in una stanzetta senza televisore e senza alcun conforto umano; coloro che sono in grado di camminare sono costretti a dividere il ristretto spazio comune con altri ospiti malati di mente in una promiscuità che ha dato origine anche ad episodi di violenza;

la struttura, convenzionata con la Regione Molise, richiede agli ospiti una retta mensile che varia tra 1.500.000 e 1.700.000 a seconda

se l'anziano è autosufficiente o meno, con conseguente esclusione dal ricovero degli anziani non abbienti;

l'assistenza risulta inadeguata, non per incompetenza del personale, ma per insufficienza di organico,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per verificare se la gestione della struttura sia corretta sotto il profilo sanitario, fiscale, previdenziale e statutario; quali siano i termini della convenzione stipulata con la Regione Molise e se esista una convenzione tra la struttura e il Comune di Sessano.

(4-22040)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

in data 27 novembre 2000 è stato pubblicato il Supplemento Straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 (Serie Generale) dove alla pagina n. 57 con titolo «Situazione riassuntiva dei debiti pubblici interni» si rileva che il totale generale al 31 luglio 2000 ammonta a lire 2.280.970.037;

in data 30 novembre 2001 nel supplemento Straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 a pagina 57 si rileva che il totale generale al 31 agosto 2000 ammonta a lire 2.684.186.954 milioni,

l'interrogante chiede di sapere:

a che cosa sia dovuta la differenza di ben lire 403.216.917 tra i due totali.

(4-22041)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che l'emergenza lavoro e la conseguente disoccupazione restano due dei più seri problemi di una Calabria alla prese con Governi che non traducono mai in fatti concreti i tanti impegni puntualmente assunti alla vigilia di ogni scadenza elettorale;

che non solo non si riescono a creare le condizioni per nuovi insediamenti produttivi, ma che anche l'esistente viene, in quest'ultimo periodo, fortemente messo in discussione;

che, anziché puntare ad un potenziamento dei servizi, la tendenza oggi in voga sembra essere quella di ridurre quel poco che c'è e che funziona;

che la parziale privatizzazione di alcuni enti non giustifica tagli negli investimenti e nella dotazione di personale nella misura in cui poi tutto si traduce, oltre che in una drastica riduzione di posti di lavoro, in servizi sempre più scadenti ed inefficienti;

che non è ammissibile, tanto per ricordare alcuni episodi eclatanti, lo scempio che le Ferrovie stanno portando impunemente avanti in Calabria, dove hanno persino preteso dalle ditte appaltatrici una riduzione del

personale destinato alla pulizia dei vagoni e la riduzione degli sportelli in zone disagiate decisa dall'Ente Poste,

si chiede di sapere:

i motivi per cui l'Enel, seguendo l'esempio della Telecom, sembra abbia deciso di smantellare la sua rete calabrese di servizi offerti all'utenza in conformità a un progetto di ristrutturazione dell'area commerciale, in cui ha previsto, tra l'altro, la chiusura di complessivi 24 recapiti commerciali strategici ubicati in importanti comuni come Gioia Tauro, Taurianova, Melito Porto Salvo, Bovalino, Roccella Jonica e Villa San Giovanni, solo per citarne alcuni in provincia di Reggio Calabria. Chiusura di uffici, cui va aggiunta la cancellazione delle unità clienti di Sidero, ma anche di città come Castrovillari e Lametia Terme;

se il Ministro interessato ritenga che alcuni «Punti Enel» e due soli «Contact Center» potranno mai svolgere la stessa funzione svolta sul territorio regionale dagli uffici a rischio chiusura, grazie ai quali pezzi importanti di popolazione calabrese hanno potuto, sino ad oggi, operare in diretta e stretta sintonia con l'ente per l'energia elettrica;

quali misure di garanzia, oltre allo scontato disservizio, si intenda adottare per superare tutti i problemi legati alla prevista mobilità del personale impiegato negli uffici da sopprimere ed il recupero di posizioni lavorative, in vista del blocco delle assunzioni anticipato dall'Azienda che non può che aggravare i problemi occupazionali di cui tutti siamo, purtroppo, a conoscenza.

(4-22042)

*FLORINO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:*

che con nota prot. 3676/UT del 27 novembre 2000, inviata al Sindaco di Volla (Napoli) dottor Giovanni Ciro Mastrogiacomo, al responsabile dell'UTC, ingegner Gatta, al comandante della polizia municipale dottor Schiavone, il geometra dell'ufficio tecnico del Comune di Volla Giuseppe Simonelli, incaricato a redigere gli atti consequenziali al sequestro probatorio del cantiere in via Raffaele Sanzio in Volla dove sono in corso dei lavori per la costruzione di un albergo, veniva, come si evince dalla denuncia, ingiuriato, minacciato ed offeso dall'amministratore unico della società ESSE Enne, sig. Gioacchino Simonetti;

che, con ulteriore nota prot. 3723/UT del 29 novembre 2000, il suddetto geometra denunciava una ulteriore grave minaccia subita durante le operazioni preliminari relative alla delimitazione dell'area di cantiere da tenere sottoposta a sequestro probatorio; le ingiurie e le gravi minacce erano proferite dal consigliere comunale del Comune di Volla signor Argentino Antonio, titolare della omonima impresa esecutrice delle opere; anche in questa circostanza a spalleggiare il consigliere Argentino interveniva l'amministratore unico della società Esse Enne, signor Simonetti, che – inveendo contro il geometra Simonelli – dichiarava «che non avrebbe avuto più pace sino a quando avrebbe colpito e distrutto il geometra Simonelli»;

che i fatti riportati nella nota in premessa sono indicativi e dimostrano la sconcertata gestione del Comune di Volla dove un consigliere comunale già componente della commissione edilizia nella precedente consiliatura che approvò le licenze relative alla costruzione di un albergo e caserma dei carabinieri in dispregio agli articoli 63 e 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è titolare della omonima impresa esecutiva delle opere;

che le denunce del geometra Giuseppe Simonelli, reo di adempiere al proprio dovere, sono il sintomo inquietante di poteri arroganti e restii al rispetto delle leggi;

che, oltre ai fatti in premessa, il Comune di Volla con le amministrazioni che si sono alternate alla guida dello stesso hanno erogato con determina n. 393 del 24 settembre del 1999, delibera di giunta comunale n. 274 del 10 settembre 1999, delibera di giunta comunale n. 132 del 13 settembre 2000, contributi finanziari con relativo patrocinio per manifestazioni denominate Memorial Cristofaro Veneruso, deceduto in un incidente, incensurato, ma fratello del noto camorrista arrestato di recente che con il suo clan imperversa sul territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato informato dei gravi episodi riportati nelle denunce del geometra Giuseppe Simonelli, fatti denunciati alla presenza del Maresciallo della stazione Carabinieri di Volla, signor Brigaglio, del comandante e vice della pubblico ministero dottor Schiavone Salvatore e dottoressa Anna Sannino ed inviate allo stesso Sindaco del Comune di Volla;

se e quali provvedimenti intenda adottare accertati i fatti e relative responsabilità;

se non ritenga di svolgere tutte le indagini necessarie per accertare le violazioni edilizie riscontrate e relative licenze rilasciate e se le stesse rispettano le leggi sulla edificabilità;

se il patrocinio e relativi contributi finanziari al memorial Cristofaro Veneruso siano riconducibili ad assoggettamenti al potere del clan Veneruso sul territorio;

se non si ritenga di dover attivare le procedure di invio della commissione di accesso nel comune di Volla per la verifica del rilascio di licenze edilizie ed un monitoraggio sul costruendo centro agroalimentare di Volla e relativi subappalti.

(4-22043)

ROSSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la provincia di Bergamo rappresenta un forte richiamo per gli immigrati che intendono integrarsi nel tessuto socio – economico del territorio, vivendo e lavorando onestamente;

che la provincia di Bergamo registra anche una presenza cospicua di immigrati clandestini dediti a comportamenti delinquenti che ri-

schiano di alterare l'equilibrio sociale delle sane e oneste comunità bergamasche;

che tali comportamenti criminosi ripropongono quotidianamente il tanto discusso e non ancora risolto tema della «sicurezza» nei luoghi di vita e di lavoro;

considerato:

che la cultura dell'accoglienza, pur essendo una caratteristica peculiare per la popolazione bergamasca che, in tempi meno felici, ha percorso il cammino dell'immigrazione, non può comunque prescindere dal diritto alla tranquillità e all'ordine civile;

che le popolazioni bergamasche da tempo reclamano a gran voce l'esigenza di misure più idonee per contrastare la criminalità, chiedendo l'espulsione immediata per gli immigrati che delinquono;

che l'opera svolta dalle Forze dell'Ordine non è sufficientemente suffragata da mezzi e organici adeguati a contrastare i reati che i suddetti immigrati compiono a danno della collettività,

l'interrogante si rivolge al Ministro in indirizzo per chiedere se alla luce di quanto espresso in premessa non intenda verificare l'opportunità di mettere in atto misure idonee a rafforzare la «sicurezza» sul territorio provinciale di Bergamo, provvedendo altresì ad aumentare la presenza degli operatori delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bergamo, al fine di contrastare più efficacemente la criminalità.

(4-22044)

PETRUCCI, CAPALDI, DUVA, STANISCIÀ, MACONI, MASCIONI, BATTAFARANO, MONTAGNA, BONFIETTI, SARACCO, DE GUIDI, ROBOL, BETTONI BRANDANI, DONISE, CADDEO, LORETO, VIVIANI, FERRANTE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 1° gennaio del 1992, furono firmati gli accordi di pace che segnarono la fine della guerra civile che insanguinò El Salvador per più di dodici anni, lasciando il terribile saldo di più di 81.000 morti, 70.000 mutilati, sia per danno fisico che psichico, un milione e mezzo di profughi esiliati e rifugiati all'estero, e la dolorosissima piaga dei circa 10.000 «*desaparecidos*», persone sequestrate, soprattutto dagli spietati «squadroni della morte» e dalle forze di sicurezza dello Stato, e mai più restituite all'affetto dei loro familiari;

di questi *desaparecidos*, circa 1.700 erano bambine e bambini, la cui età si aggirava fra i pochi mesi ed i 12-13 anni. La maggior parte dei sequestri dei quali furono vittime questi minori, avvenne durante le operazioni militari di rastrellamento da parte dei «reparti speciali» dell'Esercito, nei territori controllati dalla guerriglia (FMLN) di Chalatenango, Morazan ed Usulután, fra il 1982 e il 1986;

molti familiari dei piccoli *desaparecidos*, soprattutto in Chalatenango, non si rassegnarono mai alla loro perdita. Già durante la guerra civile, in forma praticamente clandestina, cercarono di organizzare una rete

di ricerca e di investigazione, ma i risultati che ottennero allora, a causa della repressione militare e governativa, furono scarsi e frammentari;

nel 1992, alla firma degli accordi di pace, fu la prima preoccupazione dei familiari dei bambini dispersi, quella di organizzarsi per ritrovare le tracce dei piccoli scomparsi nel nulla. Ma fu solo nel 1994, con il riconoscimento internazionale, che poterono fondare accompagnati dai Padri Gesuiti della Università Centro Americana, la associazione Civile «Pro-Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos»;

i primi sconcertanti risultati non tardarono ad arrivare: già prima della fine del 1994, furono rintracciati 4 dei piccoli dati per dispersi nella guerra, ed ormai a rigor di legge considerati ufficialmente deceduti nel conflitto. Invece, dopo essere stati sequestrati dai militari, erano stati poi internati nella famigerata base-*lager* di «El Paraiso», insieme a dozzine di altri piccoli prigionieri. Da lì, attraverso procuratori legali compiacenti e alcune organizzazioni, furono «ceduti» in adozione a privati cittadini, ad ufficiali delle Forze armate e consiglieri militari stranieri;

attraverso le confessioni di un altro ufficiale, si è venuto poi a sapere l'esatto numero dei piccoli internati nel lager: nei 4 anni di attività, registrata con spietate contabilità, furono ben 571 le bambine e i bambini sequestrati e dati in adozione in cambio di «contributi volontari» in denaro, ovvero venduti;

con la propria organizzazione di ricerca ed investigazione, e grazie agli apporti di Organizzazioni non governative ed Internazionali, alle testimonianze di militari e privati cittadini (ed in particolare dei giovani ritrovati e delle famiglie che li adottarono), alle confessioni di alcuni responsabili, oltre che al fondamentale riconoscimento pubblico ricevuto attraverso la Procura Generale della Repubblica a El Salvador, a cui hanno fatto seguito i riconoscimenti da parte di tutte le istituzioni civili e militari dello Stato, Pro-Busqueda è riuscita ad accertare negli ultimi 5 anni la destinazione finale del calvario percorso da quasi 200 piccoli *desaparecidos*;

quello che chiedono i familiari dei minori sequestrati e «ceduti» in adozione ad ignare famiglie che, di norma in assoluta buona fede, hanno purtroppo avallato la pratica odiosa, del commercio di bambine e bambini trasformati in oggetti, in bottino di guerra;

queste famiglie, così duramente provate, non chiedono certo la restituzione dei loro cari, ormai, dopo tanti anni. Chiedono solo di avere la conferma che siano vivi, avere loro notizie, chiedono solo di conoscere e poter ringraziare di persona, coloro che si sono fatti carico di crescere ed assistere i loro piccoli ingiustamente perduti, ed infine chiedono la punizione per chi ha sfruttato l'orrendo traffico, ed i loro complici, consapevoli o per negligenza;

poiché tali soprusi possono ripetersi ancora oggi, altrove, coloro che hanno vissuto sulla propria pelle il calvario del dubbio e delle speranze, chiedono che i Paesi, che con eccessiva leggerezza hanno accettato documenti falsificati, si diano gli strumenti istituzionali che permettano loro ed ai propri cittadini di non tornare a farsi complici, seppure certo inconsapevoli e in buona fede, di crimini quali il traffico di minori;

questi crimini purtroppo non furono contrastati ed impediti, dalla carente gestione delle procedure nelle sedi consolari italiane in El Salvador, Guatemala, Honduras. Infatti, non esiste uno strumento legale investigativo atto a permettere al personale delle sedi consolari di verificare la veridicità delle documentazioni che, peraltro, sono poi chiamati ad ufficializzare, attraverso lo strumento della autenticità di legge;

le prove raccolte in El Salvador, dimostrano come la procedura di autenticazione sia stata più volte applicata a documenti falsi o falsificati, così come dichiarazioni estorte con pressioni e con la frode, abbiano poi ricevuto il crisma dell'ufficialità, da parte delle Autorità Consolari Italiane, le quali, in assenza di adeguati strumenti legali e diplomatici di verifica, non poterono (ed a tutt'oggi non potrebbero!) procedere in forma distinta, come per esempio poter verificare alla fonte istituzionale la veridicità legale dei certificati, o potere comunque assumere informazioni per via istituzionale diretta, ed in caso di dubbio o conferma di irregolarità poter rifiutare la procedura legale richiesta da procuratore di bambini, in buona parte veri e propri trafficanti di minori;

dei 19 casi italiani, (si tenga conto che l'Italia sembra essere stata seconda solo agli USA come adozione di minori di El Salvador), di cui Pro-Bisqueda ha potuto raccogliere prove, fino ad arrivare a trovare nomi ed indirizzi dei piccoli desaparecidos finiti nel nostro paese, solo 2 sono addivenuti ad un epilogo felice, ed i giovani, oggi ventenni, hanno potuto riunire in un solo abbraccio genitori biologici ed adottivi, riscoprendo la propria identità;

negli altri casi, il timore delle famiglie adottive, forti della protezione assicurata dalle norme vigenti di tutela della *privacy*, ha impedito finora un epilogo felice alle storie di questi giovani, oggi cittadini italiani;

l'azione di Associazioni quali Pro-Busqueda in El Salvador si vedrebbe grandemente avvantaggiata dalla collaborazione delle Autorità Consolari italiane nel paese, le sole che abbiano accesso ai dati relativi alle adozioni di minori salvadoregni da parte di famiglie italiane, attualmente espressamente vietate dalle leggi sulla *privacy* e sull'adozione facendo presente che basterebbe far riferimento al periodo del conflitto dal 1980 al 1992,

si chiede al Ministro:

se sia a conoscenza della situazione di El Salvador, della scomparsa durante la sanguinosa guerra civile di centinaia di bambini, venduti, grazie alla scarsità di seri controlli, sia a famiglie statunitensi che europee, di cui almeno 19 italiane;

di conoscere quali siano i provvedimenti adottati nelle Ambasciate e nei Consolati Italiani per evitare che episodi del genere possano ripetersi anche in altre sedi;

se esiste la volontà, e in tal caso, quali provvedimenti si intenda adottare per favorire la possibilità, per quei minori allora dati in adozione a famiglie italiane, di conoscere la propria storia, le proprie origini, nonché le proprie famiglie biologiche.

(4-22045)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesse come note le interrogazioni 4-21701 del 4 gennaio 2000 del senatore Milio e 4-21763 dell'11 gennaio 2001 dello scrivente rimaste senza risposta e la recentissima interrogazione 4-22017 in data 30 gennaio 2001 nella quale il senatore Milio, elencando alcune centinaia di trasferite effettuate dal dottor Giovanni Caselli nel periodo 1993-1999, chiedeva di saperne i costi e in capo a chi il relativo addebito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già disposto la trasmissione dell'interrogazione alla Corte dei conti, apparendo impossibile che un Procuratore della Repubblica sia stato autorizzato «un giorno sì e uno no» ad assumere funzioni di divulgatore politico-culturale o a «marciare per la pace» o a partecipare ad incontri con i «senatori DS», con «Prodi», con «Salvi», eccetera!

(4-22046)

CÒ. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

Karl Hass viene condannato all'ergastolo, insieme all'ex capitano delle SS Erich Priebke, con sentenza definitiva da parte della Corte di Cassazione il 16 novembre del 1998;

il 19 febbraio del 1999 vengono concessi ad Hass, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, gli arresti domiciliari;

il 1° luglio del 1999 la I° Sezione Penale della Cassazione respinge la sospensione della pena, rigettando un ricorso dello stesso Hass;

il 21 settembre del 2000 la Polizia Giudiziaria comunica al Presidente della Seconda Corte d'Assise di Milano ( nell'ambito del processo per la strage di Piazza Fontana ), che Karl Hass ( convocato come testimone relativamente ai suoi rapporti con i servizi segreti ed i neofascisti di Ordine Nuovo), non è stato rintracciato al suo domicilio e «sembra non sia più in Italia»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se non ritenga di intraprendere misure urgenti affinché Karl Hass sia assicurato alla giustizia anche per chiarire i suoi rapporti con l'evoluzione neofascista italiana.

(4-22047)

ZILIO, BEDIN, GIARETTA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 25 marzo 2000 in località Cerese di Virgilio, in provincia di Mantova veniva effettuata una rapina ai danni di un tabaccaio da parte di due malviventi e che per la fuga è stata utilizzata un'autovettura poi risultata rubata;

che dopo un inseguimento e un conflitto a fuoco, finito con il ferimento di un agente della polizia di Stato, i due malviventi sono stati tratti in arresto;



che successivamente, l'auto in questione, veniva restituita alla legittima proprietaria, la quale, constatato il danno subito, chiedeva un risarcimento al Ministero dell'interno, quantificato e documentato dell'importo di lire 1.200.000 circa;

che, previo parere favorevole espresso in merito, dalla prefettura di Mantova, circa la congruità del risarcimento richiesto, il Ministero dell'interno provvedeva a corrispondere l'importo richiesto alla proprietaria dell'autovettura;

che in seguito con una nota inviata dal Servizio di polizia amministrativa e sociale del Ministero dell'interno, veniva comunicato agli agenti coinvolti, la richiesta di rimborso della cifra già corrisposta, dallo stesso Ufficio, alla proprietaria dell'automobile danneggiata,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se il Ministro, fermo restando il rispetto delle normative vigenti, ritenga opportuno che degli agenti che, come in questo caso, hanno svolto il loro lavoro in maniera encomiabile, rischiando la propria incolumità per tutelare la comunità e garantire l'ordine pubblico, possano trovarsi nella condizione di dover risarcire economicamente un danno provocato a seguito di un conflitto a fuoco e di conseguenza quali iniziative intenda assumere in merito.

(4-22048)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

in data 29 gennaio 2001 presso il Liceo Classico «Giovanni Mamelì» di Palermo si è svolta un'autentica operazione di revisionismo storico nell'ambito di una serie di conferenze, organizzate dall'assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Palermo (di Alleanza Nazionale) con l'obiettivo di tentare la riabilitazione della figura di Giuseppe Maggiorè, esponente del Partito Nazionale Fascista, ed autore di opuscoli dal chiaro orientamento antisemita e razzista;

in data 27 gennaio 2001 il preside dell'ITIS «Vittorio Emanuele III», professor Achille Scaduto, ha diramato una circolare in cui invitava «I sigg. docenti ad individuare tre allievi per classe che partecipino ad una conferenza sul tema: riforma dei cicli, dispersione scolastica e libri faziosi», con unici relatori l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione (deputato di A.N.) ed il coordinatore provinciale di Azione Giovani (movimento giovanile di A.N.);

è in atto una campagna del Partito di Alleanza Nazionale che tende ad utilizzare gli spazi della scuola per operazioni revisionistiche ed elettorali e ciò avviene con la palese complicità di dirigenti scolastici,

si chiede di conoscere quali misure il Ministro della pubblica istruzione ritenga di dover prendere per evitare il ripetersi di questi episodi.

(4-22049)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data 8 maggio 2000 il Presidente del Consiglio della Circoscrizione XI di Roma ha stabilito a mezzo di ordinanza, integrata in data 11 luglio 2000, la limitazione di accesso e di parcheggio in alcune vie della zona Ostiense, restringendone la possibilità nelle ore serali ai soli residenti muniti di apposito contrassegno;

le motivazioni addotte ai fini della emanazione dell'ordinanza vengono individuate nell'intenzione di porre rimedio agli ingorghi di traffico nella zona, all'alto tasso di inquinamento atmosferico, acustico, alla situazione di scarsa vivibilità, al pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

l'ordinanza individua nell'attività del locale «Alpheus», sito in via del Commercio, la causa delle citate problematiche, in quanto tale locale attirerebbe nelle ore notturne una ingente quantità di pubblico;

considerato che:

risulta che il locale «Alpheus» rispetti i limiti imposti dalle normative sugli impatti acustici;

risulta che il locale «Alpheus» rispetti i limiti previsti per l'orario di chiusura;

risulta inoltre che il locale «Alpheus» non venga aperto al pubblico su base giornaliera, se non limitatamente a singole sale, registrando abitualmente il locale una forte affluenza di pubblico esclusivamente nei giorni prefestivi;

le motivazioni addotte per la suddetta ordinanza risultano, pertanto, ingiustificate e lesive, avendo ottenuto il provvedimento il risultato di creare numerosi disagi alla generalità dei locali notturni della zona, e in misura particolare, al locale «Alpheus»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare rispetto al contenuto della suddetta ordinanza.

(4-22050)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-04280, del senatore Piatti ed altri, sulla interpretazione restrittiva della regione Lombardia riguardo alcune prestazioni sanitarie specialistiche.

### Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-20948, del senatore La Loggia ed altri.

### RISOLUZIONI IN COMMISSIONI BICAMERALI (\*)

MONTAGNINO, SCOPELLITI, CASTELLANI Carla, RESCAGLIO, BOSI, MAGGIORE, PELLICINI, MONTELEONE, DE LUCA Athos, BONFIETTI, BERNASCONI, NAVA. – La Commissione parlamentare per l'infanzia, premesso:

che i fenomeni della pedofilia, della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori destano elevato allarme sociale e hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche;

che nell'intento di promuovere una maggiore conoscenza e un più incisivo contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori numerose sono le risoluzioni, le dichiarazioni, i piani d'azione, le decisioni assunte dall'Unione europea e in sede internazionale, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge 276 del 27 maggio 1991) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, contro lo sfruttamento sessuale e commerciale dell'infanzia;

che in particolare in Italia la legge n. 66 del 1996, recante «Norme contro la violenza sessuale», e la legge n. 269 del 1998, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», hanno posto le basi per una più efficace azione di contrasto a questi reati;

che l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme di riduzione in schiavitù», prevede al comma 1 che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio, fatte salve le disposizioni della legge 29 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale; al comma 2, l'istituzione di un apposito fondo destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di 18 anni vittime delle figure di reato introdotte

---

(\*) La risoluzione 7-00032 è stata presentata alla Presidenza del Senato per essere discussa presso la Commissione parlamentare per l'infanzia. L'articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato non può trovare applicazione, in quanto trattasi di Commissione bicamerale presieduta da un componente dell'altro ramo del Parlamento.

dalla presente legge e, per la parte residua, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 3, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta»; alla lettera b) del comma 3 che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, promuova in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori»;

che il progetto materno infantile relativo al piano sanitario per il triennio 1998-2000 e approvato con decreto ministeriale del 24 aprile 2000 prevede, tra le strategie da attivare per combattere il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, la necessità di appositi programmi di formazione di base per tutti coloro che operano a contatto con i bambini per acquisire le competenze atte a comprendere i segnali di disagio;

che le risorse destinate ad interventi per l'assistenza ai minori e la solidarietà sociale per il triennio 2001-2003 (legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e legge n. 476 del 1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali) prevedono, a legislazione vigente, 1.197 miliardi; inoltre ai fini della legge n. 285 del 1997 sono stati già avviati circa cento progetti (ad esempio a Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Brindisi e Catania), per interventi specifici volti alla prevenzione e alla cura delle persone vittima di violenza, abuso e maltrattamento;

che nella legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), all'articolo 80, comma 15, sono stanziati 20 miliardi destinati ad interventi a favore dei minori vittime di abusi da realizzare con programmi specifici; sono inoltre previsti 12 miliardi tratti da un fondo residuo del Dipartimento per la solidarietà sociale, da destinare, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998, al potenziamento di servizi che lavorano con azioni innovative e sperimentali di recupero psicologico e sociale sia delle vittime, sia degli autori delle violenze sessuali sui minori; per disciplinare l'erogazione di queste ultime risorse finanziarie è prevista, entro febbraio 2001, l'emana-zione di un apposito regolamento;

che il piano di azione 2000-2001 ripropone la necessità di continuare l'impegno sia sul versante delle azioni di contrasto sia su quello delle azioni di prevenzione, prevedendo un impegno di formazione interdisciplinare per insegnanti, operatori sociali, sanitari e giudiziari coordinati dal Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

che in aggiunta alle altre forze dell'ordine impegnate, con sezioni specializzate, nelle attività contro questo tipo di crimini la polizia postale e delle comunicazioni dispone di un organico di 2000 persone, di cui circa un terzo è addetto al contrasto *on line* della pedofilia,

invita il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'interno il Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (DOTI): una *task force* che coordini e armonizzi, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le forze in campo che già operano nella lotta contro la pedopornografia, dotandolo di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse per una sempre più incisiva ed efficace azione di contrasto;

a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri paesi, la validità di tutti quei programmi ed azioni, che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione, nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 269/98 e risorse *ad hoc* da parte del Ministero della sanità;

a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicuri una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale, nonché a prevedere misure e accorgimenti che evitino nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;

a presentare, entro febbraio 2001, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni n. 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e n. 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a dare attuazione a quanto previsto nella Conferenza di Vienna del 1999 a proposito della creazione di una banca dati comune di immagini pedofile, a livello regionale, nazionale e internazionale – accessibile alle forze dell'ordine e agli inquirenti – per facilitare la ricerca delle vittime e l'attività di investigazione;

a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e dei *provider* nazionali al fine di pervenire alla elaborazione e alla sottoscrizione di un codice deontologico – ovvero di strumenti equivalenti – in grado di impegnare gli stessi *provider* a mantenere per almeno un anno i dati di accesso alla rete, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;

ad assumere, in sede nazionale e internazionale, tutte le opportune iniziative per contrastare la diffusione e la commercializzazione di materiale pedopornografico, proponendo e promuovendo a livello comunitario una normativa atta a perseguire gli autori dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, ultimo comma, del codice penale, anche quando questi reati vengano commessi all'estero; promuovendo altresì, in particolare nei confronti dei paesi extracomunitari, l'ado-

zione di specifici accordi, anche a livello bilaterale, volti a rendere più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di tali reati e delle attività criminose ad essi collegati;

a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per l'insieme degli operatori sociali e dello Stato, per le famiglie, per le organizzazioni non governative; a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi; ad istituire o sostenere apposite linee telefoniche di emergenza o di informazione;

a presentare il 20 novembre di ogni anno, giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, promossa dalle Nazioni Unite, una relazione annuale sull'applicazione della legge n. 269 del 1998, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù». La data è scelta per affermare, contro la negazione dei diritti dei minori, il rispetto dei bambini come persone.

(7-00032)

#### **Risoluzioni in Commissioni bicamerali, ritiro**

È stata ritirata la risoluzione in Commissione bicamerale 7-00031, dei senatori Montagnino ed altri.

---

---